



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

CONFCOMMERCIO MILANO LODI MONZA E BRIANZA

AL SERVIZIO DEL TERZIARIO
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Aggiornamento 30 giugno 2020

GLI AGGIORNAMENTI DI MARTEDÌ 30 GIUGNO

SUPPORTO ALLE IMPRESE

Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 1° al 14 luglio 2020

pag. 111

Decreto "Cura Italia"

17 marzo 2020

LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI



SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'



MISURE FISCALI



LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI



I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario (FIS) per un periodo massimo di nove settimane. L'assegno ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti con possibilità di pagamento diretto.

Per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGO che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario.

Per le aziende iscritte al FIS che hanno già in corso un assegno di solidarietà è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario.

È previsto trattamento CIGD fino a nove settimane (tredici in Lombardia) per i datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e per le imprese commerciali e agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



I lavoratori dipendenti e autonomi con figli fino a 12 anni possono usufruire di un congedo di 15 giorni con indennità pari al 50% della retribuzione. È riconosciuto ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. In alternativa bonus di € 600 per servizi di baby sitting. Per i figli tra i 12 e i 16 anni diritto di astenersi per 15 giorni senza indennità.

Possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate complessive (oltre alle tre giornate mensili già previste) per i mesi di marzo e aprile il numero dei giorni di permesso retribuito per legge 104.

È riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, lavoratori autonomi iscritti AGO, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo

Bonus netto di 100 euro per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro, in proporzione ai giorni lavorati.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'



Incremento di dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/1996) per 1,5/MLD e ampliamento della sua operatività.

Moratoria straordinaria per le rate dei finanziamenti e dei leasing delle Micro e PMI.

Clausola "salva fidi" per Micro e PMI fino al 30 settembre 2020.

Moratoria "Mutui prima casa" - ampliamento ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti del c.d. "Fondo Gasparri" (Legge n. 244/2007 - Art. 2).

CdP (Cassa Depositi e Prestiti) in supporto alle banche per erogare finanziamenti per liquidità a imprese che non accedono al Fondo di Garanzia per le PMI.

MISURE FISCALI



Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro dei versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

Per le attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e limitatamente all'IVA da versare nel citato periodo, si applica la sospensione dei termini di versamento a prescindere dal volume dei ricavi.

A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.

Decreto "Liquidità"

8 aprile 2020

SOSTEGNO A LIQUIDITA'



DISPOSIZIONI FISCALI



SOSTEGNO A LIQUIDITA'



FONDO DI GARANZIA PMI



IMPRESE SINO A 499 DIPENDENTI, PARTITE IVA, PROFESSIONISTI

PRESTITI SINO A 25 MILA EURO *

* MAX 25% DEL FATTURATO

GARANZIA PUBBLICA AL 100%

PROCEDURA AGEVOLATA

**NO ISTRUTTORIA NE' DA PARTE DEL FONDO DI
GARANZIA NE' DA PARTE DELLA BANCA**

**FINANZIAMENTI DI DURATA DI 6 ANNI (72 MESI)
E PREAMMORTAMENTO DI 24 MESI**

**IMPORTO OPERAZIONE NON SUPERIORE AL 25% DEL FATTURATO DEL
BENEFICIARIO, COME RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO
DEPOSITATO O DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE FISCALE PRESENTATA
ALLA DATA DELLA DOMANDA DI GARANZIA**



IMPRESE SINO A 499 DIPENDENTI, PARTITE IVA, PROFESSIONISTI

PRESTITI SINO A 800 MILA EURO *

* MAX 25% DEL FATTURATO

**GARANZIA PUBBLICA AL 90% ELEVABILE AL 100%
CON INTERVENTO DEI CONFIDI**

**ISTRUTTORIA DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA
BASATA SU PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI
OBBLIGO DI CONCESSIONE DI MAGGIOR CREDITO**



IMPRESE SINO A 499 DIPENDENTI, PARTITE IVA, PROFESSIONISTI

PRESTITI SINO A 5 MILIONI DI EURO *

* MAX 25% DEL FATTURATO

GARANZIA PUBBLICA AL 90%

**OBBLIGO DI CONCESSIONE MAGGIOR
CREDITO**



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

SCADENZE FISCALI



Sospensione fino a giugno 2020 dei versamenti dell'Iva, delle ritenute sul lavoro dipendente e dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese e professionisti che hanno registrato un calo significativo del fatturato o dei corrispettivi (mese marzo/ aprile 2020 su mese marzo/aprile 2019):

- CALO DEL 33% PER IMPRESE/PROFESSIONISTI CON RICAVI SINO A 50 MLN
- CALO DEL 50% PER IMPRESE/PROFESSIONISTI CON RICAVI SUPERIORI A 50 MLN

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI



- Gli agenti e i professionisti senza dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro possono chiedere di non essere assoggettati alla ritenuta d'acconto sulle provvigioni su compensi professionali percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e di effettuare loro il versamento entro il 31 luglio 2020 (o ratealmente)
- I contribuenti possono ridurre in via previsionale gli acconti delle imposte dovute per il 2020 in base alla dichiarazione dei redditi purché garantiscano almeno l'80% di quanto sarà dovuto effettivamente per l'anno 2020 (modello unico 2021)
- Il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è esteso alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale



Decreto "Rilancio"

19 maggio 2020

LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI



SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'



SCADENZE FISCALI



AMMORTIZZATORI SOCIALI



I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono richiedere il l'assegno ordinario (FIS) per un periodo massimo di 9 settimane. L'assegno ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti con possibilità di pagamento diretto. Fruite interamente le 9 settimane, può essere richiesto un ulteriore periodo di FIS della durata massima di 5 settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 ed, esaurite anche queste settimane, altre 4 per periodi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. I datori di lavoro con unità produttive/operative ubicate nei Comuni della c.d. "zona rossa" o per i lavoratori ivi residenti/domiciliati hanno ulteriori 3 mesi (13 settimane).

È previsto il trattamento di cassa in deroga (CIGD) per la Lombardia fino a 13 settimane (22 per ex "zona rossa") per i datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e per le imprese commerciali e agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti. Fruite le 13 settimane, può essere richiesto un ulteriore periodo di CIGD di 5 settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 ed, esaurite anche queste settimane, altre 4 per periodi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

LAVORO



Fino al 17 agosto 2020 è previsto il **divieto di licenziamento** individuale per giustificato motivo oggettivo e non è possibile attivare le procedure dei licenziamenti collettivi. Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta di integrazione salariale.

Per far fronte al riavvio delle attività, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i **contratti a tempo determinato** in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali. Inoltre, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, possono rinnovare e prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, hanno diritto allo **smart working** i genitori lavoratori dipendenti, con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore e a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. È stato sospeso il versamento dei **contributi previdenziali** a carico di imprese e lavoratori il cui versamento era previsto per marzo, aprile e maggio.



MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'



Incremento di dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/1996) per ulteriori € 3,95/MLD.

Nuovo "Regime quadro della disciplina degli aiuti": ad integrazione delle previsioni dei precedenti Decreti sono abilitate le Regioni, le Province autonome, gli altri Enti territoriali e le Camere di Commercio a concedere alle imprese misure di aiuto a valere sulle proprie risorse ai sensi del *Temporary Framework* beneficiando della notifica c.d. a "ombrello" effettuata dallo Stato Italiano, quindi senza necessità di richiedere l'autorizzazione della Commissione Europea su singoli interventi.

Valorizzazione del ruolo dei Confidi nella collaborazione con le Regioni, le Province autonome, gli altri Enti territoriali e le Camere di Commercio.

Obbligo di inserimento degli aiuti a valere sul *Temporary Framework* nel RNA-Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Confermato il divieto di concessione di aiuti alle imprese che erano già *in stato di difficoltà* al 31 dicembre 2019.

SOSTEGNO A LAVORATORI AUTONOMI



Professionisti titolari di P. IVA e Co.co.co. - Bonus euro 600 per marzo ed aprile. Bonus euro 1.000 in funzione della riduzione del reddito o della cessazione dell'attività

Professionisti iscritti all'ordine - Bonus euro 600 per marzo, aprile e maggio

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, agenti, ...) - Bonus euro 600 per marzo ed aprile

Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA - Bonus a partire da euro 1.000 in funzione della riduzione di fatturato

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA - Bonus euro 600 per marzo, aprile e maggio

Incaricati alle vendite a domicilio - Bonus euro 600 per marzo, aprile e maggio

SOSTEGNO A LAVORATORI DIPENDENTI



CONGEDI COVID-19 - I lavoratori dipendenti con figli fino a 12 anni possono usufruire di un **congedo di 30 giorni** (entro il 31 luglio) con indennità pari al 50% della retribuzione. E' riconosciuto ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. In alternativa, **bonus di € 1.200** per servizi di baby sitting. Per i figli minori di 16 anni diritto di astenersi per 15 giorni senza indennità.

PERMESSI DISABILI - Possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate complessive per i mesi di marzo e aprile il numero dei giorni di permesso retribuito per legge 104. **Anche per maggio e giugno sono concessi dodici giorni aggiuntivi di permesso** a chi assiste un familiare con grave disabilità o al lavoratore con grave disabilità. I dodici giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti.

Lavoratori stagionali ed intermittenti - Bonus euro 600 per marzo, aprile e maggio

Lavoratori domestici - Bonus euro 500 per aprile e maggio




SCADENZA FISCALI



- Sospensione fino al 16 settembre 2020 dei versamenti di marzo, aprile e maggio relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali dell'IVA periodica con i limiti e le condizioni già previste dai precedenti decreti per le imprese in crisi a causa del coronavirus (alberghi, ristoranti, bar, asili nido e altre imprese della filiera "maggiormente penalizzata", imprese con calo significativo dei ricavi, imprese della zona "rossa"),
 - eliminazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020
 - innalzamento del limite di compensazione "orizzontale" nel modello F24 dagli attuali 700.000 euro a un milione di euro,
 - credito di imposta del 60% del canone di affitto per imprese con volume d'affari non superiore a 5 milioni di euro con calo di fatturato di aprile di almeno il 50%; il limite di fatturato non si applica alle strutture alberghiere,
 - interventi fiscali a sostegno della capitalizzazione delle imprese con fatturato 2019 variabile tra 5 e 50 milioni di euro che abbiano registrato un calo significativo di fatturato (33%) e che abbiano aumentato di capitale a pagamento,
 - contributo a fondo perduto commisurato alla perdita effettiva di fatturato per le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro che abbiano avuto ad aprile 2020 una riduzione di fatturato di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019,
 - riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, ecc.)
 - proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico
 - proroga al 1° gennaio 2020 della lotteria dei corrispettivi,
 - esenzione dall'IMU per il settore turistico,
 - l'esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP per le imprese di pubblici esercizi,
 - le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
 - la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile
- eliminazione degli aumenti automatici dell'IVA per il 2021 (clausole di salvaguardia)
- altre disposizioni fiscali

L'impegno del Sistema

Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza per le imprese, i lavoratori e le famiglie



Indice

LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI



P. 15

SUPPORTO ALLE IMPRESE



P. 110

ASSISTENZA A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



P. 145

SOSTEGNO AL CREDITO



P. 160

FISCO E TRIBUTI



P. 190

AIUTI A PERSONE E FAMIGLIE



P.265



PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno c.a., il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Il testo prevede la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19, senza soluzione di continuità.

Conseguentemente, è venuta meno la problematica relativa al possibile verificarsi di periodi non coperti dai trattamenti di integrazione salariale per via della fruizione di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD in due tranches (la seconda pari a 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020) prevista dal Decreto "Rilancio", eccezion fatta per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 1)

Il decreto legge ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruito nei mesi di settembre e ottobre.

Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 settimane riconosciute anche prima di settembre.

Il decreto affida all'Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e in caso di esaurimento delle risorse stanziare l'Istituto non potrà emettere nuovi provvedimenti concessori.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato ridotto da 4 mesi a 1 mese già con l'entrata in vigore del D.L. Rilancio.

Pertanto, fermo restando il principio generale secondo cui la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'inizio della sospensione o riduzione oraria, la norma introduce alcune specifiche rispetto determinate fattispecie che si evidenziano di seguito:

- il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (ovvero se la data di entrata in vigore è successiva alla scadenza ordinaria di cui sopra);
- il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite ai periodi dal 23 febbraio al 30 aprile;
- in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore.

In caso di scelta da parte del datore di lavoro di pagamento diretto a carico dell'Inps per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al 30 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge, se tale data è posteriore quella ordinaria).

Oltre le scadenze indicate il trattamento di integrazione salariale resta a carico del datore di lavoro.

2. Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem (art. 2)

La disposizione proroga termine previsto per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020.

3. Lavoro irregolare (art. 3)

Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 4)

Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal Decreto "Cura Italia" sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze che le può rimodularle al fine di ottimizzarne l'allocazione. [Apri link](#)

CHIARIMENTI SULLE NUOVE DOMANDE DI CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIGD

L'Inps, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 52/2020 (Lavoronews n. 113/2020) con messaggio n. 2489 del 17 giugno c.a., riepiloga i contenuti della disciplina normativa relativa agli ammortizzatori sociali emergenziali e fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande, nelle more della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio.

CIGO e assegno ordinario

L'art. 1 del D.L. n. 52/2020 consente di attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19 senza soluzione di continuità. Pertanto, le aziende possono richiedere la concessione del trattamento CIGO o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane. Solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l'intero periodo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane, **anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020**. L'Inps specifica che la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Tuttavia, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni di Legge, si deve ritenere che per i datori di lavoro ed i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti per le ex "zone rosse", alla durata complessiva di 18 settimane (prevista per tutto il territorio nazionale) debba aggiungersi l'ulteriore periodo pari a 3 mesi previsto all'art. 19, comma 10 bis, D.L. n. 18/2020. Attraverso l'invio di una **unica domanda** è possibile accedere ai trattamenti relativi alle 9 + 5 settimane, sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane. Ai fini dell'**autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito"**, le aziende che richiedono l'assegno ordinario dovranno compilare, in formato .pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione. Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di CIGO e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive **possono già essere inviate** e lavorate dalle Strutture territoriali. La richiesta delle ulteriori 4 settimane potrà avvenire con distinta e successiva domanda al termine dell'intera fruizione delle 14 settimane.

Assegno al nucleo familiare (ANF)

Il riconoscimento dell'ANF opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) per l'intero periodo di spettanza dell'assegno ordinario, **a decorrere dal 23 febbraio 2020.**

Termini di trasmissione delle domande CIGO, assegno ordinario e CIGD

- Le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande;
- le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il **15 luglio 2020**;
- i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto, o con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette **entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore**, a pena di decadenza.

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Una volta che l'azienda abbia avuto l'autorizzazione per tutte le nove settimane, **a prescindere da quanto effettivamente fruito**, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane direttamente all'INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. L'applicativo per la presentazione della domanda di CIGD all'INPS sarà rilasciato il 18 giugno 2020. I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall'Inps), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Anche per la CIGD si ritiene che la durata massima complessiva del trattamento vada determinata **aggiungendo alle 18 settimane** previste per tutto il territorio nazionale (9 + 5 + 4) **le ulteriori 4 previste** per i datori di lavoro ed i lavoratori delle **ex "zone gialle" e 3 mesi per le ex "zone rosse"**, ai sensi dell'art. 22, commi 8 bis e 8 quater D.L. n. 18/2020.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell'Inps

La nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal **18 giugno 2020**. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il **3 luglio 2020**.

Dal 18 giugno saranno rilasciate le funzionalità relative:

- alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga;
- alla domanda di anticipazione da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale con pagamento diretto;
- alla nuova versione della procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO".

[Apri link](#)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE DOMANDE DI CIGD PRESENTATE E DECRETATE

Regione Lombardia informa che attualmente sono **pervenute 98.365 domande di cassa integrazione in deroga**, di cui **93.864 decretate**. Nel [sito istituzionale di Regione](#) è possibile consultare i decreti, divisi per mese di approvazione, e un documento unico riassuntivo oltre ad una serie di provvedimenti relativi a revoche o rettifiche di provvedimenti regionali precedentemente adottati. Restano ancora numerosi gli **errori riscontrati in fase istruttoria** da parte dell'Inps o segnalati dalle stesse aziende, in una fase addirittura successiva all'autorizzazione Inps (si tratta in particolare di Matricole Inps o Codici Fiscali non coerenti con le matricole Inps), così come le domande non autorizzabili in quanto, sulla base dei dati in possesso dell'Istituto, le aziende erano destinatarie di altro ammortizzatore sociale.

Regione Lombardia, prima di procedere alla revoca del provvedimento regionale, provvederà ad inviare alle aziende una comunicazione per acquisire eventuali controdeduzioni.

Il Decreto Legge n. 52/2020 prevede la possibilità, in caso di errore sull'accesso all'ammortizzatore, di ripresentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla ricezione del diniego. [Apri link](#)

COMUNICATO STAMPA INPS SU ANTICIPO 40% AMMORTIZZATORI CON PAGAMENTO DIRETTO

L'Inps, con comunicato stampa del 18 giugno 2020, ha fornito indicazioni in merito agli ammortizzatori sociali per COVID-19. L'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare un costante accesso agli strumenti di sostegno economico da parte di una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese.

In tale direzione vanno le misure adottate dapprima con il Decreto Cura Italia, e, successivamente, con il Decreto Rilancio, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso. Il quadro d'insieme dei provvedimenti è, peraltro, stato modificato, da ultimo, con il D.L. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, che ha introdotto, tra l'altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. In particolare, si comunica che dal 18 giugno u.s., nei termini assegnati all'Istituto dal Legislatore, sono state rilasciate due importanti funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, e alla domanda di anticipazione da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto.

L'applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all'INPS è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga Inps". Mentre, per consentire all'INPS di erogare l'anticipo del 40% sulle prestazioni di cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e Assegno ordinario dei fondi di solidarietà (ASO), sarà possibile, all'interno delle rispettive procedure di domanda, richiedere l'anticipo selezionando l'apposita opzione.

Una volta confermata l'opzione occorrerà attivare il servizio di "Richiesta d'anticipo 40%" predisposto per inviare le informazioni necessarie all'erogazione dell'anticipo ed accessibile tra i "Servizi per le aziende ed i consulenti" relativi a CIG e Fondi di solidarietà.

[Apri link](#)

DOMANDE DI CIG PAGATE AL 14 GIUGNO

L'Inps, con comunicato stampa del 15 giugno, comunica che, alla data del 14 giugno, risulta **completato il pagamento delle integrazioni salariali** a favore dei lavoratori contenuti nelle denunce (SR41) regolarmente **presentate** dalle aziende **fino al 31 maggio scorso**. Nello specifico, per 2.314.435 lavoratori, su un totale di 2.343.389, sono state completate le relative procedure di liquidazione per un totale di quasi 4,2 milioni di pagamenti in termini di prestazioni mensili riferite alle domande pervenute entro maggio.

In relazione alle denunce pervenute nelle prime due settimane di giugno, sono state già completate le procedure di liquidazione di 629.494 lavoratori su un totale di 896.868. Rispetto al totale delle denunce pervenute si registra un numero complessivo di liquidazioni di oltre 5 milioni in termini di prestazioni mensili. Il prospetto pubblicato nella sezione Covid-19 del sito internet dell'Istituto fornisce evidenza analitica dei predetti dati, anche con riferimento al numero delle integrazioni salariali mensili riferite ai mesi che vanno da febbraio a maggio del corrente anno. [Apri link](#)

DOMANDE DI CIG IN DEROGA PER AZIENDE PLURILocalizzate

L'Inps, con messaggio n. 2503 del 18 giugno c.a., rende noto che, per la presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l'azienda provvede a inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all'Inps accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà - CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga. Le suddette domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall'Inps, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative. L'Istituto evidenzia che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell'azienda. [Apri link](#)

INAIL: RAFFRONTO LAVORO AGILE E TELELAVORO

Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati dal governo come ausilio indispensabile nella realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata dall'emergenza COVID-19, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge di riferimento.

L'attuale scenario pandemico e le disposizioni legislative emanate per contrastarlo, hanno permesso a molte aziende di utilizzare il lavoro agile come modalità ordinaria della prestazione lavorativa, permettendo ai dipendenti di svolgere l'attività dalla propria abitazione.

Tale misura anti covid, necessaria per fronteggiare la crisi nella fase di lockdown ha, nella sostanza, determinato l'applicazione di una modalità di lavoro a distanza che è una via di mezzo tra il telelavoro e il lavoro agile, integrando i requisiti essenziali e tipici dei due modelli. L'Inail, con documento (fact sheet) del 16 giugno c.a., ha analizzato la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa "da remoto" mettendo a confronto ed evidenziando **differenze ed affinità tra il lavoro agile ed il telelavoro**. [Apri link](#)

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL "DECRETO RILANCIO"

È stato pubblicato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Suppl. Ordinario n. 21) Si tratta di un provvedimento composto da 266 articoli, che introduce nuove disposizioni e che modifica ed integra disposizioni già introdotte da precedenti provvedimenti.

Notevoli novità riguardano anche il tema Lavoro. Di seguito alcune delle principali novità.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario FIS (art. 68)

È stata prevista una **proroga di ulteriori 9 settimane**, in aggiunta alle 9 già previste, in caso di riduzione o sospensione oraria dell'attività a seguito dell'emergenza COVID-19. Tale misura consente di fruire di 14 settimane (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.

Trattamento di Cassa integrazione in deroga CIGD (art. 70)

È stato previsto anche in caso di cassa in deroga l'innalzamento della durata massima di trattamento di integrazione salariale fino a 18 settimane di cui le prime 14 (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

Congedi per i dipendenti (art. 72)

In materia di congedi per i dipendenti del settore privato, viene portato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, e viene esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

Permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)

La disposizione prevede che il numero di giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni (3 gg. maggio + 3 gg. giugno + 12 gg).

Sospensione licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

La disposizione porta da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale è precluso procedere ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Entro il medesimo termine vengono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Lavoro agile - Smart working (art. 90)

La disposizione prevede, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, il riconoscimento del diritto allo smart-working per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni, senza necessità di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)

E' possibile rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La deroga ha portata generale in quanto riguarda sia i datori di lavoro che usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale, sia i datori di lavoro che non ne usufruiscono. In allegato la nota tecnica predisposta da Confcommercio sui contenuti del "decreto rilancio". [Decreto Legge n. 34/2020](#) | [Nota tecnica Confcommercio](#)

VADEMECUM RIEPILOGATIVI DELLE PRINCIPALI REGOLE PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS

A seguito delle numerose modifiche apportate in materia di trattamenti di integrazione salariale, la **Direzione Relazioni Sindacali - Lavoro - Bilateralità** ha aggiornato il **vademecum** riepilogativo delle principali regole per l'accesso al trattamento ordinario del Fondo di Integrazione Salariale - FIS.

Inoltre, visti i diversi interventi a favore di altre categorie di lavoratori (autonomi, commercianti, partite IVA ecc), è stata predisposta una tabella riassuntiva degli **interventi a sostegno del reddito per lavoratori autonomi, liberi professionisti ed altre categorie.**

I vademecum verranno costantemente aggiornati in relazione alle novità amministrative e legislative e saranno consultabili sul [sito internet](#).

- **Vademecum FIS**
- **Tabella riassuntiva interventi a sostegno del reddito**

BROCHURE DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL DECRETO RILANCIO

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una **brochure informativa** nella quale sintetizza tutte le **misure** previste dal **Decreto Rilancio**, tra cui:

- cassa integrazione;
- divieto di licenziamento;
- contratti a termine;
- indennità in favore dei professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- smart working;
- congedo parentale;
- bonus baby sitter;
- permessi lavorativi per chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

[Apri link](#)

REGIONE LOMBARDIA: NOVITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Regione Lombardia, con un comunicato pubblicato sul sito internet, informa che cambiano le modalità di presentazione e gestione delle domande di cassa integrazione in deroga, ai sensi degli artt.70 e 71 del DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.

1. I datori di lavoro che sono stati **già autorizzati dalla Regione per tutte le 13 settimane** di CIGD (o 22 settimane nell'ex zona rossa) possano richiedere ad INPS ulteriori 9 settimane (5 settimane entro il 31 agosto e 4 settimane dal 1 settembre). INPS gestirà tutto il procedimento e comunicherà le modalità di presentazione di tali nuove domande, ai sensi degli artt.70 e 71 del D.L.34/2020 .

Es. Un'azienda che è stata già autorizzata per 13 (o 22 in zona rossa) settimane di CIGD in Regione, potrà chiedere ulteriori 9 settimane all'INPS (5 settimane entro il 31 agosto e 4 settimane dal 1 settembre) secondo le modalità indicate da INPS.

2. I datori di lavoro che **non sono stati già autorizzati per tutte le 13 settimane** di CIGD (o 22 settimane nell'ex zona rossa), dovranno prima presentare a Regione le domande di autorizzazione per le settimane non ancora autorizzate e solo successivamente potranno richiedere ad INPS ulteriori 9 settimane (5 settimane entro il 31 agosto e 4 settimane dal 1 settembre).

Es. Un'azienda che ha già richiesto 7 settimane di CIGD in Regione, potrà chiederne sempre in Regione ancora 6 (o 15 in zona rossa). Una volta autorizzate potrà chiedere le ulteriori 9 all'INPS (5 settimane entro il 31 agosto e 4 settimane dal 1 settembre) secondo le modalità indicate da INPS.

Per le domande di CIGD in Regione, i datori di lavoro hanno tempo **fino al 31 agosto 2020**. Le domande in Regione devono comunque essere presentate **esclusivamente per i mesi non ancora autorizzati**, così come indicato negli esempi e resta esclusa la possibilità di "spalmare" tali domande su periodi più lunghi, onde evitare blocchi da parte di INPS. [Apri link](#)

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 34/2020 SU CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO

L'Inps, in attesa di specifiche circolari in corso di adozione, ha pubblicato un documento che riepiloga le principali novità relative alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) introdotte dal D.L. n. 34/2020. La principale novità normativa relativa alla Cassa Integrazione ordinaria e all'assegno ordinario, consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un **ulteriore periodo non superiore a cinque settimane** con la causale "COVID-19 nazionale", per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal D.L. n. 18/2020 è **subordinata all'effettiva fruizione delle prime nove settimane** di integrazione salariale. Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello.

Il D.L. n. 34/2020 introduce **termini più stringenti per l'invio delle istanze** con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una **scadenza differita** alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (**30 giugno 2020**) per l'invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che iniziano all'interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una **nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.**

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell'Inps ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto, sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per queste domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all'Inps i dati necessari con il modello SR41 entro l'8 giugno prossimo, quale termine ordinario.

L'adempimento riguarda il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Un'ulteriore novità di rilievo prevista dal decreto consiste nella previsione che le **ulteriori 5** (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano **autorizzate direttamente dall'Inps**, a cui andrà presentata la domanda.

I datori di lavoro, che dovranno chiedere l'autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all'Istituto.

[Apri link](#)

ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA TRA REGIONE LOMBARDIA E PARTI SOCIALI

Regione Lombardia e Parti Sociali hanno sottoscritto l'Accordo quadro sui criteri di accesso alla Cassa integrazione in deroga - Cigd. Ed è stato approvato il decreto dirigenziale che disciplina le regole procedurali e il modello di accordo sindacale standard (richiesto per le imprese con più di 5 dipendenti). Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. La CIGD è attivabile per le **unità produttive o operative situate in Lombardia** a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui il rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria. Le aziende che, in considerazione delle loro caratteristiche, sono tenute a versare i contributi alla CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ad esempio imprese commerciali e agenzie viaggi con più di 50 dipendenti), **accedono alla CIGD - Cassa Integrazione Guadagni in Deroga**. Ricordiamo che, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 40 del 24 marzo 2020 (Lavoronews del 25/3/2020, n. 33), qualora la richiesta di CIGD riguardi unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale, c.d. "**multilocalizzate**", il **trattamento di CIGD è riconosciuto direttamente dal Ministero del lavoro** per conto delle Regioni interessate. La Direzione Relazioni Sindacali - Lavoro - Bilateralità di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza assisterà tutte le imprese associate nelle procedure sindacali e nella sottoscrizione dell'accordo.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO "CURA ITALIA"

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile - Supplemento ordinario, la **Legge 24 aprile 2020 n. 27**, che converte in legge il decreto legge n. 18/2020, noto come Decreto "Cura Italia". La legge di conversione contiene anche le disposizioni già emanate con i decreti legge n. 9/2020, n. 11/2020 e n. 14/2020 che conseguentemente non verranno convertiti e sono abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi, nonché dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge. La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo iniziale del D.L. 9/2020 in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali.

Di seguito le modifiche più rilevanti.

Art.19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. Il comma 1 dell'art. 19, nella nuova formulazione, meglio definisce il termine finale delle integrazioni salariali ordinarie COVID-19, che possono essere fruite "per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020".

Viene riformulato il comma 2 che non prevede più la procedura preventiva di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Pertanto i datori di lavoro possono presentare direttamente all'INPS la domanda di concessione della CIGO o dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale - FIS.

Vengono aggiunti nuovi commi che confermano la previsione contenuta nel decreto legge n. 9/2020 relativamente ai datori di lavoro con unità produttive nella c.d. "zona rossa" ex DPCM 1° marzo 2020 - allegato 1, nonché per i datori che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, i quali possono chiedere tre mesi aggiuntivi di CIGO o di assegno ordinario FIS.

Art.19-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.

Si tratta di un nuovo articolo che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali ordinari o in deroga di **prorogare o rinnovare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione**, nonostante l'attivazione di tali ammortizzatori.

Ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, c.1, lettera c) del decreto legislativo 81/15. Non sono invece previste deroghe all'obbligo di indicare una causale in caso di rinnovo o di proroghe oltre i 12 mesi.

In caso di rinnovo di contratto, il nuovo articolo deroga alla previsione di osservare il c.d. "stop and go" di 10 o 20 giorni se il contratto a termine ha una durata superiore a 6 mesi.

Art. 22 - Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

Alla previsione già contenuta nel D.L. 9/2020 relativa alla non necessità dell'accordo sindacale per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, **viene aggiunta l'esenzione anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati** per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vengono confermate la previsione del D.L. 9/2020 relative ai datori di lavoro:

- con unità produttive nei comuni della c.d. "zona rossa" ex DPCM 1°marzo 2020 - allegato 1, nonché per coloro che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati in tali Comuni, che possono chiedere la cassa in deroga per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nonché per coloro che, pur non avendo unità produttive in tali Regioni, hanno lavoratori ivi residenti o domiciliati, che possono richiedere trattamenti aggiuntivi di cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a quattro settimane.

Legge n. 27/2020

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA ABI E PARTI SOCIALI PER L'ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Confcommercio, in data 30 marzo u.s., ha sottoscritto, insieme all'ABI ed alle altre Parti sociali, alla presenza del Ministro del Lavoro, la **convenzione per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali** previsti dal decreto Cura Italia.

Attraverso questa convenzione i lavoratori potranno vedersi riconoscere dalle banche che aderiranno alla convenzione, condizioni di massimo favore per avere una rapida anticipazione dell'importo del trattamento d'integrazione salariale.

L'anticipo dei trattamenti di integrazione salariale è forfettariamente determinato in un **importo complessivo pari a 1.400 euro**, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e potrà essere reiterato in caso di previsioni legislative di prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale "COVID".

Link:

[Convenzione Confcommercio e ABI](#)

[Allegato A\) CIGO ex Covid-19](#)

[Allegato B\) CIGD ex Covid-19](#)

[Allegato C\) altre causali](#)

REGIONE LOMBARDIA:

DOMANDE PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - CIGD

Regione Lombardia informa, che **dalle ore 17 del 1° aprile**, è possibile presentare le **domande di CIG in deroga** a seguito dell'emergenza Covid-19. I datori di lavoro, anche mediante i loro consulenti delegati, possono presentare la domanda collegandosi al sito: <http://gefo.servizirl.it/dgformazione>

Le domande devono essere presentate esclusivamente a Regione Lombardia e non all'INPS. Per interventi di assistenza tecnica o informazioni in ordine all'uso della procedura on line rivolgersi ad assistenzaweb@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151. Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it e/o scrivere alla casella CIGD-COVID19@Regione.Lombardia.it

SERVIZIO SOCI UNIONE INVIO DOMANDE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AZIENDE CON 1 - 5 DIPENDENTI

Unione Confcommercio tramite il proprio Ente Promo.Ter Unione - Servizio Paghe, nell'intento di agevolare i Soci per l'invio delle domande di CIGD, ha attivato un servizio di inserimento ed inoltro pratiche sul sito GEFO di Regione Lombardia. Il servizio è reso in forma gratuita per i Soci Unione ed utenti del Servizio Paghe.

In ottica di solidarietà e di responsabilità nei confronti di tutte le imprese associate, Confcommercio, sempre per il tramite di Promo.Ter Unione, darà l'opportunità a tutte le aziende associate che hanno fino a 5 dipendenti di usufruire del servizio di invio domande di CIGD. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria.

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO SR41 PER IL PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

L'Inps, con messaggio n. 1508 del 6 aprile c.a., comunica la semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali.

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) è attualmente in uso il modello "IG Str Aut" (cod. "SR41").

Tale modello si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile nell'attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini. Conseguentemente, l'Istituto dispone l'abolizione dell'obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. "SR41".

Le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell'"SR41", non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d'ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto.

Tra le novità introdotte e già operative, l'Inps evidenzia:

- l'obbligo, in fase di invio del file "SR41", dell'indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall'Istituto, che consente l'abbinamento automatico del file "SR41" alla medesima autorizzazione.
- la possibilità di inviare flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file "SR41" da trasmettere.

[Apri link](#)

INVIO DEI DECRETI DI CONCESSIONE REGIONALI RELATIVI ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L'Inps, con messaggio n. 1525 del 7 aprile c.a., comunica che sono stati **implementati e caricati** su "Sistema Informativo dei Percettori" (SIP) i **decreti convenzionali** che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'**invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga**. Una volta pervenuto il decreto e completata l'istruttoria interna, l'Istituto emanerà il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all'interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro. Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Inps la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le suddette prestazioni. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione. [Apri link](#)

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER LA CIG IN DEROGA DELLE AZIENDE MULTILOCALIZZATE

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 38 dell'8 aprile contenente le prime indicazioni interpretative e operative relative ai **criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale** previsti per l'emergenza epidemiologica.

I trattamenti di CIG in deroga vengono concessi con appositi decreti delle Regioni ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario. Le Regioni trasmetteranno i decreti all'INPS per la verifica e il pagamento diretto.

L'accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il Ministero dà indicazioni riguardo e all'accesso e all'approvazione della cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

Qualora l'azienda abbia unità produttive e/o operative, **rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda**, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

Le domande devono essere presentate al Ministero che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione e dovranno essere corredate dall'accordo sindacale e da una serie di informazioni relative ai lavoratori e alla quantificazione delle ore di sospensione richieste. Per tali informazioni è stato predisposto un form in excel da allegare alla domanda che deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma **CIGSonline** con la causale "COVID - 19 Deroga".

Circolare ministeriale n. 8 dell'8 aprile 2020

[Form excel elenco lavoratori](#)

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLE DOMANDE DI CIGD PER LE AZIENDE MULTILOCALIZZATE

Il Ministero del Lavoro segnala che, a seguito dello stato emergenziale attualmente in vigore, in conformità all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, nonché alla circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 (Lavoronews n. 55/2020), per le domande da presentare con **causale "COVID-19 Deroga" è possibile utilizzare la Scheda1/A - Crisi aziendale** ([Manuale Utente CIGSonline](#) Paragrafo 2.1.6 - Sezione 6 - Scheda), salvarla in "bianco" e ricaricarla sul sistema per procedere all'inoltro della domanda. Scaricare e compilare la [scheda](#) predisposta e allegarla, in formato .xls oppure .ods, alla domanda. Il Ministero segnala inoltre che nella circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «...al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente «al comma 1 dell'articolo 22». [Apri link](#)

FAQ RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LE IMPRESE MULTILOCALIZZATE

Il Ministero del Lavoro, ha pubblicato le **FAQ** che rispondono alle domande più frequenti sul tema degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare sull'**accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese multilocalizzate sul territorio nazionale**. Tali FAQ sono consultabili, all'interno del sito ministeriale, nell'apposita sezione denominata "COVID-19", dedicata alla raccolta di tutte le [FAQ](#) relative alle disposizioni emanate a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso.

[Apri link](#)

DOPPIA ISTANZA DI CIGD PER LE AZIENDE MULTILocalizzate CON UNITA' OPERATIVE IN LOMBARDIA

Il Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 ha assegnato al Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate, la competenza a gestire le istanze, e il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga, per quelle imprese che abbiano sedi produttive site in 5 o più Regioni.

Il Ministero del Lavoro, con Avviso del 23 aprile c.a., evidenzia che nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte abbiano sede nelle regioni **Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna**, ovvero nei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, occorre presentare **due distinte istanze**:

- **una istanza da inoltrare al Ministero del Lavoro** per il tramite della piattaforma CIGSonline, secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, individuando tutte le unità aziendali coinvolte, per un periodo massimo di 9 settimane (ex art. 22 D.L. n. 18/2020).
- **una seconda istanza dovrà essere presentata alla Regione competente**, secondo le indicazioni dalla stessa fornita, per le settimane aggiuntive (ex artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020). Per la Regione Lombardia, le domande dovranno essere presentate sul [portale Gefo](#). [Apri link](#)

DOMANDE DI CIGD PER IMPRESE "MULTILocalizzate" CON SEDI IN PIÙ REGIONI

Il Ministero del Lavoro, al quale le imprese con sedi produttive site in 5 o più Regioni, devono presentare domanda di CIG in deroga, ha recentemente precisato che nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte abbiano sede nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ovvero nei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, occorre presentare due distinte istanze (Lavoronews n. 65/2020). Per le settimane aggiuntive (ex artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020) occorre presentare una seconda domanda alla Regione competente, secondo le indicazioni regionali. Al riguardo, **Regione Lombardia rende noto che, resta valido l'Accordo sindacale già sottoscritto**, per le medesime unità produttive/operative, utilizzato per la presentazione della domanda al Ministero, purchè tale Accordo preveda la durata della CIGD anche per le settimane aggiuntive (ex artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020). [Apri link](#)

ISTANZE DI CIGD PER AZIENDE MULTILocalizzate CON UNITA' OPERATIVE IN LOMBARDIA - UNICA DOMANDA AL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro, con Avviso del 30 aprile pubblicato sul proprio sito, modificando le precedenti disposizioni (Lavoronews n. 65/2020), precisa che, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 18/2020, le aziende plurilocalizzate possono presentare le domande centralizzate al Ministero anche con riferimento alle unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nel nuovo avviso si precisa che l'avvenuta conversione in legge del D.L. n. 18/2020 ripristina la possibilità di presentare la domanda centralizzata per l'intero periodo tutelato. [Apri link](#)

ELENCO DECRETI DI AUTORIZZAZIONE CIGD PER LE IMPRESE MULTILocalizzate

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nel proprio sito, gli **elenchi** dei primi **decreti** emanati con causale "COVID-19 Deroga" per le **imprese multilocalizzate**. [Apri link](#)

MODALITÀ INPS PER LA RICHIESTA DI CIG IN DEROGA PER LE IMPRESE MULTILocalizzate

L'Inps, con circolare n. 58 del 7 maggio c.a., fornisce indicazioni per la gestione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dal D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020.

Le imprese plurilocalizzate devono inoltrare domanda di CIGD al Ministero del Lavoro, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale, **inviano** la domanda di integrazione salariale "modello IG_15_deroga" (cod. "**SR100**") all'Inps sulla piattaforma "CIGWEB".

L'Istituto emette l'autorizzazione e la invia all'azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "**SR41**". [Apri link](#)

PUBBLICATO IL "DECRETO LIQUIDITÀ": ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CIGO, FIS E CIGD

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile c.a., il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Tra le varie misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, l'articolo 41, del richiamato Decreto, **estende gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS e CIGD**, previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, **anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020**. Il medesimo articolo prevede inoltre che le **domande** di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (**CIGD**) siano **esenti dall'imposta di bollo**.

Il Decreto dispone anche, all'articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per determinati soggetti.

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019

sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail.

In allegato, trasmettiamo la circolare della Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza di analisi del Decreto liquidità.

[Decreto Legge n. 23/2020 "Decreto liquidità"](#)

PRESENTAZIONE DOMANDE DI CIGD E TRATTAMENTO DEI DATI

Regione Lombardia informa che, a seguito di ulteriori approfondimenti in materia di protezione dei dati personali, sono state previste **semplificazioni procedurali** per agevolare la **presentazione** delle **domande di Cassa integrazione in deroga**.

Al riguardo, Regione Lombardia precisa che:

- non deve essere compilato e caricato a sistema il documento sul trattamento dei dati;
- il [documento](#), sottoscritto dal datore di lavoro, di nomina del consulente quale responsabile del trattamento dati sarà tenuto agli atti da parte del datore di lavoro e del soggetto delegato.

Restano salvi i documenti di nomina del trattamento dei dati precedentemente acquisiti dal sistema. [Apri link](#)

LA MAPPA DELLE REGOLAMENTAZIONI REGIONALI PER LA CASSA IN DEROGA

L'ANPAL ha predisposto un documento, quotidianamente aggiornato, contenente tutte le misure regionali di sostegno al reddito e al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), adottate per contenere gli effetti sul tessuto economico ed occupazionale causati dall'epidemiologia da COVID-19. [Apri link](#)

ASSEGNI FAMILIARI ANCHE PER LAVORATORI TUTELATI DA FIS

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che, nell'ottica di tutelare tutti i cittadini, nel prossimo decreto aprile verrà riconosciuto il diritto agli **assegni per il nucleo familiare anche ai lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS)**, al momento esclusi dal percepimento degli stessi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI ANCHE AI LAVORATORI ASSUNTI DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 17 MARZO 2020

L'articolo 41 del D.L. n. 23/2020 ha **ampliato** la **platea** dei **lavoratori beneficiari** dei trattamenti di CIGO, FIS e CIGD, previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, anche ai **lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.

Al riguardo, l'Inps, con messaggio n.1607 del 14 aprile c.a., ha precisato che le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale", sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale", possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, che originariamente non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione a sostegno del reddito. [Apri link](#)

REGIONE LOMBARDIA, ABI E PARTI SOCIALI SOTTOSCRIVONO L'ACCORDO PER IL FONDO DI GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE

Regione Lombardia, Parti Sociali e la Commissione Regionale Lombardia di Abi hanno definito un Protocollo d'intesa per la costituzione di un **Fondo di anticipazione sociale 2020** a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Con delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 3041 del 15 aprile è stato approvato il Protocollo e istituito il Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 5.524.000 €.

In sintesi i punti principali dell'iniziativa:

- viene avviata **a supporto** della Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020 sottoscritta da Governo, ABI e Parti sociali lo scorso 30 marzo (Lavoronews n. 44 del 31 marzo);
- si rivolge ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a partire dal 23 febbraio 2020, **occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia**, per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda e la ricezione delle indennità erogate dall'INPS;
- l'anticipazione è attivabile nella previsione di **pagamento diretto da parte dell'INPS** dei trattamenti di integrazione salariale di CIGO, FIS e CIGD;
- il **Fondo anticipazione Sociale 2020** interviene **a garanzia** delle richieste di anticipazione sociale attivate dai lavoratori ai sensi e con le modalità previste dalla Convenzione Nazionale;
- gli istituti bancari provvederanno all'erogazione dell'anticipazione, ove ne sussistano i requisiti, applicando condizioni di massimo favore che tengano in considerazione la particolare finalità sociale dell'Iniziativa e dell'istituzione del Fondo;
- con apposito Avviso pubblico verranno rese note le condizioni alle quali gli istituti bancari potranno accedere al Fondo, **ivi comprese le anticipazioni erogate per le ipotesi di riduzione non a zero ore**;
- le banche favoriscono il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto delle misure di "distanziamento sociale";

- al Protocollo ha aderito anche [Fondazione Welfare Ambrosiano](#) attraverso la messa a disposizione dei propri strumenti operativi.

MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

Ai sensi della Convenzione nazionale l'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a **1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore** (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Si allega l'elenco delle [banche aderenti](#) all'iniziativa nazionale aggiornato al 16 aprile.

Regione Lombardia ha riassunto le procedure da seguire nel volantino allegato "**Come funziona l'Anticipazione della Cassa Integrazione**".

Per approfondire vai alla [seguinte pagina](#).

[Delibera Regione Lombardia n. 3041 del 15 aprile 2020 e Protocollo Fondo anticipazione sociale 2020](#)

[Come funziona l'anticipazione sociale 2020](#)

REGIONE LOMBARDIA - PUBBLICATI I PRIMI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Regione Lombardia ha predisposto una pagina, nel proprio sito, nella quale sono pubblicati i **decreti firmati per la concessione del trattamento di Cassa integrazione in deroga**. I decreti sono stati trasmessi all'Inps per il pagamento ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale. Le aziende potranno controllare lo stato di ogni singola pratica nel sito [GEFO](#), nell'icona a forma di libro presente in ciascuna domanda.

I decreti saranno inoltre consultabili nella pagina "Ammortizzatori sociali emergenza COVID", [sezione "CIGD - Cassa Integrazione Guadagni in deroga"](#), del nostro sito. [Apri link](#)

POSTE ITALIANE ANTICIPANO IL TRATTAMENTO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Poste Italiane comunica che i propri clienti BancoPoste e PostePay Evolution potranno contare sull'**anticipo della Cassa integrazione Ordinaria e in deroga** con relativo accredito dello stipendio. Per poter usufruire dello strumento occorrerà presentare un'apposita richiesta. Poste Italiane, con questa iniziativa, intende offrire un sostegno concreto ai lavoratori destinatari di uno dei trattamenti di integrazione salariale ordinario o in deroga per aiutarli ad affrontare le esigenze economiche durante l'emergenza Covid-19. Come già previsto dal Decreto "Cura Italia", le somme saranno erogate dall'Inps e, nel caso di Poste, saranno anticipate in partnership con BNL Finance. Per poter usufruire dell'anticipazione della Cassa integrazione ordinaria o in deroga occorrerà presentare una domanda online tramite il [sito internet di Poste Italiane](#) dal quale è possibile scaricare il modulo necessario e la guida di istruzione. Una volta inviata la richiesta, Poste estinguerà le anticipazioni concesse non appena l'Inps erogherà i trattamenti. [Apri link](#)

MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE CIGD

L'ABI - Associazione Bancaria Italiana, con circolare prot. n. 789 del 23 aprile c.a., comunica che per richiedere alla banca l'**anticipazione** del trattamento di **Cig in deroga** (Lavoronews n. 61/2020), **non è necessario** che il lavoratore presenti il **modello SR41**, trasmesso all'Inps dal datore di lavoro per rendicontare le ore effettive di cassa, nonché per comunicare i dati per il pagamento diretto da parte dell'istituto. Tale modello è sostituito da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall'azienda contenente l'impegno di indicare nel modello SR41 gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l'anticipazione e l'Inps verserà l'integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell'istituto di credito. [Apri link](#)

MODALITÀ DI ANNULLAMENTO DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Regione Lombardia segnala che, in considerazione dell'elevato numero di richieste di annullamento di domande di cassa in deroga, dal 24 aprile è stata **attivata una specifica funzione per l'annullamento della domanda inviata erroneamente.**

A seguito dell'aggiornamento del sistema informativo [Gefo](#), gli utenti non dovranno più trasmettere le richieste di annullamento tramite PEC ma seguire tale procedura:

- accedere dal menu al proprio "dossier domande";
- cliccare sul numero in corrispondenza della colonna "Istruttoria";
- vengono visualizzate le domande;
- sotto la colonna "azioni" è visibile l'icona per annullare.

INDICAZIONI INPS SU SOSPENSIONE VERSAMENTI

L'Inps, con messaggio n. 1754 del 24 aprile c.a., ha fornito indicazioni relative alla **sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) (Lavoronews n. 56/2020).

Destinatari di tale sospensione sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 e/o nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (art. 18, commi 1 e 2);
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019, in caso di riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 e/o di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (art. 18, commi 3 e 4).

La sospensione potrà operare disgiuntamente per il solo mese di marzo 2020, per il solo mese di aprile 2020 ovvero per entrambi i mesi.

La sospensione, introdotta con il Decreto Liquidità si applica, inoltre, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, per i quali non sussiste il requisito della diminuzione del fatturato.

Le aziende mediante l'esposizione dei relativi codici di sospensione, all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del D.L. n. 23/2020. Conseguentemente, l'Istituto provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".
[Apri link](#)

ASPETTI CONTRIBUTIVI ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'UNIEMENS

L'Inps, con messaggio n. 1775 del 27 aprile c.a., fornisce chiarimenti relativamente agli **aspetti contributivi** cui sono tenute le **aziende autorizzate alle integrazioni salariali** e le **istruzioni operative nei casi di pagamento a conguaglio o diretto**.

In particolare, l'Istituto precisa che:

- i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o di assegno ordinario, per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, così come non è dovuto nei casi di integrazione salariale in deroga, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile;
- durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale. Le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario.

Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall'articolo 15 del D.L. n. 9/2020 e dall'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l'erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Istituto.

Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello "SR41", finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione. Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l'indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello "SR41".

In presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni. [Apri link](#)

RIPARTIZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DELLE RISORSE PER LA CIG IN DEROGA

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia, con Decreto Interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020, ha provveduto ad **assegnare la seconda tranche dei fondi per la cassa integrazione in deroga**, previsti dall'articolo 22 del D.L. n. 18/2020 (Lavoronews n. 28/2020).

Il decreto assegna a Regione Lombardia € 340.653.676 di euro su un totale di € 1.698.036.112 euro quale seconda tranche delle risorse disponibili. In questa seconda ripartizione sono stati anche destinati complessivamente 241 milioni aggiuntivi a Lombardia, per la somma di 117.180.556 di euro, Veneto ed Emilia Romagna dove l'impatto sulle attività produttive in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare più significativo.

Per le aziende multilocalizzate, il limite entro il quale possono essere adottati decreti di concessione del trattamento da parte del Ministero è incrementato di ulteriori 181.963.888 di euro per l'anno 2020.

[Apri link](#)

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI UNDER 35

L'Inps, con circolare n. 57 del 28 aprile c.a., ha fornito indicazioni in merito alla fruizione dell'**esonero contributivo** per le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, effettuate negli anni 2019 e 2020, di **giovani fino a 35 anni di età** ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

La misura dell'incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

L'Istituto, in particolare, esamina i seguenti aspetti:

- natura dell'esonero contributivo;
- datori di lavoro beneficiari;
- rapporti di lavoro incentivati;
- condizioni per il diritto all'esonero contributivo;
- compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione;
- assetto e misura dell'incentivo;
- funzionalità volte ad agevolare l'accertamento dei requisiti in capo al lavoratore;
- modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.

[Apri link](#)

RAPPORTO TRA MALATTIA E CIG, FIS E CIG IN DEROGA

L'Inps, con messaggio n. 1822 del 30 aprile c.a., riepiloga le disposizioni vigenti in materia di rapporto intercorrente tra i diversi **trattamenti di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) e l'indennità di malattia**. L'Istituto riconferma le indicazioni contenute nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS). Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga. Le indicazioni previste dalle citate circolari non hanno subito modifiche, pertanto, le stesse continuano a trovare applicazione anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell'emergenza epidemiologica per COVID-19.

Nello specifico, la circolare n. 197/2015, per **CIG e CIGD**, prevede che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

Se l'intervento di cassa integrazione è a orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

La circolare n. 130/2017, in materia di **FIS**, prevede, per l'assegno ordinario, che se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia. [Apri link](#)

ISTRUZIONI INAIL PER LA RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19

L'Inail fornisce ulteriori istruzioni operative aggiornate per la **ripresa degli adempimenti sospesi a causa del Covid-19**.

Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18/2020 ha abrogato il D.L. n. 9/2020, disponendo che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge e ha interamente sostituito l'articolo 61, riformulandone il testo.

All'articolo 61, comma 2, sono stati inseriti, alla lettera a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e alla lettera s) gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Per gli adempimenti, si conferma che i soggetti previsti dalle predette norme usufruiscono della sospensione dei seguenti termini, la cui scadenza era fissata al 2 marzo 2020:

- il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020;
- il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019), unitamente alla relativa documentazione probante;
- il termine per la presentazione della documentazione probante l'attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019, riferita alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione di cui sopra, presentata entro la data del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell'impresa di versare in oggettiva difficoltà nel produrre la suddetta documentazione probante.

Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio "Alpi online", mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione".

I servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione" sono disponibili nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 20 maggio 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, tra il 3 giugno e il 19 giugno 2020.

L'apertura dei due predetti servizi online, rispetto alle precedenti disposizioni Inail, è stata differita di due giorni, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi. Gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione, senza inoltrare contestualmente il modulo di sospensione.

Ambito applicativo della sospensione (articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 18/2020). Integrazione alla circolare 11/2020

La sospensione in esame si applica anche ai premi dovuti all'Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall'autoliquidazione 2019/2020. La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. L'Inps e l'Inail comunicano all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti che hanno effettuato tale sospensione e quest'ultima comunica ai predetti istituti l'esito dei riscontri.

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire della sospensione beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese. E' necessario che i beneficiari comunichino all'Inail, tramite PEC, di avere i requisiti per la sospensione. [Apri link](#)

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nuova FAQ inerente gli obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel periodo di emergenza da Covid-19.

Il Ministero del Lavoro precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da Covid-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, **la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa**. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, il Ministero "ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti". [Apri link](#)

TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONTESTO LAVORATIVO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il Garante della Privacy ha pubblicato, sul proprio sito internet, le FAQ aggiornate relative al **trattamento dei dati personali durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

Tra i vari ambiti presi in esame vi è anche il trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitari.

In particolare:

- non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro;
- il datore di lavoro può richiedere informazioni sullo stato di salute dei lavoratori, anche mediante autocertificazione;

- in capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti";
- i datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus al RLS;
- il datore di lavoro non può rendere nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori. [Apri link](#)

DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PRESENTATE CON PERIODI FINO AL 31 AGOSTO 2020

Regione Lombardia segnala che le domande di CIGD che prevedono un periodo di cassa in deroga fino al 31 agosto 2020 ma che superano le 13 o le 22 settimane (per la zona rossa) per ciascuna azienda non possono essere autorizzate, in quanto la norma ha inteso assegnare ai datori di lavoro e non ai singoli lavoratori il periodo di sospensione. Sono state riscontrate due tipologie di domande.

1a tipologia

Domande che presentano una data di fine CIGD al 31 agosto ma nelle quali è stato richiesto per i lavoratori un periodo di sospensione di durata inferiore a tale data.

Esempio: data inizio CIG in domanda: 02/03/2020 data fine CIG in domanda: 31/08/2020
Tot. Settimane: 27 ma per ciascun lavoratore sono state inserite le seguenti date: data inizio CIG: 02/03/2020 data fine CIG: 22/05/2020 Tot. Settimane: 12.

Poiché si tratta di un'incoerenza formale, in tal caso, al fine di ottimizzare il procedimento e permettere decretazioni in tempi rapidi senza modificare la volontà espressa dall'azienda, Regione, varierà d'ufficio la sola data di fine CIGD della domanda inserendo, come data di fine cassa, quella prevista per i lavoratori, sempre che le ore richieste non superino il massimale INPS (nell'esempio le ore massime previste per le 12 settimane).

2a tipologia

Domande in cui i periodi di CIGD dei lavoratori sono programmati e differenziati nell'arco del periodo richiesto ad es. fino al 31/08/2020 ma superano di fatto le settimane previste dalla normativa.

Al fine di ottimizzare il procedimento e permettere decretazioni in tempi rapidi - compreso l'invio dei decreti e dei relativi flussi telematici ad INPS - si suggerisce di annullare le domande e ripresentarle.

Il procedimento si concluderà in pochissimi giorni. Nei prossimi giorni, per facilitare tali operazioni, il sistema informativo sarà implementato di una funzionalità che permette di duplicare la domanda errata e apportare le modifiche necessarie. Nelle more dell'implementazione è comunque possibile annullare la domanda e ripresentarne una o più, tenendo conto che i soggetti abilitati troveranno già a sistema le anagrafiche dei lavoratori interessati.

Qualora permanesse l'esigenza di programmare i periodi di CIGD ad es. fino al 31/08/2020, è possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 o 22 settimane (9 per i lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020). [Apri link](#)

RIEPILOGO DECRETI DI AUTORIZZAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Regione Lombardia comunica che la pagina relativa agli ammortizzatori sociali, nella quale sono pubblicati i decreti firmati per la concessione del trattamento di Cassa integrazione in deroga, è stata aggiornata e comprende ora anche un **elenco riepilogativo delle domande decretate**. [Apri link](#)

NUOVO TENTATIVO DI TRUFFA AGLI UTENTI INPS

L'Inps segnala che è in corso un **nuovo tentativo di truffa**, tramite email di phishing, finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati della carta di credito.

La falsa motivazione addotta è che il numero della carta di credito sarebbe necessario per ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. L'Istituto invita tutti gli utenti a ignorare tutte le email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell'Inps. Inoltre, l'Inps ribadisce che non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili e che tutte le informazioni sulle prestazioni rese sono consultabili accedendo al portale www.inps.it.

[Apri link](#)

NUOVE DISPOSIZIONI PIANI FORMATIVI FOR.TE.

Il Fondo For.Te., informa che, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive adottate dalle Autorità competenti, in riferimento ai **Piani formativi in corso di realizzazione**, sono state **adottate nuove disposizioni** ad integrazione delle misure già previste.

Le nuove misure rispondono alla necessità di:

- favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori agli interventi formativi, pur se colpiti direttamente dalla situazione emergenziale;
- agevolare la realizzazione degli stessi interventi derogando ad alcuni dei vincoli imposti dagli Avvisi e dalle procedure straordinarie adottate dal Fondo;
- riconoscere l'importanza che rivestono le competenze specifiche riferite alle misure di sicurezza e di prevenzione sui luoghi di lavoro in tema COVID_19;
- garantire le risorse dei Conti Individuali Aziendali e di Gruppo (CIA e CdG), prorogandone la scadenza.

[Apri link](#)

I DATI DEL MINISTERO DEL LAVORO RELATIVI AI LAVORATORI ATTIVI IN MODALITÀ SMART WORKING

Il Ministero del Lavoro ha diffuso i dati relativi all'attivazione di contratti di **smart working derivante dall'emergenza Covid-19**, la quale ha comportato un radicale e repentino ripensamento dell'organizzazione del lavoro in nome della tutela della salute delle persone all'interno di aziende. Alla data del 29 aprile, complessivamente risultano 1.827.792 i lavoratori attivi in [modalità smart working](#), di questi, ben 1.606.617 sono stati attivati a seguito delle norme sull'emergenza epidemiologica. [Apri link](#)

LE FAQ DI REGIONE LOMBARDIA RELATIVE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

Regione Lombardia ha pubblicato le **FAQ**, aggiornate al 5 maggio, relative alla **Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)**, strumento reintrodotta nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le domande riguardano i seguenti aspetti:

- stato avanzamento domanda di CIGD;
- ambito applicazione CIGD;
- problematiche di natura tecnico/informatico profilazione dell'azienda;
- presentazione della domanda di CIGD;
- tempistiche;
- informativa OO.SS. e accordo sindacale;
- trattamento dei lavoratori;
- erogazione della CIGD;
- trattamento dei dati.

[FAQ](#)

RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU PREMIO AI DIPENDENTI E POLIZZE RISCHIO COVID-19

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio c.a., ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle misure introdotte dal "Decreto Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) (Lavoronews n. 72/2020) e del "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020) (Lavoronews n. 56/2020), per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'Agenzia ha precisato che i **premi** versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di **polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19**, possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del T.U.I.R. e, pertanto, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.**

Inoltre, rispetto al premio di 100 euro, spettante ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno lavorato in sede, l'Agenzia evidenzia che:

- nel calcolo del **limite reddituale** di euro 40 mila deve essere considerato **esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria** IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
- il calcolo del **limite reddituale** di euro 40 mila deve essere **effettuato sul reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito** indipendentemente dalla circostanza che il dipendente abbia fruito dell'agevolazione fiscale spettante ai lavoratori impatriati per il rientro in Italia;
- **non spetta** ai lavoratori che svolgono l'**attività lavorativa all'estero.**

[Apri link](#)

RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Regione Lombardia informa che, all'interno del portale GEFO, nella sezione dedicata alle singole domande, è stata **rilasciata la funzionalità "duplica"** che permette di accelerare i tempi di presentazione o ripresentazione delle domande (Lavoronews n. 78/2020). Tale funzionalità è particolarmente importante per le domande che non hanno superato i controlli istruttori in quanto hanno previsto un periodo di cassa superiore a quello previsto dalla legge. Pertanto, le aziende, dopo aver apportato le dovute correzioni, potranno ripresentare le domande in modo più agevole. [Apri link](#)

GESTIONE DEGLI IBAN NON CORRETTI O NON VALIDATI PER IL PAGAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L'Inps, con messaggio n. 1904 del 7 maggio c.a., informa che, nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto, tra cui la Cigd, sono stati riscontrati casi in cui non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l'IBAN indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (modello SR41). Pertanto, l'Istituto, nei casi di **IBAN non corretti o non validati** dal circuito bancario o di Poste Italiane (codice fiscale associato all'IBAN diverso da quello del beneficiario della prestazione), procede alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto sul modello SR41, ed il **pagamento avverrà mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane**. Il lavoratore interessato riceverà notifica di pagamento e di liquidazione da POSTEL tramite SMS.

[Apri link](#)

CONFCOMMERCIO - PROCEDURE DI SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Confcommercio ha riepilogato le **procedure** da seguire **per la sanificazione degli ambienti di lavoro**, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e da quelle contenute nei Protocolli sulla sicurezza.

[Apri link](#)

CONFCOMMERCIO - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE IMPRESE

Confcommercio, con l'avvio della Fase 2, ha elaborato alcune **linee guida per la riapertura delle imprese** del commercio al dettaglio, della ristorazione, del turismo e dei servizi.

Tra le linee guida contenute nel documento:

- fornitura di dispositivi di protezione individuale e adozione di misure organizzative, come smart working o turni di lavoro, per ridurre al minimo le presenze e garantire il distanziamento tra lavoratori e rispetto a terzi (es. clienti, fornitori, ecc.);
- individuazione della procedura da seguire, rispondente alle disposizioni di igiene pubblica, in caso di sintomi da Coronavirus per lavoratori o terzi presenti nel luogo di lavoro;
- esposizione in azienda di tutte le informazioni, procedure e misure igienico-sanitarie e comportamentali per essere conosciute da lavoratori e terzi che accedono ai luoghi di lavoro.
- presenza sul luogo di lavoro di adeguati sistemi per il lavaggio e la disinfezione delle mani e la distinzione tra pulizia e igienizzazione degli ambienti, affidata direttamente agli imprenditori, rispetto alla sanificazione prevista soltanto in specifici casi.

[Linee guida per la riapertura delle imprese](#)

[Apri link](#)

TUTORIAL PER LA RISCOSSIONE PRESSO POSTE ITALIANE DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A PAGAMENTO DIRETTO

L'Inps ha previsto che, qualora nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa), il pagamento con accredito su conto corrente non vada a buon fine, causa IBAN non corretti o non validati dal circuito bancario o di Poste Italiane, lo stesso avverrà mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane (Lavoronews n. 82). Al riguardo, l'Istituto ha predisposto un tutorial su come riscuotere la prestazione presso Poste Italiane. [Apri link](#)

INAIL DOSSIER SPECIALE COVID - 19

L'Inail, al fine di rendere più fruibili i contenuti delle misure adottate dal governo e le indicazioni delle autorità sanitarie volte a evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, ha pubblicato, nel proprio sito internet, il **dossier "Speciale COVID-19"**. Nel documento viene ribadito che le infezioni da Covid-19, avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro così come i casi di contagio avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Per quanto attiene, invece, alle misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, il dossier rimanda al documento tecnico elaborato dall'Istituto (Lavoronews n. 69/2020). [Apri link](#)

RIFINANZIATO IL "FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA" ED ESTESO AI LAVORATORI INTERMITTENTI

L'art. 44 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un'indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro (Lavoronews n. 47/2020).

Con il Decreto Interministeriale n. 10 del 4 maggio 2020 viene previsto il **rifinanziamento del "Fondo per il reddito di ultima istanza"**, fissando, nella misura di 220 milioni di euro, la quota parte del Fondo da destinarsi al sostegno del reddito dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 non coperti da altre misure ed **estesa** la prestazione ad **ulteriori categorie** di lavoratori, **tra cui i lavoratori intermittenti**.

Nello specifico, lo stanziamento di tali risorse risulta finalizzato all'erogazione di un'**indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro**, in favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno subito la cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva nonché iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il godimento di tali indennità è subordinato alle seguenti condizioni:

- non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente,
- non essere titolari di pensione.

Inoltre, il D.I. n.10/2020 stabilisce l'incremento, da 200 a 280 milioni, dello stanziamento delle risorse destinate alle indennità disciplinate, per il mese di marzo 2020, in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, le cui modalità di erogazione sono contenute nel Decreto Interministeriale del 28 marzo scorso (Lavoronews n. 47/2020). [Apri link](#)

REPORT SUI CONTAGI SUL LAVORO DA COVID-19 DENUNCIATI ALL'INAIL

L'Inail, attraverso un nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, diffonde i dati sulle **denunce da Covid-19**, alla data del 4 maggio 2020. Il documento esamina l'individuazione dei casi, il periodo di osservazione e il contesto nazionale. Le statistiche elaborate hanno il fine di dare conoscenza quantitativa e qualitativa del fenomeno Coronavirus in termini di denunce pervenute all'Istituto alla data del 4 maggio 2020. [Apri link](#)

CONCILIAZIONI DELLE VERTENZE INDIVIDUALI IN MODALITÀ DI COMPARIZIONE SPONTANEA DA REMOTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL hanno sottoscritto un verbale di intesa volto alla **riattivazione, in modalità telematica da remoto, della Commissione di conciliazione delle vertenze individuali dei lavoratori dipendenti** nella modalità di comparizione spontanea (art. 39, comma 9, CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 30 luglio 2019 - art. 2113 c.c. - artt. 410 e segg. c.p.c.).

Le Parti, in considerazione:

- dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 che sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative
- dei provvedimenti governativi succedutisi e, da ultimo, il DPCM 24 Aprile, art. 1, comma 7, lettera t) il quale dispone che: "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto"

hanno concordato che quanto previsto dall'art. 39 (Procedure) comma 9 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla "comparizione spontanea", ai fini della conciliazione delle controversie, possano essere svolte anche in **modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma 4 del c.c. e 410 e segg. c.p.c..**

Le aziende interessate alle conciliazioni possono inviare una comunicazione alla Segreteria della Commissione Paritetica (sindacale@unione.milano.it) indicando: ragione sociale e P.IVA, oggetto della conciliazione, riferimento contatto aziendale (nome, mail e recapito telefonico), nominativo del lavoratore.

[Verbale di intesa](#) | [Regolamento della Commissione di conciliazione delle vertenze individuali](#)

CONCILIAZIONI DELLE VERTENZE INDIVIDUALI NELLA MODALITÀ DI COMPARIZIONE SPONTANEA DA REMOTO PER I DIRIGENTI

Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto un verbale di intesa volto alla **riattivazione, in modalità telematica da remoto, della Commissione di conciliazione delle vertenze individuali dei dirigenti** nella modalità di comparizione spontanea (art. 32, comma 9, CCNL Dirigenti Terziario, Distribuzione e Servizi - art. 2113 c.c. - artt. 410 e segg. c.p.c.).

Le Parti, in considerazione:

- dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 che sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative
- dei provvedimenti governativi succedutisi e, da ultimo, il DPCM 24 Aprile, art. 1, comma 7, lettera t) il quale dispone che: "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto"

hanno concordato che quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del CCNL Dirigenti Terziario, Distribuzione e Servizi, con particolare riferimento alla "comparizione spontanea", ai fini della conciliazione delle controversie, possano essere svolte anche in **modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma 4 del c.c. e 410 e segg. c.p.c.** Le aziende interessate alle conciliazioni possono inviare una comunicazione alla Segreteria della Commissione Paritetica (sindacale@unione.milano.it) indicando: ragione sociale e P.IVA, oggetto della conciliazione, riferimento contatto aziendale (nome, mail e recapito telefonico), nominativo del lavoratore.

[Verbale di intesa](#) | [Regolamento della Commissione di conciliazione delle vertenze individuali](#)

REGIONE LOMBARDIA: DAL 18 MAGGIO OBBLIGATORIO RILEVARE LA TEMPERATURA DEI LAVORATORI PRIMA DI ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO

Regione Lombardia, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione adottando misure più restrittive di prevenzione igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con Ordinanza n. 546 del 13 maggio c.a., ha adottato **ulteriori misure, valide dal 18 al 31 maggio 2020**, ad integrazione delle norme nazionali previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

In particolare, il provvedimento prevede le seguenti prescrizioni nei confronti dei datori di lavoro e precisamente:

- **il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato.** Tale previsione deve essere attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se **la temperatura** risulterà **superiore ai 37,5°**, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro **comunicerà tempestivamente tale circostanza**, tramite il medico competente di cui al D.L. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'**ATS territorialmente competente**, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi;
- è fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso.
- Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante;
- è fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Inoltre, è previsto che i protocolli di sicurezza anticontagio per le attività professionali (art. 1 lett. ii del DPCM 26 aprile 2020) devono tenere conto di quanto disposto da tale ordinanza. Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza in esame, resta salvo quanto previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Le disposizioni producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020. Ricordiamo che Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha [attivato una serie di convenzioni](#) che possono essere utili alle imprese per trovare le soluzioni più idonee, al fine di mettere in pratica le misure necessarie al contenimento dei rischi di contagio Covid-19, ivi inclusi i dispositivi e i sistemi per la rilevazione della temperatura. [Apri link](#)

INDICAZIONI INAIL PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

L'[Inail](#) ha realizzato, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, un documento tecnico contenente le prime **indicazioni** di carattere generale per favorire la **ripresa in sicurezza delle attività nel settore della ristorazione**. Il documento si articola in due parti, la prima dedicata all'analisi di contesto nello specifico settore di riferimento, mentre la seconda è focalizzata sulle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché su semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio. Il documento, in considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, suggerisce di:

- impartire un'informativa mirata, con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione;
- rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie.

Per il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, come, ad esempio, il personale addetto alla cassa, è previsto l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica e l'utilizzo di barriere di separazione.

La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. [Apri link](#)

IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ EFFETTUARE DIRETTAMENTE ESAMI DIAGNOSTICI SUI DIPENDENTI

Il Garante della Privacy ha aggiornato, sul proprio sito internet, le FAQ relative al trattamento dei dati personali durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare, il Garante ha precisato che il datore di lavoro può **richiedere l'effettuazione di test sierologici** ai propri dipendenti **solo se disposta dal medico competente**. Le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame. [Apri link](#)

L'INFORTUNIO SUL LAVORO PER COVID-19 NON È COLLEGATO ALLA RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

L'Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, con comunicato stampa precisa che **dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro**.

I presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono diversi. Queste **responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro**, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. [Apri link](#)

COMUNICAZIONI ALLE AZIENDE DEI CODICI CONGUAGLIO DA ESPORRE IN UNIEMENS PER I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L'Inps, con messaggio n. 1997 del 14 maggio c.a., evidenzia che per la corretta compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale, con causale Covid-19, anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione (Lavoronews n. 70/2020).

Al fine di agevolare le aziende nell'individuazione dei **codici da esporre**, l'Istituto ha previsto l'**invio di comunicazioni PEC** alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto "Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG", e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all'interno della sezione della denuncia Uniemens.

Inoltre, l'Inps ribadisce che per le imprese interessate agli adempimenti per i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello "SR41", finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione. Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice "LAVSTAT NR00" senza l'indicazione delle settimane e dell'evento figurativo. Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello "SR41". [Apri link](#)

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NELLA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Regione Lombardia, con comunicazione del 15 maggio c.a., in vista della ripresa delle attività produttive su tutto il territorio nazionale condizionatamente al rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, fornisce **indicazioni per lo svolgimento** di **tirocini** curricolari ed **extracurricolari** nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19. A partire **dal 18 maggio 2020 è possibile attivare nuovi tirocini**, curricolari ed extracurricolari, e **riattivare quelli sospesi** per emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni governative. Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali (Lavoronews n. 67/2020), integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

Pertanto, prima dell'attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

- la presenza, alla luce della normativa vigente, delle **condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa** che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino **adeguati livelli di protezione** per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto. Il soggetto promotore dovrà verificare la presenza dei requisiti sopra richiamati attraverso l'acquisizione di certificazioni/dichiarazioni da parte del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dall'Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020;

- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working). La modalità "a distanza" deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;
- consegna al tirocinante la dichiarazione dei giorni e l'orario di presenza in sede, per il periodo di durata del tirocinio, che consente anche di giustificare la mobilità del tirocinante per il tragitto necessario a raggiungere il luogo di lavoro per tutto il periodo residuo dell'emergenza sanitaria.

Ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 547/2020, punto 1.4 (Lavoronews n. 91/2020), le **imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività** possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763. [Apri link](#)

SITUAZIONE DOMANDE DI CIGD PRESENTATE E DECRETATE

Regione Lombardia informa che ad oggi sono **pervenute** poco più di **78.000 domande di cassa integrazione in deroga**, di cui **70.712 decretate**. Sul [sito istituzionale di Regione](#) è possibile consultare i decreti, divisi per mese di approvazione, e un documento unico riassuntivo. Restano da decretare poco più di 7.000 domande, la maggior parte delle quali presentano errori che non ne permettono la decretazione.

Gli **errori** possono essere ricompresi in **tre macrocategorie**:

1. **Domande con durate in settimane o giorni superiori a quelle consentite dalla legge**, anche con periodi sovrapposti. Si tratta di domande che ad esempio hanno "spalmato" la durata della cassa fino a luglio o agosto, ben oltre le 13 settimane; oppure domande che pur limitando la durata a 13 settimane hanno conteggiato 92 o 93 giorni (invece che 91 gg). In questi casi la Regione consiglia di annullare e ripresentare la domanda correttamente. Per queste domande sin dalle scorse settimane è stato pubblicato uno specifico [comunicato di chiarimento](#).

2. **Domande con durate di cassa integrazione corrette ma con un'anomala previsione di ore** (in genere molto bassa): ad esempio durata della cassa di 13 settimane ma durata complessiva di cassa di uno o più lavoratori inferiore a 40 ore. Non necessariamente si tratta di un errore, ma è stato verificato che, per molte, dopo la decretazione, l'azienda o il consulente richiedono immediatamente l'annullamento del decreto e la conseguente rettifica, ammettendo un errore di digitazione.
3. **Domande con durate di cassa integrazione corrette ma con ore eccedenti rispetto al periodo richiesto**: ad esempio durata della cassa dal 1 aprile al 31 maggio per 2 lavoratori ore di CIGD richieste 720, a fronte di ore 688 massimo concedibili con riferimento ai massimali INPS.

Regione Lombardia tra le [FAQ](#) pubblicate, inerenti la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) (Lavoronews n. 80/2020), relativamente al periodo temporale entro il quale può essere richiesta la domanda di CIGD e per quale periodo massimo ha precisato che la domanda di CIGD può essere richiesta a decorrere dal 23 febbraio 2020.

La data di fine CIGD non può superare la data del 31 agosto 2020.

La data di inizio CIGD deve corrispondere alla data in cui è intervenuta effettivamente la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa pertanto può corrispondere al 23 febbraio 2020 o essere successiva.

Nella domanda deve essere sempre indicato un periodo definito (da/a) ricompreso nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente.

Il periodo massimo di concessione della CIGD è commisurato alla tipologia di intervento richiesto:

- se al combinato disposto ex art. 15 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. 18/2020 il periodo massimo concedibile è di 3 mesi più 9 settimane pari a 22 settimane;
- se al combinato disposto ex art. 17 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. 18/2020 il periodo massimo concedibile è di 1 mese più 9 settimane pari a 13 settimane.

Pertanto, per entrambi i suddetti interventi, non è possibile richiedere un numero di settimane superiori a quelle indicate (es. non è possibile richiedere un periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 poiché le settimane in tal caso corrisponderebbero a 27).

È possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 settimane. Relativamente a ciascun periodo richiesto si conteggia il numero delle relative settimane.

[Apri link](#)

SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI TERRITORIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL VIRUS COVID - 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In data 18 maggio 2020, è stato **sottoscritto** tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL l'**Accordo Quadro per la costituzione dei Comitati Territoriali per la regolamentazione delle misure di contenimento e contrasto del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro**, in applicazione all'articolo 13 del Protocollo tra Parti sociali 24 aprile 2020, allegato al D.P.C.M. 26 aprile, nonché agli ultimi provvedimenti, D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e D.P.C.M. 17 maggio 2020. Le Parti hanno in tal modo voluto fornire, per le aziende che non abbiano costituito Comitati nelle proprie aziende, uno schema uniforme di costituzione dei Comitati territoriali, sotto forma di protocollo da adottare con l'indicazione delle funzioni dei diversi soggetti coinvolti, dando risalto e centralità alla bilateralità ed agli Organismi Paritetici per la Sicurezza, valorizzando altresì il ruolo di parti sociali "di prossimità". Tutto, per consentire alle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, di ripartire, o di continuare lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida richiamati nelle fonti normative citate.

Lo schema di accordo dovrà essere recepito a livello territoriale e pertanto ad oggi non dovrà essere inviata alcuna comunicazione di adesione. [Apri link](#)

LE FAQ DI REGIONE LOMBARDIA RELATIVE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) AGGIORNATE AL 18 MAGGIO

Regione Lombardia ha pubblicato le **FAQ, aggiornate al 18 maggio**, relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), strumento reintrodotta nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novità principale riguarda la seguente domanda:

D. Un'azienda iscritta al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), con attuali dipendenti superiori a 5 che non ha versato nei 6 mesi precedenti il FIS per la media occupazionale non superata dei 5 lavoratori, può richiedere l'intervento della CIGD oppure deve comunque presentare domanda di ammortizzatore sociale al Fondo?

R. L'azienda se iscritta al FIS deve presentare domanda di specifico ammortizzatore sociale direttamente al Fondo.

[Apri link](#)

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS

L'Inps, con circolare n. 59 del 16 maggio c.a., fornisce indicazioni in merito all'ambito di applicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha previsto ulteriori disposizioni relative alla **sospensione dei versamenti contributivi** a causa dell'emergenza COVID-19.

L'articolo, 18 del D.L. n. 23/2020, prevede, che i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato, del 33% o del 50 %, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite, rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d'imposta precedente. Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Le disposizioni in questione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Modalità di sospensione per aziende con dipendenti

Le aziende, mediante l'inserimento dei codici di sospensione all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, (articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

L'Istituto attribuisce il codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".

Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono quelli con scadenza legale nel periodo 1° aprile 2020 - 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva non assumendo rilievo, invece, le partite oggetto di sospensione contributiva.

Proroga al 16 aprile dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 23/2020, tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. [Apri link](#)

SOSPENSIONE DEI PREMI ASSICURATIVI INAIL

I Decreti Legge nn. 9 e 18/2020 hanno introdotto, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizioni riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 18 del D.L. n. 23/2020 ha disposto ulteriori sospensioni dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 e, all'articolo 21, il differimento al 16 aprile 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, già differiti al 20 marzo 2020.

Infine, la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, ha modificato gli articoli 61 e 78 e ha abrogato il D.L. n. 9/2020 disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

L'Inail, sulla base della legislazione vigente, nelle more della pubblicazione del decreto "Rilancio" e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni citate, con circolare n. 21 del 18 maggio c.a., fornisce, **indicazioni in merito alla sospensione dei premi assicurativi.**

Sospensione dei versamenti stabilita dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020

La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020 stabilita dall'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Per i versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020, sono confermate tutte le categorie di soggetti già previsti, tra cui le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, alle quali si aggiungono anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

La ripresa dei versamenti è prevista in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa dei versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, invece, deve avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 stabilita dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 9/2020 per i soggetti operanti nei Comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020

Per i comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti è dal 1° maggio fino al 31 maggio 2020.

Anche tali soggetti, per i quali la ripresa dei versamenti è stabilita a far data dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio 2020), anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici.

Integrazione alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11 - Ambito applicativo della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. n. 18/2020

Ad integrazione della circolare Inail 11/2020, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

La ripresa dei pagamenti deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Rimessione in termini dei versamenti disposta dall'articolo 21 del D.L. n. 23/2020 - Rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n.11

L'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 23/2020 stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del D.L. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Il predetto articolo 60 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.

Comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati

Gli interessati devono comunicare all'Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti.

In particolare, per le sospensioni di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l'Agenzia delle entrate.

A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l'operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore. [Apri link](#)

TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO

L'Inail, con la circolare n.13/2020, ha fornito indicazioni sull'applicazione dell'art.42, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che - com'è noto - hanno creato numerose preoccupazioni nel mondo imprenditoriale. Anche a seguito delle criticità rappresentate dalla Confederazione, l'Istituto ha modificato il precedente orientamento. L'Istituto rende noto, in particolare, che i criteri applicati per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

La tutela INAIL

La norma citata ha chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come per tutte le infezioni da agenti biologici contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro.

L'art.42 dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (qualora il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

Il Legislatore ha escluso, inoltre, qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 (in occasione di lavoro) sulla misura del premio pagato dal datore di lavoro, in quanto tali eventi non sono direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro stesso al pari degli infortuni in itinere e, quindi, non comportano maggiori oneri per le imprese.

L'accertamento dell'infortunio da contagio da SARS-Cov-2

Dai principi adottati dall'INAIL sull'accertamento dell'infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati.

L'istituto deve sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell'Istituto.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro", che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento del diritto alle prestazioni INAIL non può essere rilevante in sede penale, visto il principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero.

Neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare per il riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, in quanto è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo.

La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso del COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali (articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33).

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non basta per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile negli ambienti di lavoro il rischio zero.

Regresso

L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, come è noto, la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato debba risponderne in base al codice civile. La predetta attivazione da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da SarsCov-2. Tale azione presuppone inoltre anche l'imputabilità, quantomeno per colpa, della condotta che ha causato il danno. In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida (articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33), sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI PER IL MESE DI APRILE SENZA NUOVA DOMANDA

L'Inps, con [comunicato stampa](#) del 21 maggio c.a., informa che le categorie di lavoratori indicate nel D.L. n. 18/2020, tra cui lavoratori autonomi, collaboratori, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno già percepito l'[indennità COVID-19 \(bonus 600 euro\)](#) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l'indennità 600 euro di **aprile senza presentare nuova domanda**, come previsto dal D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.

I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica. Il secondo pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione "Pagamenti" del [Fascicolo previdenziale del cittadino](#) (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci "Prestazioni>Pagamenti". Coloro che hanno già presentato la domanda possono comunque accedere al [servizio indennità COVID-19](#) con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato) per la consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare, come indicato nel tutorial aggiornato.

Entro la fine del mese sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l'invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

[Apri link](#)

LE INDICAZIONI MINISTERIALI PER SPOSTAMENTI E RIAPERTURA ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 32956 del 19 maggio c.a., rivolta ai Prefetti, fornisce indicazioni per l'applicazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 33/2020 (Lavoronews n. 90/2020) e dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 (Lavoronews n. 91/2020) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 33/2020 hanno validità dal 18 maggio al 31 luglio 2020 mentre quelle dettate dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 hanno efficacia dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020. In particolare, dal **18 maggio, le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. È comunque previsto che, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, possano essere adottate misure limitative delle attività economiche e produttive con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19/2020 o, nelle more della loro adozione, con provvedimenti delle Regioni.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento stabilisce che le **violazioni delle disposizioni** del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello relativo all'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 codice penale), con la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020, tuttora in corso di conversione in legge.

Inoltre, se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. [Apri link](#)

OSSERVATORIO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: I DATI DI APRILE 2020

L'Inps ha diffuso i dati sulle ore di Cassa Integrazione autorizzate ad **aprile 2020**.

Lo scorso mese sono state autorizzate oltre 772 milioni di ore, il 98% delle quali ha la causale emergenza sanitaria Covid-19 cui si aggiungono 85 milioni di ore di fondi integrativi, cifra di poco inferiore alla CIG autorizzata nel complesso del triennio 2017-2019. [Apri link](#)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E FIS

L'Inps, con messaggio n. 2183 del 26 maggio c.a., fornisce indicazioni sul termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

In particolare, il D.L. n. 34/2020 (Lavoronews n. 95/2020) ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all'articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l'istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l'articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 modificando l'articolo 19 del D.L. n. 18/2020 fissa al **31 maggio** il **termine entro cui presentare le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**. Per le istanze trasmesse oltre la data del 31 maggio, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

L'Istituto precisa che il **nuovo e più ridotto termine** di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano **esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta** di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020). [Apri link](#)

INDICAZIONI INPS PER L'AMPLIAMENTO DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L'Inps, con messaggio n. 2162 del 25 maggio c.a., fornisce le prime istruzioni operative in relazione alla modalità di **sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti** previsti dalla Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), e dal D.L. n. 34/2020 (Rilancio).

Con la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 sono stati introdotti, tra i soggetti elencati dall'articolo 61 del citato decreto e beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, gli "esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite".

Inoltre, il combinato disposto degli articoli 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies, del citato Decreto Legge, nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 27/20, ha introdotto la **sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico** con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge n. 27/2020, al 15 luglio 2020 compreso.

Alle aziende "esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite", sarà attribuito il codice di autorizzazione "7L", avente il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61" mentre per le imprese del settore florovivaistico sarà attribuito il codice di autorizzazione "7S", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020". [Apri link](#)

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE N. 19/2020 RELATIVO ALLE MISURE INTRODOTTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, è stata pubblicata la legge n. 35/2020 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Una delle novità più rilevanti riguarda l'articolo 4 "Sanzioni e controlli".

La disposizione riveste particolare importanza poiché, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del D.L. n. 33/2020 (Lavoronews n. 90/2020), le **violazioni** alle **disposizioni nazionali e regionali** emanate in attuazione del medesimo decreto e del DPCM del 17 maggio, sono punite con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1000**. L'articolo prevede che non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Tuttavia, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo.

Il comma 2, della disposizione in esame prevede che si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria** della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni** per le violazioni che riguardano le seguenti attività ricreative, commerciali o professionali individuate alle seguenti lettere:

- i) (chiusura cinema, teatri, discoteche, ecc.);
- m) (chiusura palestre, piscine, ecc.);
- p) (sospensione corsi professionali, ecc.);
- u) (sospensione attività commerciali, o ingrosso ecc.);
- v) (sospensione attività di somministrazione, ecc.);
- z) (sospensione di altre attività d'impresa o professionali, ecc.);
- aa) (limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati).

All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.

Inoltre, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria, riportata al comma 1 è raddoppiata e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni).

INDICAZIONI INAIL PER LA RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Inail, con circolare n. 23 del 27 maggio c.a., fornisce indicazioni per la ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e per il documento unico di regolarità contributiva, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). I **versamenti** sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Tali termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020. I documenti unici di regolarità contributiva (**DURC**) che riportano come "Scadenza validità" una **data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 hanno validità fino al 15 giugno 2020**. Attraverso la funzione "Consultazione" presente nel servizio online, pertanto, oltre ai Durc online in corso di validità, sono disponibili quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. [Apri link](#)

[Tabella riepilogativa ripresa versamenti](#)

POSTE ITALIANE E ANTICIPO DEL TRATTAMENTO CIGD

Regione Lombardia segnala che a breve verrà sottoscritta un'Intesa con Poste italiane per facilitare un **anticipo forfettario di 1.400 euro** del trattamento di **cassa integrazione guadagni in deroga** ai **correntisti BancoPoste** e **possessori** di carta prepagata **PostePay Evolution**.

L'iniziativa di Regione Lombardia e Poste italiane si aggiunge alla convenzione per l'anticipazione sociale del 30 marzo (Lavoronews n. 44/2020) e al Fondo anticipazione sociale 2020 attivato su iniziativa di Regione Lombardia.

Poste verificherà che la domanda di cassa in deroga sia stata decretata da Regione mediante le informazioni presenti sul sito regionale. [Apri link](#)

ACCORDO SULL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL FIRR PER EMERGENZA COVID-19

Sottoscritto, in data 25 maggio c.a., tra le Organizzazioni delle aziende mandanti - Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Cna, Casartigiani, CLAAI e le rappresentanze di categoria degli agenti, sottoscrittrici degli Accordi economici collettivi (Aec), un accordo che prevede che gli agenti di commercio possano chiedere all'Enasarco una **anticipazione Firr, fino al massimo del 30% dell'accantonato**, che corrisponde ad una somma complessiva di 450 milioni di euro.

L'accordo, finalizzato al sostegno della categoria a seguito delle ripercussioni dell'emergenza Covid-19, prevede che gli agenti possano esercitare il diritto all'anticipazione entro la data del 31 marzo 2021. [Apri link](#)

ACCORDO PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO (FIRR) PER EMERGENZA COVID-19

Pubblichiamo il **testo** dell'**Accordo** sottoscritto il 25 maggio u.s. tra le Organizzazioni delle aziende mandanti - Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Cna, Casartigiani, CLAAI e le rappresentanze di categoria degli agenti per l'**anticipazione** del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (**FIRR**) **per emergenza Covid-19** (Lavoronews n. 100/2020). L'accordo prevede che gli agenti di commercio possano chiedere all'Enasarco una anticipazione Firr, (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato alla data del 31 marzo 2020, quale sostegno al reddito per i periodi di lockdown in cui non si sono registrati fatturati, fino al massimo del 30% dell'accantonato, in deroga alle previsioni dell'AEC di riferimento. Gli agenti potranno esercitare il **diritto** all'**anticipazione entro** la data del **31 marzo 2021**. [Apri link](#)

CONCILIAZIONI DELLE VERTENZE INDIVIDUALI IN MODALITÀ DI COMPARIZIONE SPONTANEA DA REMOTO PER GLI AGENTI

Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL, Fnaarc, Usarci hanno sottoscritto un verbale di intesa volto alla **riattivazione, in modalità telematica da remoto, della Commissione di conciliazione delle vertenze individuali agenti** nella modalità di comparizione spontanea (art. 20, comma 9, A.E.C. 16 febbraio 2009 - art. 2113 c.c. - artt. 410 e segg. c.p.c.).

Le Parti, in considerazione:

- dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 che sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative
- dei provvedimenti governativi succedutisi e, da ultimo, il DPCM 24 Aprile, art. 1, comma 7, lettera t) il quale dispone che: "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto"

hanno concordato che quanto previsto dall'art. 20 (Composizione delle controversie - Procedure) comma 9 del vigente AEC Agenti e Rappresentanti settore Commercio, in particolare in riferimento alla "comparizione spontanea", ai fini della conciliazione delle controversie, possano essere svolte anche in **modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma 4 del c.c. e 410 e segg. c.p.c..** Le aziende interessate alle conciliazioni possono inviare una comunicazione alla Segreteria della Commissione Paritetica (sindacale@unione.milano.it) indicando: ragione sociale e P.IVA, oggetto della conciliazione, riferimento contatto aziendale (nome, mail e recapito telefonico), nominativo dell'agente. Verbale di intesa

I VIDEO INAIL SUI PROTOCOLLI ANTI COVID

L'Inail, nell'ottica di rendere più fruibili i contenuti delle varie disposizioni normative volte a evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, ha pubblicato, sul proprio sito, dei **video informativi sul Protocollo tra le Parti sociali per l'emergenza Covid negli ambienti di lavoro**. I video sono stati ideati per illustrare in modo sintetico e facilmente fruibile, le misure contenute nel documento sottoscritto il 14 marzo (Lavoronews n. 25/2020) dalle Organizzazioni datoriali e sindacali e integrato il 24 aprile (Lavoronews n. 67/2020).

Dall'informazione ai lavoratori alle modalità di accesso in azienda e di gestione degli spazi comuni come mense e spogliatoi, alle indicazioni su pulizia, igiene e sanificazione, a quelle sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, a come gestire una persona sintomatica in azienda. [Apri link](#)

LE ISTRUZIONI INPS DOPO IL DECRETO RILANCIO PER LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L'Inps, con circolare n. 64 del 28 maggio c.a., ha fornito indicazioni in merito alle ulteriori disposizioni concernenti la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi** a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dalla Legge n. 27/2020 (di conversione del D.L. n. 18/2020) e dal D.L. n. 34/2020. Per i soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, D.L. n. 18/2020, tra cui rientrano anche le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, soggetti che gestiscono asili nido, aziende termali, esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, ecc., la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi per il periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, compresa la quota a carico dei lavoratori, precedentemente fissata al 31 maggio 2020, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, è stata **prorogata al 16 settembre 2020**. Stesso termine anche per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche che avevano la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo al 30 giugno 2020, la ripresa precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata **prorogata al 16 settembre 2020**.

La ripresa degli adempimenti e dei versamenti per le imprese del settore florovivaistico, con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge n. 27/2020, al 15 luglio 2020 compreso, è fissata **entro il 31 luglio 2020**. [Apri link](#)

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E DIRITTO ALLA NASPI

L'articolo 46 del D.L. n. 18/2020, come integrato e modificato dall'articolo 80 del D.L. n. 34/2020, dispone che a decorrere dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Il medesimo articolo 46 prevede altresì che sino alla scadenza del suddetto termine di cinque mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Al riguardo, l'Inps, con messaggio n. 2261 del 1° giugno c.a., ha precisato che **è possibile accedere alla** prestazione di disoccupazione **NASpi** per quei lavoratori che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto** previsto dall'articolo 46 del D.L. 18/2020.

L'erogazione dell'indennità NASpi a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto, sarà effettuata da parte dell'Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, attraverso il modello NASpi-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Analogamente, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpi sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto nell'ipotesi in cui il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale. [Apri link](#)

INDENNITÀ AI LAVORATORI STAGIONALI, INTERMITTENTI, AUTONOMI OCCASIONALI E VENDITORI PORTA A PORTA

L'Inps, con circolare n. 67 del 29 maggio c.a., fornisce indicazioni in merito all'**indennità di sostegno al reddito** in favore delle categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al D.L. n. 18/2020.

Tale indennità, introdotta, per il mese di marzo 2020 dal D.M. n. 10/2020 (Lavoronews n. 85/2020) è stata **prorogata per i mesi di aprile e maggio 2020** dal D.L. n. 34/2020.

I soggetti interessati sono:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva nonchè iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il godimento di tali indennità è subordinato alle seguenti condizioni:

- non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente,
- non essere titolari di pensione.

I lavoratori potenziali destinatari dovranno presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica. [Apri link](#)

INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI PER IL MESE DI APRILE SENZA NUOVA DOMANDA

L'Inps, con circolare n. 66 del 29 maggio c.a., comunica che i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, tra cui lavoratori **autonomi, collaboratori, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno **già percepito** l'indennità COVID-19 (bonus 600 euro) per il mese di **marzo 2020**, **non devono presentare una nuova domanda** ai fini della **fruizione dell'indennità per il mese di aprile 2020**. [Apri link](#)

ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI ANCHE PER I PERIODI CIG AGGIUNTI DAL DECRETO RILANCIO

ABI e Parti sociali, in data 30 marzo c.a., hanno sottoscritto la convenzione per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia (Lavoronews 44/2020). L'anticipo dei trattamenti di integrazione salariale è forfettariamente determinato in un importo complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e potrà essere reiterato in caso di previsioni legislative di prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale "COVID". L'ABI, con lettera circolare prot. n. 998 del 22 maggio c.a., ha precisato che a seguito delle modifiche disposte dal D.L. n. 34/2020, che ha esteso la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 da 9 a 18 settimane, le banche potranno valutare l'eventuale **reiterazione** della citata **anticipazione su richiesta documentata del lavoratore a cui sia già stata riconosciuta per un precedente periodo di sospensione dell'attività lavorativa**.

La domanda dovrà contenere la durata prevista dell'ulteriore periodo di sospensione a zero ore, richiesta dal datore di lavoro, al fine di determinare l'importo aggiuntivo da anticipare. [Apri link](#)

GESTIONE DOMANDE INDENNITÀ COVID-19 IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO

L'Inps, con messaggio n. 2263 del 1° giugno c.a., informa che si è **conclusa la prima fase di gestione** delle **domande di indennità Covid-19**, per il **mese di marzo 2020**, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I beneficiari sono stati avvisati dell'esito della domanda accolta e del pagamento della prestazione tramite SMS mentre gli esiti delle domande e le motivazioni del rigetto, sono consultabili nella sezione del sito Inps denominata Servizio "Indennità 600 euro" alla voce "Esiti". In assenza dei requisiti previsti, le richieste di indennità risultano respinte e per tali domande non è ammesso il ricorso amministrativo, ma solo il ricorso di natura giudiziaria. Il riesame amministrativo da parte della Struttura territoriale Inps, è previsto nel caso di evidente errore/disallineamento nelle banche dati. Nel caso, invece, di dati previdenziali acquisiti sia dalle gestioni Inps che da Enti esterni e dunque di verifiche effettuate su dati amministrativi non ancora aggiornati, viene inviato un "preavviso di reiezione". Solo in caso di ricezione del preavviso di reiezione, il lavoratore o il Patronato possono presentare istanza di riesame, al fine di una verifica da parte dell'Inps. Attraverso la funzione visualizza esiti è possibile anche variare l'IBAN ovvero rinunciare al pagamento del bonus. [Apri link](#)

MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGD PER AZIENDE MULTILocalizzate CON NUMERO ELEVATO DI UNITÀ PRODUTTIVE

L'Inps, con messaggio n. 2328 del 4 giugno c.a., informa di aver predisposto per le **aziende multilocalizzate, con unità produttive site in 5 o più Regioni**, che devono presentare **domanda di CIGD in deroga**, un diverso flusso di **gestione semplificato di invio delle domande**, che consente la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale.

Preliminarmente all'inoltro delle domande, l'azienda dovrà **comunicare** all'Istituto, inviando una **PEC** all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, che in relazione al decreto di concessione adottato dal Ministero del Lavoro, intende presentare una domanda semplificata in presenza di una pluralità di unità produttive.

La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. decreto ministeriale;
- Settimane concesse;
- Unità produttiva accorpante;
- Elenco Unità produttive accorpate.

Ne deriva che dovranno essere espressamente indicate dall'azienda stessa le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari. In particolare, l'azienda potrà dichiarare un'unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord che hanno diritto alle 13 settimane, ed un'altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il decreto ministeriale ha concesso 9 settimane di sospensione.

L'Inps specifica che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, secondo le modalità sopra esposte, è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa. Da ultimo, l'Istituto precisa che tale flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di cassa integrazione in deroga connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, di conseguenza, nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali a cui hanno diritto le aziende e per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all'Inps. [Apri link](#)

CHIARIMENTI INL SU ALCUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO RILANCIO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 160 del 3 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, dal D.L. n. 34/2020 tra cui le modifiche intervenute al **divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e alle proroghe o rinnovi "acausali" dei contratti di lavoro a tempo determinato**. All'articolo 46 del D.L. n. 18/2020, in materia di **licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**, in sede di conversione, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle "ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto". Il divieto non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto, al contrario i lavoratori che non transitano al nuovo appaltatore non potranno essere licenziati, ma, in presenza dei presupposti, l'appaltatore uscente potrà chiedere il trattamento di integrazione salariale. Il nuovo termine di 5 mesi, che decorre dal 17 marzo u.s., per il divieto di licenziamento riguarda le procedure di licenziamento collettivo nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle per giustificato motivo oggettivo, di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, comprese quelle in corso, ovvero non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Riguardo alla **proroga o rinnovi del contratto a termine**, l'articolo 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi. [Apri link](#)

TERZA QUOTA DELLE RISORSE PER LA CIG IN DEROGA

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia, con Decreto Interministeriale n. 7 del 30 maggio 2020, **incrementa fino a 700 milioni** di euro per l'anno 2020 le risorse riservate al **finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga** per Covid-19 concessi dal Ministero del lavoro, per unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale (multilocalizzate), per un periodo non superiore a 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Il Decreto fa rinvio, per quanto non disciplinato, ai Decreti del 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020. [Apri link](#)

OBBLIGHI PREVENZIONALI ASSOLTI APPLICANDO LE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO AL COVID - 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la **Legge n. 40** del 5 giugno 2020 di **conversione**, con modificazioni, del **Decreto Legge n. 23/2020** (Lavoronews n. 56/2020), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Di particolare rilievo, l'introduzione dell'articolo 29-bis "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19" il quale prevede che i datori di lavoro pubblici e privati **adempiamo agli obblighi prevenzionali** dettati dall'articolo 2087 del codice civile "Tutela delle condizioni di lavoro" **mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 24 aprile 2020** (Lavoronews n. 67/2020) nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Viene inoltre espressamente richiesta l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. La norma prevede infine che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [Legge n. 40/2020](#)

[Nota tecnica Confcommercio](#)

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SITI MINISTERIALI PER LE GIORNATE DEL 24, 25 E 26 GIUGNO

Il Ministero del Lavoro comunica che nelle giornate del **24, 25 e 26 giugno**, per consentire lo svolgimento di interventi tecnici di **manutenzione programmata**, i portali istituzionali del Ministero del Lavoro, Cliclavoro, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) non saranno disponibili.

L'attività interesserà i portali del Ministero del Lavoro e Cliclavoro mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 14.30. Analogo intervento sarà effettuato sui portali dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, giovedì 25 giugno a partire dalle ore 14.30. L'attività potrà protrarsi nella giornata successiva. Per accedere alle procedure telematiche sarà necessario collegarsi al link: <https://servizi.lavoro.gov.it>. Non sarà comunque disponibile l'applicativo CIGS online. Le modalità di accesso alle altre procedure restano le consuete. Apri link

INDENNITÀ AI LIBERI PROFESSIONISTI ANCHE PER IL MESE DI APRILE

Il Ministero del Lavoro ha emanato, di concerto con il Ministero delle Finanze, il Decreto 29 maggio 2020 il quale prevede, anche per il mese di **aprile** 2020, l'erogazione dell'**indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 78 del D.L. n. 34/2020. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, l'indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.

Per coloro che non abbiano già beneficiato dell'indennità per il mese di marzo, ai fini del riconoscimento delle indennità per il mese di aprile, alla data di presentazione della domanda, dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non devono essere titolari di pensione.
- essere in possesso di determinati requisiti di reddito,
- non essere percettori di reddito di cittadinanza;
- non usufruire di altre indennità disciplinate dal DL. 18/2020 (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
- rientrare in specifiche condizioni di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività. Apri link

AMPLIATE E INTEGRATE LE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 9 giugno c.a., la versione aggiornata delle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative".

In particolare sono state aggiunte le schede relative ai settori:

- congressi e grandi fiere;
- sale slot,
- sale giochi e sale bingo;
- discoteche.

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

- "Ristorazione", dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle "cerimonie";
- "Attività ricettive" (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all'aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);
- "Servizi per l'infanzia e l'adolescenza" (con un paragrafo dedicato ai "Campi estivi");
- "Aree giochi per bambini";
- "Cinema e spettacoli dal vivo" (quest'ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza)

[Apri link](#)

ENASARCO: APPROVATE MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA RISCOSSIONE DELL'ANTICIPO FIRR PER EMERGENZA COVID-19

Enasarco comunica che sono state approvate **modalità e condizioni** per la prima fase di attuazione dell'accordo delle Parti sociali del 25 maggio u.s. relativo all'**anticipazione del 30% del FIRR per emergenza Covid-19** (Lavoronews n. 100/2020).

Gli iscritti alla Fondazione avranno la possibilità di richiedere la prima tranche straordinaria di anticipo, pari al 10%, delle somme accantonate sui conti FIRR (Fondo indennità risoluzione del rapporto). Il valore massimo della prima tranche del 10% è stimato in circa 170 milioni di euro. Ulteriori due anticipi, ognuno pari al 10%, verranno erogati in fasi successive, a seguito di specifiche deliberazioni.

Non è previsto nessun clic day, garantendo la liquidazione per tutti i richiedenti. Inoltre, Enasarco ha previsto la realizzazione di un software specifico per la presentazione delle domande online, in trasparenza e sicurezza. Non appena disponibile, ne verrà data comunicazione attraverso avvisi informativi pubblicati sul sito istituzionale e sui canali ufficiali di Enasarco. [Apri link](#)

SOSPENSIONE CONTRIBUTI ENASARCO 1° TRIMESTRE 2020

L'Enasarco, con comunicato dell'11 giugno c.a., evidenzia che l'articolo 126 del D.L. n. 34/2020 (Lavoronews n. 95/2020) ha previsto che i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 del D.L. n. 23/2020 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre.

In conseguenza, per le **imprese preponenti in possesso dei requisiti** indicati nell'articolo 18 del D.L. n.23/2020 e **che abbiano richiesto la sospensione** del versamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2020, la **scadenza** dei **pagamenti** sarà **rideterminata in automatico** in base ai nuovi termini previsti dall'articolo 126 del D.L. n. 34/2020.

La sospensione prevista dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020, riguarda:

- i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

I bollettini MAV per il pagamento dei contributi sospesi saranno disponibili nell'area riservata a partire dal 15 luglio 2020. [Apri link](#)

SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO TERRITORIALE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'11 giugno u.s., Confcommercio Milano e le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto l'**Accordo per la costituzione del Comitato Territoriale di Milano e di Monza e Brianza** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro delle aziende del Settore Terziario Distribuzione e Servizi ai sensi del punto 2 dell'art. 13 del Protocollo del 24 aprile 2020. Il Comitato ha sede presso l'Ente Bilaterale Territoriale **Ebiter Milano** ed è composto dai componenti dell'Organismo Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti sociali sottoscrittrici l'Accordo, e si avvarrà della collaborazione dei RLST con l'obiettivo di:

1. fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, che tuttavia continua ad essere considerato un "rischio biologico generico";
2. proporre l'adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia;
3. indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del presente Protocollo.

Il Comitato che, potrà avvalersi di esperti (medico del lavoro, psicologo del lavoro, tecnico RSPP, esponenti ATS e INAIL territoriali), svolge le proprie funzioni con riferimento ai datori di lavoro che hanno unità operative nella Città Metropolitana di Milano o nella Provincia di Monza e della Brianza, che applichino il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs e che risultino in regola con la contribuzione a Ebiter Milano.

Le aziende, d'intesa con le R.S.A/R.S.U, ove presenti, **in alternativa** alla costituzione dei comitati aziendali, potranno avvalersi del Comitato Territoriale. Il Comitato potrà valutare i protocolli aziendali, ricevuti per la valutazione di conformità alle indicazioni del Protocollo e in relazione alle specificità aziendali. [Apri link](#)

UN DECRETO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato n. 131 del 12 giugno c.a., informano che è in fase di elaborazione un decreto legge, il quale permetterà alle **aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione**, previste dai decreti finora approvati dal Governo, di **anticipare le ulteriori 4 settimane**, al fine di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. [Apri link](#)

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nuova FAQ inerente lo svolgimento della **formazione obbligatoria** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la **parte pratica** dei corsi obbligatori nel periodo di emergenza da Covid-19. Al riguardo, il Ministero precisa che nei casi in cui **non vi siano** oggettivamente le **condizioni** per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è **possibile** svolgere **attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio**.

[Apri link](#)

DI PROSSIMA EMANAZIONE UN DECRETO LEGGE CON ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 52 del 15 giugno 2020, un decreto-legge che introduce **ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale**.

Il testo, in deroga alla normativa vigente, prevede che:

- i datori di lavoro che abbiano **fruito** del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per **l'intero periodo** precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per **periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020**. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti;

- indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano **erroneamente presentato** la **domanda** per **trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto** o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possano **presentare** la **domanda** nelle **modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore** nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente;
- sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all'art. 103 "Emersione di rapporti di lavoro" del D.L. n. 34/2020;
- sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

VERIFICHE DELL'ISPettorATO SULL'UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI COVID-19

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 532 del 12 giugno c.a., informa che sono stati attivati i **controlli sul corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali con causale COVID 19**, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti.

Gli accertamenti riguarderanno:

- aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga;
- domande di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Inoltre, verrà posta particolare attenzione a:

- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;

- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all'Inps la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI NELLA FASE DI RIPRESA POST-EMERGENZA DA COVID-19

Regione Lombardia, con comunicato dell'11 giugno c.a., fornisce indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare ed extracurricolare nella fase di ripresa post-emergenza epidemiologica da Covid-19.

A decorrere **dal 12 marzo u.s.**, durante il periodo di emergenza, vi erano **3 possibilità alternative**, tutt'ora vigenti, per la gestione dei tirocini:

1. **Sospendere il tirocinio**, su iniziativa del soggetto ospitante, per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l'esperienza al termine della stessa. La sospensione deve essere gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che da tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso.
2. **Far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante** in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità.
3. **Interrompere il tirocinio**, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l'attuale situazione.

Ai tirocinanti si **applicano gli stessi protocolli di sicurezza** definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio. Tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc). Le linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, prevedono che il soggetto ospitante "ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità." Esclusivamente per la fase transitoria legata all'emergenza COVID-19, al fine di assicurare la continuità dei tirocini già avviati, è consentita la continuità o l'eventuale riattivazione di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione anche nei casi dove i lavoratori, della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sono stati sospesi a ore o a rotazione. Pertanto, la riattivazione sarà possibile unicamente in presenza di "accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità". L'accordo dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto promotore. [Apri link](#)

INDENNITÀ AI LIBERI PROFESSIONISTI ANCHE PER IL MESE DI MAGGIO

L'Inps informa che è **attivo il servizio online** per la presentazione delle domande per l'**indennità Covid-19** relativa al mese di **maggio 2020**. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall'articolo 84, commi 2, 3 e 6, D.L. n. 34/2020, per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il beneficio economico, erogato dall'INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:

- liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
- collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.

[Apri link](#)

FAQ INPS RELATIVE ALLA PROCEDURA DELLA DOMANDA DI CIGD

L'Inps ha predisposto alcune **FAQ** inerenti la procedura della **domanda di CIGD**.

In particolare:

- i datori di lavoro che non hanno completato le 9 settimane, dovranno presentare due distinte richieste una riferita al periodo residuo per completare le 9 settimane ed un'altra riferita alle ulteriori 5 settimane;
- le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente più di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

[Apri link](#)

LE FAQ DI REGIONE LOMBARDIA SULLA GESTIONE DEI TIROCINI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Regione Lombardia ha predisposto delle FAQ, anche a seguito del comunicato dell'11 giugno u.s. (Lavoronews n. 116/2020), relative alla **gestione dei tirocini nell'ambito dell'emergenza Covid-19**.

In particolare:

- da quando è possibile attivare nuovi tirocini e riattivare quelli sospesi per emergenza COVID-19;
- quali protocolli di sicurezza si applicano ai tirocinanti;
- come si gestiscono i tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc.).

[Apri link](#)

DOMANDE DI CIG IN DEROGA ANCHE PER AZIENDE PLURILocalizzate

Il Ministero del Lavoro, avviso del 22 giugno, informa che è in corso di registrazione il Decreto interministeriale n. 9/2020 con il quale, tra l'altro, viene disposto che i datori di lavoro, le cui unità produttive e o operative siano site in cinque o più di cinque regioni (**aziende plurilocalizzate**) e abbiano già fatto **richiesta** del trattamento di **CIG in deroga**, ai sensi dell'articolo 22 del DL n. 18/2020, come convertito nella Legge n.27/2020, ma abbiano avuto un'autorizzazione per un **periodo inferiore alle 9 settimane, presentano istanza al Ministero del Lavoro per il completamento delle settimane fruibili**, con le medesime modalità telematiche (CIGSonline) con cui hanno presentato la prima istanza.

Nel medesimo Decreto, viene, altresì, indicato che i datori di lavoro che abbiano **già ottenuto** una **autorizzazione** alla concessione del trattamento di CIG deroga dalla Regione competente, ovvero, da parte del Ministero in caso di aziende plurilocalizzate (unità produttive e o operative siano site in cinque o più di cinque regioni) **per un periodo complessivo di 9 settimane**, presentano istanza **per i periodi successivi** fino ad una durata massima di 14 settimane **direttamente all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)**. [Apri link](#)

PROROGA FRUIZIONE NASPI E DIS-COLL

L'Inps, con circolare n. 76 del 23 giugno c.a., ha fornito indicazioni in relazione alla **proroga delle indennità NASpi e DIS-COLL**.

L'articolo 92 del D.L. n. 34/2020 dispone che le prestazioni di disoccupazione NASpi e DIS-COLL, **il cui periodo di fruizione termini** nell'arco temporale compreso **tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020**, sono **prorogate per ulteriori due mesi** a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

- delle indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020;

- delle indennità COVID-19 di cui all'articolo 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19) del D.L. n. 34/2020;
- dell'indennità a favore dei lavoratori domestici e dell'indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del D.L. n. 34/2020.

Per tali motivi, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. L'Istituto precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l'istituto della decadenza. Per la **proroga** di due mesi delle indennità NASpl e DIS-COLL **non è necessario presentare alcuna domanda** in quanto si procederà d'ufficio all'estensione delle stesse. [Apri link](#)

FAQ INPS RELATIVE ALLE DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO

L'Inps ha pubblicato alcune **FAQ** relative a quesiti gestionali ed operativi riguardanti l'inoltro e la corretta **compilazione delle domande di assegno ordinario**.

In particolare, l'Istituto esamina:

- come compilare ed inviare la domanda telematica;
- compilazione file csv;
- annullamento di una domanda già inviata.

Inoltre, l'Inps precisa che:

- l'azienda con matricola unica ma con più unità produttive non potrà richiedere il FIS inviando una sola domanda. Le domande dovranno essere trasmesse per ciascuna unità produttiva con lavoratori sospesi;
- le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.

[Apri link](#)

PERIODO DI QUARANTENA E RICONOSCIMENTO TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

L'Inps, con messaggio n. 2584 del 24 giugno c.a., fornisce indicazioni per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia nel periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento delle indennità, di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020.

Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'**equiparazione** della **quarantena alla malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2020) e della quarantena precauzionale (definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020).

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Tali periodi **non sono da computare** per il raggiungimento del limite massimo previsto per il **comporto** nell'ambito del rapporto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (comma 3, dell'articolo 26).

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all'Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2)

Il comma 2 dell'articolo 26 dispone che per i **lavoratori** dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992), **l'intero periodo di assenza** dal servizio debitamente certificato, **fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.**

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6)

Il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che in caso di **malattia conclamata da COVID-19** il lavoratore deve farsi **rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante** senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Periodo transitorio

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), il comma 4 dell'articolo 26 stabilisce, che vengono considerati validi, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Uguualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

[Apri link](#)

SOSPESO ANCHE IL LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ SOPRAVVENUTA ALLA MANSIONE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298 del 24 giugno c.a., fornisce chiarimenti in relazione all'esatta individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 con specifico riferimento alle ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Il Legislatore ha inteso conferire alla norma, che prevede la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per 5 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966. Anche l'ipotesi di **licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019). L'obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta. Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

[Apri link](#)

DISPONIBILE IL SERVIZIO ON LINE PER COMUNICARE LE SOSPENSIONI INAIL

L'Inail, con istruzione operativa n. 7759 del 24 giugno c.a., informa che è disponibile il nuovo servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19. Il nuovo servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, a [compilazione guidata](#), **consente ai soggetti assicuranti che hanno usufruito delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti** previste dalla normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 **di comunicare** all'Inail, anche attraverso i propri intermediari, **le sospensioni di cui hanno beneficiato**, specificando la disposizione normativa applicata e dichiarando, altresì, di essere in possesso delle condizioni previste per

usufruire del beneficio. Per ogni regime di sospensione può essere inviata un'unica comunicazione. Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente. [Apri link](#)

PROROGA PRESTAZIONI QU.A.S. EMERGENZA COVID-19

La Qu.A.S. - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri - ha introdotto misure straordinarie per i casi di accertata diagnosi di Covid-19 (Lavoronews n. 46/2020), riconoscendo una:

- diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche;
- diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare.

Tali misure, introdotte per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2020, sono state **prorogate fino al 31/10/2020.**

[Apri link](#)

RELAZIONE 2019 DELL'ISPettorATO DEL LAVORO SULLE CONVALIDE DELLE DIMISSIONI DELLE LAVORATRICI MADRI

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con la Consigliera nazionale di parità, ha presentato, in data 24 giugno 2020, la **Relazione 2019 sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri** (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001).

Nel corso del 2019, sono stati complessivamente emessi 51.558 provvedimenti di convalida, in numero leggermente superiore (+ 4%) rispetto ai 49.451 del 2018.

Ha trovato conferma la prevalenza (oltre il 98% del totale) delle convalide relative a dimissioni, censite in numero di 50.674 (a fronte delle 47.410 del 2018) di cui: 49.008 per dimissioni volontarie (oltre 95%) e 1.666 per giusta causa (oltre 3%).

Residuale è rimasta la categoria delle risoluzioni consensuali, pari a 884 (circa il 2%), in decremento rispetto alle 2.041 dell'anno 2018. [Apri link](#)

ANTICIPO 40% DEL PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI CIGO, CIGD E FIS

L'Inps, con circolare n. 78 del 27 giugno c.a., ha fornito indicazioni, ai sensi del comma 4, articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, relativamente al pagamento dell'**anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga**, limitatamente a quelle presentate direttamente all'Inps, e di **assegno ordinario** presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto.

In particolare:

- con riguardo alla CIGD, la procedura è applicabile con esclusivo riferimento a periodi successivi alle prime 9 settimane (13 settimane per la zona gialla e 22 per la zona rossa);
- la domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro il più ridotto termine di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'istituto;
- il datore di lavoro deve inviare all'Inps un unico modello "SR41" per l'intero periodo richiesto in domanda, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

L'Istituto ha altresì predisposto un [tracciato dati](#) anticipo 40% e un [manuale](#) nel quale vengono illustrate le funzioni che consentono alle Aziende di richiedere un anticipo sull'integrazione salariale, pari al 40%, da ricevere entro 15 giorni dalla presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga a pagamento diretto (causale COVID). [Apri link](#)



D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020 - LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 IN VIGORE DAL 15 GIUGNO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno c.a., il D.P.C.M. 11 giugno 2020.

Le disposizioni producono effetti **dal 15 giugno 2020**, sostituendo quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, e sono **efficaci fino al 14 luglio 2020**. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.

Il citato D.P.C.M autorizza la **ripresa di ulteriori attività**, a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica, quali:

- sale giochi, sale scommesse, sale bingo;
- centri benessere, centri termali;
- centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;
- sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche.

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. Inoltre, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, tra le misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, riconferma quanto previsto dal previgente DPCM del 17 maggio 2020, il quale dispone che:

- i soggetti con infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale** di almeno un metro, che gli **ingressi** avvengano in **modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel **rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

• per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla **modalità di "lavoro agile"** disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

- le imprese sono tenute a **rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione** (Lavoronews n. 67/2020) delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

[Apri link](#)

DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA IN VIGORE DAL 1° AL 14 LUGLIO 2020

Regione Lombardia, con Ordinanza n. 573 del 29 giugno c.a., integra le misure approvate dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 (Lavoronews n. 109/2020).

Le disposizioni sono efficaci dal 1° luglio e hanno validità fino al 14 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.

L'Ordinanza regionale individua l'elenco delle attività aperte, nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative".

Rimane **confermato l'obbligo di indossare mascherine** o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, **anche all'aperto**, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell'11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell'attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

L'Ordinanza Regionale n. 573 **conferma, fino al 14 luglio**, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli **obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti**.

La **misurazione della temperatura dei clienti/utenti** è fortemente raccomandata, mentre diventa **obbligatoria** in caso di accesso ad attività di **ristorazione con consumazione al tavolo** e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento. [Apri link](#)

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER LE RIAPERTURE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 22 maggio c.a., l'**aggiornamento** e l'**integrazione** alle "**Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive**" approvate nella riunione del 16 maggio.

In particolare sono state aggiunte le schede relative ai settori:

- strutture ricettive all'aperto (campeggi);
- rifugi alpini;
- attività fisica all'aperto;
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- informatori scientifici del farmaco;
- aree giochi per bambini;
- circoli culturali e ricreativi;
- formazione professionale;
- cinema e spettacoli;
- parchi tematici e di divertimento;
- sagre e fiere;
- servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

L'integrazione delle linee guida rappresenta un ulteriore contributo per affrontare la delicata fase di riattivazione del sistema economico e sociale, consentendo un'applicazione omogenea delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, anche nelle specifiche declinazioni regionali. [Apri link](#)

COMUNE DI MILANO, REVOCATA ORDINANZA CHE MODIFICAVA GLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE

Il Sindaco del Comune di Milano con nuova [ordinanza del 3 giugno 2020](#) ha revocato con effetto immediato l'ordinanza n. 30 del 26 maggio u.s. (si veda LegaleNews n. 51), che aveva disposto - fino al 15 giugno 2020 incluso - il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.00 alle ore 07.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici (fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali) nonché di consumare dalle ore 19.00 alle ore 07.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Predisposto il **nuovo modello di autodichiarazione** per gli **spostamenti tra Regioni** diverse rispetto a quella in cui ci si trova, effettuati a partire dal 18 maggio, modificato sulla base delle ultime misure, adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, previste dal D.P.C.M. del 17 maggio. [Apri link](#)

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO AL COVID - 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

In data, 24 aprile, su invito dei Ministri del Lavoro e delle Attività produttive è stato sottoscritto un aggiornamento al "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (Lavoronews n. 25/2020), condiviso lo scorso 14 marzo tra le organizzazioni datoriali e le OOSS confederali. Il medesimo protocollo era stato poi **declinato** in un documento settoriale tra Confcommercio e le OOSS di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs. Tale protocollo è orientato a fornire indicazioni specifiche in vista della cosiddetta "Fase 2" di riavvio delle attività rimaste sospese in attuazione dei diversi provvedimenti del Governo succedutisi dal 1 marzo in poi. Il confronto ha comportato implementazioni e specificazioni ai 13 punti di cui era composto il Protocollo del 14 marzo, nella direzione non più di una gestione emergenziale del fenomeno COVID - 19, bensì di un consolidamento di comportamenti e adempimenti in termini di prevenzione per una durata di medio termine, come specificato nella Premessa al documento.

Trattandosi di un aggiornamento del Protocollo del 14 marzo, numerosi sono gli aspetti ribaditi:

- il favore delle parti verso lo svolgimento di "lavoro agile" nelle modalità semplificate;
- il ricorso agli ammortizzatori sociali, in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività economiche o professionali, che possa comportare ancora un periodo di sospensione o chiusura per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro;
- il confronto ed il coinvolgimento delle OOSS con il contributo degli RLS, piuttosto che degli RLST, avendo a riferimento le specificità delle singole realtà economiche.

L'obiettivo condiviso si incentra, in questa fase, sulla necessità di "fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19", che tuttavia continua ad essere considerato, ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, un "rischio generico", rispetto a cui pertanto non si ritiene dovuto un adeguamento del DVR.

Rischio generico ma il cui allarme sociale è fortemente sentito dalle parti sottoscrittrici, da convenire che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività. Nel merito, al punto **1) INFORMAZIONE** vengono individuati gli obblighi in tal senso del datore di lavoro, ma contemporaneamente anche obblighi a carico del lavoratore, sia di ordine informativo che comportamentale, anche relativamente al corretto uso dei DPI; al punto **2) MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA**, spicca rispetto alle seguita dall'applicazione disposizioni già introdotte dal Protocollo 14 marzo, la certificazione medica di "avvenuta negativizzazione" del tampone per il rientro di lavoratori già risultati positivi. Quanto al punto **3) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**, le novità si soffermano sui rapporti di appalto che coinvolge innanzitutto l'appaltatore che sia a conoscenza di casi di contagio tra i propri addetti e che deve vigilare sul rispetto delle disposizioni previste nell'azienda in cui si svolge l'appalto. Riguardo al punto 4) **PULIZIA e SANIFICAZIONE IN AZIENDA**, il punto più rilevante è che è stata chiarita la portata dell'accezione "sanificazione", che aveva portato a interpretazioni non univoche soprattutto, riferendosi ora esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020) ovvero una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero" eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate. Al punto **5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI** si sancisce l'obbligo di assicurare i gel detergenti per le mani ai lavoratori, mentre al punto **6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, l'obbligo individuato riguarda le mascherine chirurgiche che devono essere indossate negli spazi comuni. Per trovare altre novità si passa al punto **8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE** dove si fissa l'attenzione allo smart working anche in termini di bisogni di assistenza specifica o di impiego più funzionale, ricordando altresì la misura comportamentale del distanziamento sociale, anche in termini di organizzazione del lavoro, con rimodulazione di spazi ed orari. Infine, si è intervenuto sostanzialmente sui punti **12) SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE/RLS** e **13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE** per fissare l'attenzione sulle funzioni del medico competente considerati i suoi ruoli "istituzionali" e la gestione del protocollo o attraverso comitati aziendali ovvero comitati a livello territoriale.

[Apri link](#)

COVID-19: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI

Il Presidente di Regione Lombardia [con ordinanza n. 538](#) ha adottato ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore del trasporto passeggeri. In particolare, l'ordinanza n. 538 prevede che i servizi effettuati mediante noleggio con conducente con autovettura di cui alla legge 21/92 sono svolti secondo le modalità indicate nello stesso provvedimento regionale e possono essere impiegati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate, in esecuzione degli accordi esistenti con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Le misure adottate con l'ordinanza regionale hanno durata dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di successivi provvedimenti.

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. "CURA ITALIA"

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il 24 aprile scorso il Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto "Cura Italia", il quale prevede disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto convertito in legge prevede, tra l'altro, le disposizioni in materia di:

- Abrogazioni di decreti-legge e disposizioni transitorie sui decreti legislativi
- Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medici
- Requisizioni in uso e in proprietà
- Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
- Ulteriori misure di protezione a favore della collettività in materia di mascherine filtranti
- Prestazioni individuali domiciliari
- Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

- Proroga versamenti nel settore dei giochi
- Semplificazioni in materia di organi collegiali
- Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese
- Disposizioni in merito a pratiche commerciali sleali e vietate nell'ambito degli acquisti di prodotti agroalimentari, della pesca e della acquacoltura
- Disposizioni in merito ai prodotti fitosanitari
- Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche
- Disposizioni riguardanti gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- Disposizioni riguardanti gli effetti in materia di giustizia amministrativa
- Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
- Disposizioni relative alla circolazione di veicoli
- Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
- Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento
- Anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore in materia di contratti pubblici
- Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
- Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
- Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
- Proroga termini nel settore assicurativo.

CORONAVIRUS: PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO "GARANZIA E CREDITO"

E' stato pubblicato il Decreto-Legge recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

Il D.l. contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di:

- forma ed efficacia di contratti in materia bancaria e creditizia;
- differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza;
- norme su riduzione del capitale societario;
- termini di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione;
- improcedibilità di ricorsi in materia fallimentare;
- sospensione di termini di scadenza dei titoli di credito;
- proroga e sospensione di termini processuali;
- termini amministrativi.

Scarica: [circolare n. 16](#); [allegato](#)

COMMERCIO INTERNAZIONALE, IMPORT/EXPORT:

- Help desk assistenza doganale per operazioni di import e export con aggiornamenti legati ai provvedimenti emergenziali emessi dalle autorità
- Sportello per rilascio certificati di origine per via telematica (necessari per vendite all'estero)
- Help desk contrattualistica internazionale, clausola di forza maggiore per emergenza sanitaria per inadempienze se nei contratti internazionali.

Attestazioni di "Forza maggiore" rilasciati dalle Camera di Commercio

Le imprese che operano nei mercati internazionali la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, possono richiedere il **rilascio di attestazioni di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19** nei contratti con l'estero alla Camera di commercio competente per territorio.

Attestazioni di "Forza maggiore" rilasciati dalle Camere di commercio - richieste anche online

La Camera di Commercio (competente per territorio) fornisce ulteriori informazioni alle imprese che operano nei mercati internazionali, la cui attività è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per il rilascio di attestazioni in lingua inglese di sussistenza di cause di forza maggiore (in allegato il fac simile della dichiarazione).

Come richiederla:

- **in formato digitale**

Per riceverla in formato digitale, è necessario inviare la richiesta di dichiarazione online alla seguente pagina. Dopo aver ricevuto la richiesta, la Camera farà le relative verifiche e invierà una mail di conferma, con le indicazioni per scaricare l'attestazione direttamente dalla piattaforma.

- **in formato cartaceo**

Per ritirarla in formato cartaceo allo sportello:

- A. Inviare la richiesta tramite Cert'ò selezionando come tipologia di pratica "richiesta visti e autorizzazioni". È necessario allegare il modulo di richiesta (in allegato) compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante.
Per questa tipologia di attestazione non è possibile utilizzare la modalità "stampa in azienda", per cui un incaricato del richiedente, anche corriere, dovrà venire a ritirare l'attestazione quando la pratica verrà segnalata come "chiusa".
- B. Inviare una richiesta di appuntamento, per la sede di Milano a certificazioni.estere@mi.camcom.it e per la sede di Monza a certificazioni.estere.monza@mi.camcom.it.
Sarà necessario presentare il modulo di richiesta (in allegato) firmato in originale dal legale rappresentante, allegando copia della documento di identità del firmatario. Il rilascio dell'attestazione è immediato.

Per ulteriori informazioni sui costi e modalità di pagamento clicca [QUI](#).

Agenzia Dogane 27 marzo 2020: "Importazione in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia Covid-19. Comunicato - determinazione Direttoriale Prot. N. 101115 e Nota Prot. 100563

Con determinazione direttoriale del 101115 del 27/03/2020, l'Agenzia delle Dogane ha disposto, con efficacia a far data dal 1° febbraio 2020 e fino all'emanazione della decisione della Commissione europea, la sospensione dei diritti doganali gravanti sulle merci, importate da Enti pubblici e a carattere caritativo o filantropico riconosciuti, per essere distribuite gratuitamente alle vittime della pandemia COVID-19 (oppure per essere messe gratuitamente a disposizione delle medesime, pur restando di proprietà degli Enti considerati), nonché per le merci importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.

La medesima determinazione dispone in ordine alle modalità di espletamento delle formalità doganali nel caso di specie, nell'ottica di facilitazione delle operazioni di sdoganamento.

Agenzia Dogane Determinazione n. 100430 e Nota n. 100433 - Misure organizzative straordinarie relativamente alla gestione delle attività istruttorie ed autorizzative

Con la Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020 e la relativa Nota Prot. 100433/RU del 26 marzo 2020 l'Agenzia delle dogane ha adottato particolari misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative relative a Decisioni rilasciate tramite CDS, AEO, Esportatore Autorizzato e Carnet ATA. [Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA: nuove procedure operative per materiale COVID-19

A seguito della Decisione della Commissione europea 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, l'Agenzia delle dogane, con Determinazione prot. n. 107042/RU, che ha superato la precedente determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, ha definito le procedure operative ai fini dell'accesso all'esenzione da parte degli Enti e Organizzazioni aventi titolo, relativamente alle fattispecie contemplate nella Decisione. [Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane - Nota n. 105364. Compilazione dichiarazione doganale per import materiale sanitario Covid-19

L'Agenzia Delle Dogane, con la nota Prot. 105364/RU del 2 aprile 2020, ha pubblicato le indicazioni relative alla compilazione della dichiarazione doganale per le importazioni di materiale sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza Covid-19. [Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane - Nota n. 11048 Importazioni in franchigia per fronteggiare COVID-19 Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alle note dell'Agenzia delle Dogane prott. n.102121/RU del 31 marzo 2020 e n. 107046 del 3 aprile 2020 per fornire ulteriori chiarimenti sulle prassi dichiarative da seguire per l'accesso al beneficio della franchigia dai diritti doganali, in considerazione della vasta casistica che si sta presentando agli uffici doganali territoriali. [Scarica la circolare](#)

Agenzia delle Dogane Proroga dei diritti doganali - 21 maggio 2020 - prot. 152155.

Dall'Agenzia le indicazioni sulle modalità per ottenere la proroga di 60 giorni dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio. [Scarica la circolare](#)

Agenzia delle Dogane Circolare n. 12 2020 Riduzione aliquota IVA per le importazioni di beni necessari per l'emergenza Covid-19 - Codici Taric

Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto, all'articolo 124, la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. [Scarica la circolare](#)

Agenzia Dogane Circolare n. 16/2020 - PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR 1, EUR MED, A.TR.

Con nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 la Direzione Dogane ha fornito chiarimenti sul corretto rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci, soffermandosi in particolare sulla procedura di cui alla nota prot. n. 6305/RU del 30 maggio 2003 con la quale erano state divulgate specifiche indicazioni procedurali destinate ai titolari di procedura domiciliata sulla previdimazione dei certificati EUR1 ed A.TR.. [Scarica la circolare](#)

ENERGIA, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ENERGIA - GSE: Emergenza COVID-19, Prorogati i termini dei procedimenti per rinnovabili e efficienza (Comunicato stampa GSE del 16 marzo 2020)

Gli operatori del settore energetico potranno beneficiare di una proroga dei termini per produrre dati e documenti richiesti dal GSE nell'ambito dei procedimenti amministrativi su impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza. [Scarica: circolare n. 18; allegato](#)

ENERGIA - ARERA: Emergenza COVID-19 - disposizioni urgenti (Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com).

Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, ARERA delibera l'attuazione della sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020. Scarica: [circolare n. 21](#); [allegato](#)

ENERGIA - COVID-19 - Rinvio delle verifiche periodiche degli impianti di produzione - Deliberazione ARERA 786/2016/R/EEL (nota e-distribuzione portale produttori)

In conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 in atto, le verifiche periodiche in campo, previste dalla Deliberazione ARERA 786/2016 (ex AEEG), in questo momento non sono eseguibili. E-Distribuzione informa che le scadenze saranno differite sino a 30 giorni successivi dalla data di dichiarazione di fine emergenza. Scarica: [circolare n. 27](#)

ENERGIA - Prezzi Maggior Tutela Energia Elettrica (ARERA comunicazione sul proprio sito)

Prezzi Maggior Tutela Energia Elettrica: tra marzo ed aprile 2020 si è registrato il crollo dei prezzi a causa del CoViD 19; ad aprile 2020 il costo della materia prima si è drasticamente ridotto rispetto a marzo 2020. Scarica: [circolare n. 32](#)

AMBIENTE - Circolare Albo nazionale gestori ambientali - chiarimenti su iscrizioni e validità delle autorizzazioni.

Con circolare n. 4 del 23 marzo u.s., il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione su iscrizioni e validità delle autorizzazioni, di cui all'art. 103, commi 1 e 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, cosiddetto "Cura Italia". Scarica: [circolare n. 19](#); [allegato](#)

AMBIENTE - CoVid-19 - Regione Lombardia - Ordinanza contingibile e urgente 1 aprile 2020, n.520 - disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti

A seguito dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, con Ordinanza contingibile ed urgente n. 520 del 1° aprile 2020, pubblicata sul BURL n. 14 del 2/04/2020, il Presidente di Regione Lombardia ha emanato disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica. Scarica: [circolare n. 24](#); [allegato](#)

AMBIENTE - Rinvio delle scadenze relative a comunicazione sui rifiuti e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020)

Il D.L. 18/2020 "Cura Italia", che già rinviava le scadenze di alcuni adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, tra i quali quella sul MUD, con la conversione in Legge, proroga e sospende alcuni termini in tema di deposito temporaneo. [circolare n. 33](#)

AMBIENTE - gestione DPI usati (mascherine, guanti) diventati rifiuti - Rapporto ISPRA 16 maggio 2020.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA- ha messo a punto indicazioni per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive e commerciali, i cui rifiuti sono assimilati agli urbani, applicabili sia nella fase di lockdown, sia in quella di riapertura delle attività. Scarica: [circolare n. 37](#); [allegato](#)

AMBIENTE - Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione del D.L. Liquidità - novità per gestione dei rifiuti sanitari e pneumatici fuori uso

Con l'entrata in vigore della Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), sono state introdotte anche alcune novità in campo ambientale, in particolare relativamente alla gestione dei rifiuti sanitari, e agli obiettivi annuali di gestione degli pneumatici fuori uso. Scarica: [circolare n. 40](#)

SICUREZZA SUL LAVORO - Circolare Ministero della Salute - Mascherine facciali ad uso medico (DM) e Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Con Circolare del 18 marzo 2020, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni interpretative sugli artt. 15 e 16 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in ordine alla verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Scarica: [circolare n. 20](#); [allegato](#)

Proroga degli atti amministrativi antincendio in scadenza - Legge n. 27 del 24/04/2020

Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del D.L. 18/2020), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Scarica [circolare n. 31](#)

SICUREZZA - CoViD-19 - Nota 17644/2020 Ministero Salute - sanificazione strutture non sanitarie

Con Nota n. 17644 del 22 maggio 2020, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sugli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni. La Nota contiene un paragrafo sul settore abbigliamento. Scarica: [circolare n. 34](#); [allegato](#)

SICUREZZA - ISS: Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici non utilizzati durante la pandemia CoViD 19 (Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020).

In questo periodo di "lockdown", causato dall'emergenza sanitaria CoViD-19, il ristagno dell'acqua e l'uso saltuario di alcuni impianti potrebbero aver determinato un grave rischio per la trasmissione della legionellosi. Il documento, redatto dall'Istituto Superiore di Sanità, fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e gestione del rischio Legionella negli impianti idrici alla luce dell'emergenza COVID-19.

Scarica: [circolare n. 36](#); [allegato](#)

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 - RIPROGRAMMAZIONE CALENDARIO

L'Inail, in seguito all'emergenza da Covid-19, per consentire la partecipazione a tutte le imprese, comunica che sono state prorogate tutte le fasi del bando Isi 2019. Il calendario dell'avviso pubblico Isi 2019 sarà riprogrammato e l'aggiornamento dello stesso sarà pubblicato entro il 31 maggio 2020 nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019. Restano invariate le modalità di partecipazione. [Apri link](#)

BANDO ISI INAIL: SCADENZE PER VERIFICHE E RENDICONTAZIONE SOSPESA FINO AL 15 APRILE 2020 (CIRCOLARE INAIL DEL 26.03.2020).

Bando ISI INAIL: l'emergenza COVID-19 determina una sospensione delle scadenze per le verifiche amministrative e tecniche, e per la realizzazione e rendicontazione delle fasi dei progetti finanziati. La nuova scadenza è fissata al 15 aprile 2020. Scarica: [circolare n. 22; allegato](#)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

E' stata pubblicata la [Legge regionale n. 4/2020](#) che - in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - differisce i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio, al 31 luglio nonché i termini, intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio, al 30 settembre. Viene altresì autorizzata la Giunta regionale ad adottare ulteriori provvedimenti di differimento dei termini, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in coerenza con eventuali successive disposizioni statali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Legge è stata pubblicata sul Supplemento n. 14 del B.U.R.L. del 31 marzo 2020.

TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO

L'Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile c.a., precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

La **medesima tutela applicata agli operatori sanitari** esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus, **si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l'utenza**, come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc. Il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena. Per il datore di lavoro permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'INAIL, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. Poiché durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato. [Apri link](#)

FAQ SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA E SULLA TUTELA DELL'INAIL PER INFEZIONI SUL LAVORO DA CORONAVIRUS

L'Inail, ha pubblicato alcune FAQ di chiarimento relative alle modalità di **riconoscimento dell'infortunio** alle categorie di lavoratori, per le quali vale la presunzione di esposizione professionale, **in caso di infezione da nuovo Coronavirus** di origine professionale.

[Apri link](#)

CONTATTI PER POSSIBILE REPERIMENTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

La scarsità di dispositivi di protezione individuale (mascherine in particolare) è uno dei tanti aspetti problematici legati all'emergenza sanitaria in corso. Nonostante diverse aziende stiano cercando di riconvertire le loro produzioni, l'approvvigionamento di DPI sul territorio nazionale per le imprese resta molto difficoltoso. L'importazione di dispositivi dall'estero è fortemente limitata, se non resa impossibile, dalle disposizioni governative che, giustamente, hanno incaricato l'Agenzia delle Dogane di segnalare alla Protezione Civile le importazioni di DPI per possibile requisizione e destinazione ai presidi sanitari.

In un quadro di questo genere, stiamo cercando di individuare possibili canali di approvvigionamento da segnalare alle aziende nostre associate, soprattutto in vista di una eventuale (senza sapere quanto probabile) riapertura graduale delle attività produttive nelle prossime settimane. Da un lato, abbiamo raccolto la **disponibilità da parte di aziende italiane, produttrici o distributrici, a ricevere richieste di mascherine e altri DPI da altre imprese associate**. Premesso che non ci è possibile fornire garanzie su disponibilità, tempi di consegna e prezzi, le aziende associate interessate a ricevere i riferimenti di tali imprese sono invitate a contattare la nostra Segreteria (aice@unione.milano.it). Dall'altro, abbiamo individuato, grazie al supporto dell'associazione nostra omologa in Germania, una **lista ristretta di fornitori tedeschi di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale**, disponibili a ricevere ordini dalle aziende associate ad Aice. L'elenco è scaricabile [QUI](#).

Per alcune di queste aziende siamo in possesso dei listini prezzi e dei certificati CE, che possono essere richiesti alla nostra Segreteria. Anche in questo caso non siamo in grado di fornire indicazioni su disponibilità, tempi e prezzi. In alcuni casi sono richiesti ordini con quantitativi minimi elevati.

Infine, il Consolato Commerciale Cinese di Milano ci ha segnalato l'**azienda cinese CHINA MEHECO GROUP CO. LTD** di Pechino, che è disponibile a ricevere richieste dall'Italia (riferimenti e descrizione prodotti da richiedere a Segreteria Aice), sempre tenendo in evidenza, però, i complessi aspetti doganali e la nostra impossibilità a verificare direttamente l'affidabilità del fornitore in questione.

GUIDA GRATUITA A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE PER LO SDOGANAMENTO DELLE MASCHERINE

Aice mette a disposizione delle aziende associate la guida di Agenzia Dogane e Monopoli "Guida per lo sdoganamento delle mascherine".

AGGIORNAMENTI CONVENZIONI ANTI-COVID19 E ALTRE SOLUZIONI PER LA FASE 2

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha attivato una serie di convenzioni che possono essere utili alle imprese per trovare le soluzioni più idonee, al fine di mettere in pratica le misure necessarie al contenimento dei rischi di contagio Covid-19 e per affrontare i cambiamenti necessari per continuare a gestire la propria attività. Tra gli ultimi aggiornamenti inseriti nelle pagine dedicate alle Convenzioni Anti-Covid19 e alle Altre soluzioni per la Fase 2, si segnala in particolare un'iniziativa gratuita che risponde all'esigenza della registrazione online delle prenotazioni dei clienti: utile per tutti, ma soprattutto per ristoratori, parrucchieri, estetisti, palestre e tutti gli imprenditori soggetti ad obbligo di legge. FASE2 è una web App GRATUITA (messa a disposizione dall'azienda associata Vtenext), che permette alle imprese di poter schedare e archiviare gratuitamente le generalità dei propri clienti in un registro online sicuro (dati conservati su sistemi certificati ISO27001, conformi alle normative GDPR). Per poter attivare l'App gratuita FASE2 basta accedere alla pagina dedicata e compilare il form (non vi è alcun vincolo di acquisto o di utilizzo).

Altre nuove convenzioni sono state inserite nelle pagine speciali.

CONVENZIONI ANTI-COVID19

- Sanificazioni: EPM e Italiana Medical-Italiana Holding
- Guanti: Italiana Medical-Italiana Holding
- Igienizzanti: Rothen e Tecnoservices
- Prodotti per la sanificazione e cabina igienizzatrice ad ozono: PIERRE
- Dispositivi e sistemi per la rilevazione della temperatura: Italiana Medical-Italiana Holding e Tred Medical
- Controllo degli accessi con rilevazione della temperatura: G Action Group

ALTRE SOLUZIONI PER LA FASE 2

Convenzioni non direttamente legate al contenimento del contagio, ma utili supporti per affrontare i cambiamenti necessari per continuare a gestire la propria attività

- Soluzione Elimina Code: StopQ
- Strumenti di trasporto alternativi: Cooltra E-scooter sharing
- Lavaggio auto e moto con igienizzazione: Wash Out
- Soluzione per distanza interpersonale sui luoghi di lavoro: YouCo
- Servizi di counselling e supporto psicologico: La Cordata

DETERMINAZIONE DEL PREMIO DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE NEL MESE DI MARZO

L'articolo 63, del D.L. n. 18/2020 ha previsto un **premio di 100 euro** per i lavoratori che, nel mese di marzo, hanno svolto attività lavorativa nella propria sede di lavoro. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 18/E del 9 aprile c.a., precisa che per **determinare l'importo** del bonus spettante si potrà applicare, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della circolare n. 8/E del 2020, il **rapporto tra i giorni di presenza in sede, effettivamente lavorati nel mese di marzo, e quelli lavorabili**, come previsto dal contratto collettivo, indipendentemente se in full time o part time. Tale bonus non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). [Apri link](#)

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI ENASARCO

L'Enasarco ha pubblicato una nota con la quale comunica la **sospensione** del termine di **versamento** dei **contributi** previdenziali relativi al **primo trimestre 2020, in scadenza il 20 maggio 2020**, in attuazione dell'articolo 18, del D.L. n. 23/2020.

La sospensione riguarda il termine per il pagamento dei contributi ma non l'obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti. Pertanto, tutte le imprese preponenti sono tenute alla compilazione on line della distinta di versamento entro il 20 maggio 2020, comprese quelle che possono sospendere il versamento dei contributi dichiarati con la distinta on-line perché in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto. Le aziende preponenti, aventi i requisiti indicati nell'articolo 18 del [D.L. n. 23/2020](#), potranno scegliere se posticipare il relativo pagamento con le seguenti modalità:

- pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020
- pagamento dilazionato in 5 rate mensili, a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Potranno quindi beneficiare della sospensione dei contributi le imprese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- per le imprese preponenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per le imprese preponenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

[Apri link](#)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL PREFETTO ANCHE PER LA VIGILANZA, LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE PAGAMENTI E LE PULIZIE NELLE ATTIVITÀ SOSPESE

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15350 del 14 aprile c.a., fornisce indicazioni in merito all'applicazione su tutto il **territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020**, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020. I

I D.P.C.M., nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il D.P.C.M. conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell'articolo 2. Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture. La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell'attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del **controllo** sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la **messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.**[Apri link](#)

DOCUMENTO TECNICO INAIL CON LE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Inail ha pubblicato nel proprio sito il Documento tecnico con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro, nel quale vengono individuate misure graduali ed adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, che consentano, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.

Il documento è composto da due parti:

- la prima riguarda la predisposizione di una **metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio** che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi";
- la seconda è focalizzata sull'adozione di **misure organizzative, di prevenzione e protezione**, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AUTORIZZATI CON PROCEDURA DI VALIDAZIONE IN DEROGA

L'Inail ha reso disponibile nella pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19" l'elenco dei **dispositivi di protezione individuale** autorizzati con la procedura di validazione in deroga. L'[elenco](#) è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini. [Apri link](#)

VERIFICA DELL'OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DA PARTE DELL'ISPETTORATO

I Prefetti, ai fini del controllo delle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la **messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori**, potranno avvalersi anche del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Lavoronews n. 59/2020). Al riguardo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 149 del 20 aprile c.a., fornisce indicazioni, ai propri Uffici territoriali, in merito alle necessarie **verifiche** sulle **modalità di attuazione**, da parte dei datori di lavoro, delle **procedure organizzative e gestionali** previste per la prosecuzione, ove consentita, delle attività produttive, industriali e commerciali, sull'osservanza delle **precauzioni** dettate per la **messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori**. [Apri link](#)

NUOVI OBBLIGHI PREVENZIONISTICI ANTI-CORONA VIRUS IN CAPO AL DATORE DI LAVORO - AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

A causa della situazione di eccezionale gravità ed urgenza determinata dalla pandemia da CoViD-19, che costituisce una minaccia per la salute pubblica, sono state dettate dal legislatore e dalla pubblica Autorità regole man mano sempre più severe di contenimento della diffusione del virus. Tali regole, in quanto volte alla tutela della salute delle persone, hanno inevitabili implicazioni sulla disciplina della Sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, comportando nuovi obblighi in capo al Datore di lavoro con riguardo alle concrete misure da applicare ai fini della tutela della salute del lavoratore, e, strumentalmente, della salute pubblica: attuare specifiche misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro significa, infatti, non soltanto tutelare i lavoratori ma anche contribuire ad evitare che gli stessi possano contagiare i loro familiari o i terzi in generale.

In sostanza, il Datore di lavoro, dovendo sottostare alle indicazioni date dalle pubbliche Autorità, è chiamato ad adeguare, per il tempo dell'emergenza, la propria organizzazione alle predette indicazioni. In allegato, la circolare n. 29/2020 con un approfondimento sull'estensione degli obblighi prevenzionistici in capo al Datore di lavoro, per l'adozione di misure anti-corona virus, e sul tema dell'aggiornamento della valutazione dei rischi.

Scarica: [circolare n. 29](#); [allegato](#)

OPERAZIONI DI PULIZIA E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IN CAPO ALLE IMPRESE

La pulizia giornaliera e la sanificazione straordinaria negli ambienti di lavoro, in particolare ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 nonché all'art. 4 del recentissimo Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020 (integrativo del precedente Protocollo del 14 marzo). [Scarica circolare n. 30](#)

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI- ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA RIDETERMINAZIONE DELLA DURABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI (C.D. SHELF-LIFE) DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

La Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, lo scorso 13 aprile, ha predisposto una [nuova circolare](#) al fine di fornire alcuni chiarimenti sulla precedente nota n. 0012957 del 9 aprile 2020 (vedi LegaleNews n. 42 del 6 maggio 2020) avente ad oggetto la rideterminazione della durabilità dei prodotti alimentari (c.d. Shelf-life). In particolare, il Dicastero ha precisato che la deroga prevista per il congelamento delle carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, e' riferita anche alle carni che, a seguito di ordinativi e/o contratti antecedenti il 15 marzo, sono già state spedite dai Paesi terzi verso l'Italia e sono ancora in viaggio. Infine, la circolare ministeriale precisa che la rideterminazione della durabilità dei prodotti alimentari (c.d. shelf-life) è applicabile solo alle merci immesse sul mercato ma non a livello della vendita al dettaglio.

LINEE-GUIDA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA SALUTE A FINI DI RICERCA SCIENTIFICA NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA LEGATA AL COVID-19

Il Garante della Privacy ha pubblicato un e-book con le linee-guida sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19. La finalità di tale documento è far luce sulle questioni più urgenti, quali la base giuridica del trattamento, la messa in atto di garanzie adeguate per tale trattamento e l'esercizio dei diritti dell'interessato. [Apri link](#)

LE FAQ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA AGGIORNATE AL 28 APRILE

Il Ministero dell'Economia ha **aggiornato** le **FAQ** riguardanti i provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. I quesiti si riferiscono ai seguenti temi:

- indennità di 600 euro;
- sospensione versamenti;
- permessi Legge 104/92;
- cessazione contratto a termine.

[Apri link](#)

LE FAQ DEL MINISTERO DELLA SALUTE AGGIORNATE AL 28 APRILE

Il Ministero della Salute, sul proprio sito internet, ha **aggiornato** le **FAQ** in seguito all'emanazione del DPCM 26 aprile 2020. Tale decreto prevede che, dal 4 maggio, saranno consentiti gli spostamenti all'interno di una stessa regione anche per far visita ai congiunti, mentre gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza. Il provvedimento del Governo prevede che dalla suddetta data potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile è possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. [Apri link](#)

UNA GUIDA UE FORNISCE LE INDICAZIONI PER IL RITORNO AL LAVORO

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato una **guida** che fornisce alcune indicazioni non vincolanti al fine di agevolare i datori di lavoro e i lavoratori a mantenere la **sicurezza** e la **salute negli ambienti di lavoro** a seguito della pandemia dovuta a Covid-19.

In particolare, vengono presi in esame:

- coinvolgimento dei lavoratori
- attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati
- pianificazione e apprendimento per il futuro
- buona informazione

[Apri link](#)

PROTOCOLLO NAZIONALE "ACCOGLIENZA SICURA" - MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Federalberghi, al fine di individuare per le aziende turistico ricettive soluzioni capaci di assicurare il necessario equilibrio tra le esigenze di tutela della sicurezza dei clienti e dei collaboratori, della qualità del servizio e del controllo dei costi di gestione, ha predisposto un **protocollo** nazionale, denominato "**Accoglienza Sicura**", composto da:

- schede dedicate a specifiche aree di attività aziendale: ricevimento; pulizia delle camere e degli ambienti comuni; somministrazione di alimenti e bevande; riunioni, conferenze ed eventi (è allo studio la possibilità di elaborare ulteriori schede, concernenti altre aree di attività aziendale);
- schede di carattere generale: informazioni per gli ospiti e i collaboratori; dispositivi di protezione individuale; gestione dei casi di contagio;
- fac simile di comunicazioni destinate agli ospiti.

[Apri link](#)

REGIONE E UNIONCAMERE: PROGETTI PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

"Servizi a favore delle MPMI per internazionalizzazione e export - LombardiaPoint - Proposta attività 2020"

Il progetto, con una dotazione finanziaria pari a 40.000 euro, prevede:

- Servizi di assistenza di primo livello alle imprese lombarde sulle tematiche dell'internazionalizzazione offerti dalla rete dei LombardiaPoint;
- Nuovi servizi di supporto alle imprese che operano con l'estero sulle tematiche relative all'e-commerce (non solo normative fiscali e contrattuali ma principalmente geoblocking, marketing digitale, International SEO, etc);
- Organizzazione di incontri specifici, seminari e assistenze specialistiche presso le sedi territoriali camerali e online.

"Programma d'azione, progetto Inbuyer - l'export nella tua città".

Il progetto, che ha una dotazione finanziaria pari a 200.000 euro, ha come target di riferimento principale le micro imprese. Si articolerà in due fasi:

- Gestione di matching tra imprese lombarde ed internazionali realizzati in remoto, grazie all'utilizzo di una piattaforma tecnologica, prevalentemente a carico di Regione Lombardia.
- Azione di follow up e organizzazione di incontri face to face con qualificati buyer ed operatori economici provenienti dai principali mercati esteri, previsto al termine dell'emergenza sanitaria mondiale ed a carico del sistema camerale lombardo.

Il progetto verrà avviato per gli inizi di Giugno

BANDO "SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO"

Obiettivi: adozione misure di sicurezza per ripresa dell'attività, per lavoratori, clienti e fornitori

Beneficiari: imprese nei settori del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi, dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi, dell'istruzione e del settore dello sport che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all'emergenza covid-19

Spese ammissibili:

- strumenti e macchinari per la sanificazione, la disinfezione e l'aerazione dei locali
- interventi infrastrutturali per il distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali
- termoscanner e sistemi, anche biometrici, di rilevazione della temperatura corporea a distanza
- strumenti e attrezzature per l'igienizzazione dei clienti/utenti e dei prodotti
- apparecchiature per il controllo degli accessi e per il distanziamento sociale
- costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente
- dispositivi di protezione individuale per rischio infezione covid-19
- spese di formazione sulla sicurezza sanitaria

Dotazione finanziaria: 19 mln di euro

Contributo: fondo perduto sino al 70% per micro imprese fondo perduto sino al 60% per piccole imprese

Investimento minimo: 2000 euro

Domande: dal 28 maggio al 10 novembre

REGIONE LOMBARDIA: INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

Il Consiglio Regionale ha approvato il progetto di legge di iniziativa di giunta "Interventi per la ripresa economica". Il provvedimento, improntato sulla ripresa economica post covid.19, ha una dotazione finanziaria di 3 Miliardi di euro, con stanziamenti di 400.000.000 euro per investimenti pubblici per gli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e 2.600.000.000 euro per la ripresa economica ed investimenti strategici, con di 10.000.000 euro in forma di contributi in capitale a fondo perduto per il sostegno alla riconversione di imprese per la produzione di DPI.

PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA

Approvati i criteri per la misura da 10 Mln di euro per sostenere le MPMI nella produzione di DPI. La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato i criteri per le "Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di DPI per far fronte all'emergenza da COVID-19", per sostenere le MPMI nell'ampliamento e nella riconversione delle unità produttive finalizzata a tali produzione. La misura, con una dotazione complessiva di 10 Mln di euro, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese, per un massimo concedibile di euro 200.000 con un investimento minimo richiesto di euro 40.000.

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19: RISTORO ECONOMICO MASCHERINE

Il 3 maggio 2020 è stato sottoscritto dalla nostra Confederazione Confcommercio Imprese per l'Italia un protocollo con il Commissario Straordinario, volto a riconoscere un equo ristoro economico per poter garantire il prezzo di € 0,50 + IVA per le mascherine in vendita al pubblico. Il punto e) in premessa del protocollo recita che a far data dalla mezzanotte del giorno 26 aprile 2020, le aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo, il cui elenco è incluso in un allegato al presente accordo da condividere tra le parti entro il 7 Maggio 2020 (allegato 1), hanno venduto al pubblico le mascherine chirurgiche monouso di cui trattasi al corrispettivo imposto di € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA, pur essendosi approvvigionate di tali beni anche ad un costo superiore al prezzo imposto di vendita. Preghiamo pertanto le aziende associate interessate a comunicarci al più presto il loro nominativo così da poterlo inserire nell'allegato da consegnare al Commissario straordinario entro il prossimo 7 maggio.

I punti salienti dell'accordo sono:

- per le giacenze di magazzino al 26/4 e per gli arrivi di mascherine fino al 5/5, è previsto un ristoro per portare il prezzo a 0,40, con un tetto massimo di acquisto a 0,75 (In pratica, chi ha acquistato a 0,50, avrà un rimborso di 0,10, chi ha acquistato a 0,75 avrà un rimborso di 0,35, chi ha acquistato a 0,90 avrà sempre un rimborso di 0,35)
- per gli acquisti dal 6 maggio al 30 giugno, attraverso i soliti canali esteri, il ristoro massimo per acquisti superiori a 0,40 sarà di €0,05 a mascherina
- dal 1° luglio il Commissario straordinario si impegna a mettere a disposizione la produzione italiana, sempre a 0,40€.

Nei prossimi giorni lavoreremo ai dettagli per la parte amministrativa dei rimborsi. Le mascherine interessate dall'accordo sono le cosiddette "chirurgiche", munite di marchio CE o con certificazione di deroga alla marchiatura CE.

COVID-19: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020, il d.l. n. 28/2020 che contiene anche norme in materia di attività giudiziaria a modifica del decreto c.d. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020.

Trattasi, nello specifico di:

- disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali;
- disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa.

Scarica: [circolare n. 21](#); [allegato](#)

REGIONE LOMBARDIA: POSTICIPATI I SALDI ESTIVI E SOSPESO IL DIVIETO DI VENDITE PROMOZIONALI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI

Nel B.U.R.L. di venerdì 29 maggio è pubblicata la [Delibera di Giunta regionale](#) che ridetermina, per il solo anno 2020, la data di decorrenza dei saldi estivi al 1° agosto.

Sempre il provvedimento regionale sospende, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi e cioè dal 2 al 31 luglio 2020, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli Comuni.

"BANDO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA". DOMANDE DAL 5 GIUGNO.

La misura prevede importanti premialità per i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni che provvederanno ad emanare bandi per le imprese e a concluderli con la concessione dei contributi entro il 2020.

BENEFICIARI

- Comuni, Comunità montane e Unioni di Comuni rientranti in uno dei 126 Distretti del Commercio
- PMI e aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del Distretto che svolgono attività di somministrazione, commercio al dettaglio di beni o servizi, logistica, trasporto o consegna a domicilio.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Per la generalità dei DID e DUC:

- fino a **100.000 Euro in conto capitale per bandi alle imprese**
- fino a 30.000 Euro in conto capitale ai Comuni;
- fino a 20.000 Euro in parte corrente ai Comuni;
- **Ulteriori 30.000 Euro in conto capitale ai Comuni come premialità.**

Per i DUC presso Comuni capoluogo di provincia:

- fino a **170.000 Euro in conto capitale per bandi alle imprese**
- fino a 50.000 Euro in conto capitale al Comune;
- fino a 20.000 Euro in parte corrente al Comune;
- **Ulteriori 50.000 Euro in conto capitale al Comune come premianti.**

Per i DUC del Comune di Milano:

- **400.000 Euro in conto capitale per bandi alle imprese**
- 120.000 Euro in conto capitale al Comune;
- 50.000 Euro in parte corrente al Comune;
- **Ulteriori 120.000 Euro in conto capitale al Comune come premialità.**

SPESE AMMISSIBILI - **Spese in conto capitale**: opere e lavori pubblici, opere edili private, installazione o ammodernamento impianti, arredi e strutture temporanee, macchinari, attrezzature e apparecchi, veicoli per la consegna a domicilio. *Spese di parte corrente*: gestione dei servizi comuni, governance del Distretto, studi ed analisi, materiale di consumo per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci, software, piattaforme informatiche, servizi per la vendita a domicilio, spese per eventi e comunicazione, affitto dei locali, ecc.

TEMPISTICHE

"DOMANDE DI PREMIALITÀ" - **Dal 5 giugno 2020** al 30 settembre 2020 **potranno essere presentate le "Domande di premialità"** (per i Comuni che si impegnano a **emanare i bandi per le imprese e a concludere la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2020**). I contributi relativi alle "Domande di premialità" - risorse per i bandi di finanziamento alle imprese - verranno concessi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

"DOMANDE DI PARTECIPAZIONE" -Dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 potranno essere presentate le "Domande di partecipazione".

BANDO ECOMMERCE 2020 - NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE

OBIETTIVO: Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde sostengono le MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).

CHI PUO' PARTECIPARE: tutte le micro, piccole e medie imprese lombarde. Il contributo è a fondo perduto, con limite massimo di 10.000 euro, coprirà il 70% delle spese ammesse e sostenute. Ogni impresa può presentare **una sola domanda con un investimento minimo di 4.000 euro.**

CANDIDATURE: Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dalle **ore 10:00** del **25 giugno** fino alle **ore 12:00** del **11 settembre** 2020.

[Approfondimento](#)



DOMANDA DI INDENNITÀ COVID-19:

INDICAZIONI INPS SULL'INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "Cura Italia") attribuisce all'INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali. Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica. Con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49, l'INPS ha illustrato la misura di sostegno a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, indennità di 600 euro per il mese di marzo, precisando le condizioni di incompatibilità con l'erogazione di altre prestazioni previdenziali.

Le categorie beneficiarie della prestazione sono le seguenti:

- **Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai fini dell'accesso all'indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie
- **Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni**, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
- **Coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti**
- **Soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco**

- **Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**
- **Lavoratori del settore agricolo**
- **Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**

Per ricevere l'indennità COVID pari a 600 euro occorre presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato.

Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non in possesso di una delle predette credenziali è possibile accedere al portale Inps in modalità semplificata, inserendo sola prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta. In alternativa al portale web, la prestazione potrà essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

La domanda potrà essere presentata solo con la messa online del nuovo servizio; la data verrà comunicata con apposito messaggio INPS di prossima pubblicazione.

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza è al servizio delle imprese associate per assisterle nell'invio della domanda di indennità all'INPS.

Link:

[Circolare Inps](#)

DAL 1° APRILE LE DOMANDE DEI 600 EURO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

L'Inps informa che dal **1° aprile** è **possibile inoltrare online le domande per ottenere l'indennità di 600 euro** prevista dal D.L. n. 18/2020 per i professionisti e i lavoratori autonomi.

L'Istituto ribadisce che non si tratta di un click day.

La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- collegandosi con il sito dell'Istituto e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l'utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page del sito dell'Istituto.

[Apri link](#)

ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'INPS

L'Inps informa che dal 2 aprile l'accesso ai propri servizi telematici è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:

- **dalle ore 8,00 alle ore 13,00** i servizi saranno disponibili per **Patronati e Intermediari abilitati**, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- **dalle ore 13,00 alle ore 8,00** i servizi saranno disponibili per i **cittadini**, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

INDENNITÀ 600 EURO: TRUFFE AGLI UTENTI, TENTATIVO DI PHISHING

L'INPS informa i propri utenti che si sono nuovamente verificati sospetti **tentativi fraudolenti** di richiesta di **dati sensibili**, il cosiddetto *phishing*.

In particolare, sarebbe in atto una campagna di malware attraverso l'invio di **SMS** che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda **COVID-19** e inducono a installare una app malevola. Questi SMS non sono inviati dall'INPS. Eventuali SMS che l'Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web, l'unico accesso ai servizi INPS è tramite il sito istituzionale.

GUIDA INPS PER L'INVIO DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'Inps ha predisposto una "Guida all'uso del servizio per richiedere l'indennità Covid-19 (Bonus 600 euro) previsto nel Decreto Cura Italia" per le seguenti categorie:

- Liberi professionisti con partita IVA
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori agricoli
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo

La Guida ha l'obiettivo di fornire indicazioni riguardanti:

- quando utilizzare il servizio
- descrizione servizio e obiettivi del tutorial
- come accedere

AVVIATE LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI 600 EURO

L'Inps informa di avere avviato le procedure di pagamento delle indennità di 600 euro previste dal D.L. n. 18/2020. L'Istituto, attraverso sms o email, comunicherà, agli interessati, l'accredito della somma sul conto corrente bancario o l'ufficio postale indicati all'atto della domanda. Apri link

DECRETO INTERMINISTERIALE INDENNITÀ REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

L'art. 44 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", con stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un'indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro. Al riguardo, è stato **firmato il decreto che ha destinato quota parte del Fondo**, per 200 milioni di euro, **al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Con tale decreto, sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento del bonus in favore dei predetti soggetti, che potranno beneficiare di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 solo al ricorrere di determinate condizioni, quali:

- essere in possesso di determinati requisiti di reddito,
- rientrare in specifiche condizioni di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività;
- non essere percettori di reddito di cittadinanza;
- non usufruire di altre indennità disciplinate dal DL. 18/2020 (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
- aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.

[Apri link](#)

FAQ SULLE MISURE PER I LAVORATORI DISABILI E PER CHI PRESTA LORO ASSISTENZA

Il D.L. n. 18/2020, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha introdotto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, ha pubblicato le FAQ legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili. [Apri link](#)

AGGIORNATE LE FAQ DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della salute ha **aggiornato**, al 31 marzo 2020, le **FAQ** pubblicate sul proprio sito internet relative all'emergenza epidemiologica covid-19, tra cui è precisato che al **termine del periodo di isolamento fiduciario**, se non sono comparsi sintomi, la persona **può rientrare al lavoro** ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all'inizio del periodo di isolamento.

Inoltre, viene confermato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, relativamente alle persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, le quali devono:

- mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- evitare contatti sociali e spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

In tal caso, l'operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale e, se necessaria certificazione ai fini Inps per assenza da lavoro, rilascia una dichiarazione all'Inps, al datore di lavoro e al medico in cui dichiara che, per motivi di sanità pubblica, la persona è posta in quarantena, specificando data di inizio e fine. [Apri link](#)

CONCESSIONE DEI PERMESSI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile, con Ordinanza n. 655 del 25 marzo c.a., evidenzia, all'articolo 3, che, al fine di assicurare l'impiego dei volontari, per l'intera durata dello stato di emergenza, nelle attività di contenimento del virus Covid-19, i datori di lavoro devono **consentire ai volontari di svolgere le predette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell'anno**, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione in vigore. [Apri link](#)

VALUTAZIONE RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 89 del 13 marzo c.a., rivolta ai propri dirigenti, fornisce indicazioni di interesse generale per qualsiasi datore di lavoro.

I datori di lavoro hanno specifici obblighi in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa, con conseguente obbligo di effettuare una valutazione del rischio ed elaborare il DVR. Laddove il rischio non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro, ma derivi da una situazione esterna, in tali casi lo stesso non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi. Tuttavia, in coerenza con i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, è opportuno che il datore di lavoro rediga un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto dell'azienda, sul profilo del lavoratore e assicurando al personale anche adeguati DPI.

[Apri link](#)

PROCEDURE PER L'INVIO TELEMATICO DELLE DOMANDE DI CONGEDO E PERMESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.L. N. 18/2020

L'Inps, con messaggio n. 1416 del 30 marzo c.a., rende noto che:

- sono in linea le **procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19** in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi;
- sono state **adeguate le informative** presenti nella procedura per l'acquisizione delle **domande** da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la **fruizione dei permessi** di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della **legge n. 104/1992**.

Le domande di congedo COVID-19 potranno essere presentate tramite il **portale web dell'INPS**, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi":

- selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata";
- selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il **Contact center** integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

[Apri link](#)

PROROGA DEL TERMINE PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI COVID-19 PER LA CURA DEI FIGLI

L'Inps, con messaggio n. 1648 del 16 aprile c.a., informa che alla luce del D.P.C.M. 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole** di ogni ordine e grado, il **termine entro cui fruire del congedo Covid-19**, previsto dall'articolo 23 del D.L. n. 18/2020, pari a 15 giorni, per la **cura dei figli** durante il citato periodo di sospensione, è **prorogato fino al 3 maggio 2020**. [Apri link](#)

CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO COVID-19

L'Inps, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del **congedo COVID-19**, pari a 15 giorni, di cui all'articolo 23 del D.L. N. 18/2020, ed alle **compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo** da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

L'Istituto ribadisce che:

- il **congedo è istituito per la cura dei figli** durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare, e non per ogni figlio;
- la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, l'Inps evidenzia le condizioni di compatibilità ed incompatibilità del congedo COVID-19 rispetto ad altri istituti e tipologie di congedi o permessi.

Tra le incompatibilità, l'Istituto evidenzia:

- la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore;
- il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
- il congedo parentale;
- i riposi giornalieri della madre o del padre;
- la cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa;
- gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili. [Apri link](#)

COMUNICAZIONE MEDICO COMPETENTE: PROROGA TERMINE DI INVIO DATI ALLEGATO 3B (MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE PROT. N. 11056 DEL 31 MARZO 2020)

Prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2019. Scarica: [circolare n. 23](#); [allegato](#)

INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA IN MERITO ALLE CERTIFICAZIONI/AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI MALATTIA

Regione Lombardia, con una nota inviata alle ATS, indica il percorso che i medici di medicina generale devono seguire per la riammissione nell'attività lavorativa per quei soggetti che operano in aziende che afferiscono ai settori che proseguono l'attività ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020. Nella nota si evidenzia che con il cessare di tali disposizioni, dovranno restare attive le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio, quali fattori di protezione all'interno dei diversi contesti sociali tra cui gli ambienti di lavoro, per i quali potranno essere declinate ulteriori indicazioni più specifiche legate ai differenti comparti produttivi. Da ultimo Regione precisa che con la ripresa dell'attività lavorativa di un'**azienda sottoposta a fermo** per disposizione nazionale/regionale di contenimento dell'epidemia di COVID-19, salvo diverse disposizioni nazionali, **non può essere richiesta da parte del datore di lavoro certificazione/autocertificazione di assenza di malattia.**

[Apri link](#)

NUOVE PRESTAZIONI FONDO EST EMERGENZA COVID-19

Il Fondo EST con il "Pacchetto emergenza Covid-19", in caso di contagio di Coronavirus, ha **esteso il proprio piano sanitario**, con effetto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, assicurando:

- indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al Covid-19;
- diaria da isolamento domiciliare in caso di positività al Covid-19;
- riabilitazione respiratoria post Covid-19.

[Apri link](#)

NUOVE PRESTAZIONI QU.A.S. EMERGENZA COVID-19

La Qu.A.S. - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri - ha introdotto, per i casi di accertata diagnosi di Covid-19 nel periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020, **misure straordinarie** riconoscendo una:

- diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche;
- diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare.

[Apri link](#)

CCNL AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - SLITTAMENTO TERMINE DI EROGAZIONE UNA TANTUM DEL MESE DI MARZO

La FIAVET - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, con circolare n. 33 del 31 marzo c.a., rende noto che, in considerazione della situazione di emergenza da Covid-19, è stato siglato con le Organizzazioni Sindacali di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL un "Verbale di accordo" che prevede il **differimento della seconda tranche di una tantum**. Tale seconda tranche di una tantum, prevista dal CCNL per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019 per lo scorso mese di marzo, **dovrà essere erogata nel mese di novembre 2020**. [Apri link](#)

MODELLO RICHIESTA ON LINE CONVALIDA DIMISSIONI DI LAVORATRICI DALLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI FINO AD UN ANNO DAL MATRIMONIO NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito delle misure di contenimento del contagio COVID-2019, ha reso disponibile on line il modulo di richiesta "a distanza" del provvedimento di convalida delle dimissioni presentate dalle lavoratrici nel periodo dalla richiesta di pubblicazione fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio (ex art. 35 D.Lgs. 198/2006). Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. [Apri link](#)

VALIDITÀ DEL MODELLO A1 NEL PERIODO EMERGENZIALE

L'Inps, a luce delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, con messaggio n. 1633 del 15 aprile c.a., fornisce alcuni chiarimenti in merito alla **determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate**. La validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020. Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di "attività prevalente", assumendo particolare rilievo la valutazione dell'attività esercitata nello Stato di residenza.

Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica dei parametri di valutazione dell'attività lavorativa, con conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.

Per rimediare a tale eventualità, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità. [Apri link](#)

EBITER MILANO: INIZIATIVE IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

EBiTer Milano ha dato avvio ad una serie di iniziative, a favore dei dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a sostegno della/delle:

- genitorialità;
- natalità;
- spese di trasporto per il tragitto casa - lavoro.

Tutte le domande di contributo potranno essere presentate on line attraverso una semplice procedura web.

CONTRIBUTO PER LA GENITORIALITA'

EBiTer Milano eroga, per l'anno 2020, un **contributo** a favore dei dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, **a sostegno della genitorialità.**

Soggetti beneficiari

Lavoratori a **tempo indeterminato**, compresi gli **apprendisti** e i lavoratori a **tempo determinato** che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi all'atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico - normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.

Il contributo spetterà ad **un solo genitore per ogni figlio**, anche adottivo e/o in affidamento e a carico del richiedente, di età compresa tra gli **undici anni** compiuti e i **diciannove anni**.

Misura

Il contributo verrà riconosciuto per l'**anno 2020** e sarà pari a **euro 250**.

Domanda

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it. e potrà essere trasmessa ad EBiTer Milano **dall'11 maggio 2020 al 7 agosto 2020**.

[Scarica il flyer](#) | [Apri link](#)

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA NATALITA'

EBiTer Milano eroga, per l'anno 2020, un **contributo** a favore dei dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, **a sostegno della natalità**.

Soggetti beneficiari

Lavoratori a **tempo indeterminato**, compresi gli **apprendisti** e i lavoratori a **tempo determinato** che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi all'atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico - normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.

Misura

Il contributo verrà riconosciuto per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e sarà pari ad euro 200.

Domanda

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it. e potrà essere trasmessa ad EBiTer Milano **dall'11 maggio 2020 al 7 agosto 2020**. [Scarica il flyer](#) | [Apri link](#)

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COSTI PER IL TRAGITTO CASA - LAVORO

EBiTer Milano, al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, riconosce, un **contributo per i costi di abbonamento sostenuti per il tragitto casa-lavoro** a favore dei dipendenti di aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Soggetti beneficiari

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un contratto non inferiore a 9 mesi continuativi, che:

- svolgano la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
- siano in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi all'atto della presentazione della domanda;
- siano dipendenti da datori di lavoro che **applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi**, sia per la c.d. parte economico - normativa sia per la c.d. parte obbligatoria;
- siano in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a euro 30.000.

Il contributo spetterà al dipendente che, nel periodo 1/1/2020 - 31/12/2020, ha effettuato l'acquisto per sé stesso di un **abbonamento nominativo annuale** o per periodi inferiori all'anno, ma comunque per un **minimo di 9 mesi anche non consecutivi**, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Misura

Il contributo riconosciuto sarà di importo pari al 30% della spesa sostenuta con un massimale di euro 200 nel periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020.

Domanda

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere presentata su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it **dall'11 maggio 2020 al 31 dicembre 2020**. [Scarica il flyer](#) | [Apri link](#)

SOSTEGNO AL CREDITO



ESTESA LA MORATORIA ABI PER IL CREDITO ALLE PMI: SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

Siglata un'integrazione all'Accordo 2019 per il Credito firmato nel 2019 da Confcommercio e le altre rappresentanze d'impresa con Abi (Associazione bancaria italiana). L'Addendum-2020 consente di estendere ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020 la possibilità di **sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei finanziamenti** oppure **allungare la scadenza dei finanziamenti in essere** fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

FINANZIAMENTI UBI BANCA DEDICATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA (GARANZIA CON ASCONFIDI LOMBARDIA)

Emergenza Covid-19: UBI Banca, in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza, Asconfidi Lombardia, Fidicomet (il Fondo di Garanzia Fidi della Confcommercio milanese) **rende disponibili finanziamenti specifici** destinati alle attività del terziario del territorio. I finanziamenti avranno un importo massimo pari a 100.000 euro e una durata massima di 36 mesi, di cui 6 mesi di preammortamento, con una garanzia diretta su patrimonio di Asconfidi Lombardia. Le richieste avranno priorità con un'istruttoria senza spese e con possibilità di abbattimento degli interessi sul finanziamento.

SUPPORTO ALLE IMPRESE ASSOCIATE NELLA GESTIONE DEL CREDITO PMI E DELLA MORATORIA ABI O MORATORIA SECONDO IL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"

Fidicomet - Fondo di Garanzia Fidi si rende disponibile nel **supportare le imprese associate:**

- nella istruttoria di richieste di moratoria su finanziamenti bancari in genere e su operazioni assistite dalla propria garanzia o controgaranzia;
- nella istruttoria di richieste di garanzia su nuovi finanziamenti chirografari per liquidità aziendale, con preammortamento di 6 mesi.

DA INTESA SANPAOLO 2 MILIARDI PER LE IMPRESE ASSOCIATE CONFCOMMERCIO

Intesa Sanpaolo - per contribuire a garantire concretamente la continuità produttiva, a fronte del rallentamento della domanda interna ed estera che la situazione di crisi attuale ha determinato - ha riservato alle imprese e professionisti associati a Confcommercio un plafond di **2 miliardi di euro per sostenere le imprese con la finalità di garantire la gestione dei pagamenti urgenti e le esigenze immediate di liquidità.**

L'iniziativa è parte integrante delle misure straordinarie annunciate in questi giorni da Intesa Sanpaolo a sostegno dell'economia, delle imprese e delle famiglie italiane: 5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale a supporto della gestione del circolante, declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti; 10 miliardi di euro di liquidità per i clienti Intesa Sanpaolo, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti; sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere, per la sola quota capitale o per l'intera rata. La sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle famiglie di tutto il territorio nazionale.

Viene inoltre prevista una convenzione con condizioni dedicate agli associati Confcommercio che include la restituzione delle commissioni sui micro-pagamenti (di importo inferiore ai 10eEuro) accettati tramite POS fisici Intesa Sanpaolo.

Infine, il Gruppo Intesa Sanpaolo - attraverso l'esperienza di RBM Assicurazione Salute in ambito sanitario - mette a disposizione dei membri dei consigli di amministrazione, dei titolari e dei dipendenti delle imprese la sua nuova soluzione assicurativa, per garantire alcune tutele e maggior serenità in caso di contrazione del virus.

Nei prossimi giorni saranno definiti i prodotti e le linee di credito attivabili nell'ambito del Plafond.

TURNAROUND FINANCING: FINANZIAMENTI PER SVILUPPO AZIENDALE CON GARANZIA REGIONALE AL 70%

È un'iniziativa finalizzata a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio.

L'agevolazione consiste in un finanziamento a medio - lungo termine, sotto forma di capitale di debito, assistito da garanzia regionale fino a un massimo del 70% per ogni singolo finanziamento.

Avrà una durata massima di 48 mesi, è concesso per investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale per l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. Il finanziamento è concesso nel limite massimo di 2.000.000 euro in ogni caso nel limite del valore dell'investimento ammissibile. Il finanziamento e l'investimento minimo è fissato in 500.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 06/04/2020 (ore 12) e fino al 30/12/2021 (ore 16) tramite l'indirizzo PEC a turnaround@pec.finlombarda.it secondo le modalità dettagliate sul sito di Finlombarda

Informazioni a [questo link](#).

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 - "DECRETO LIQUIDITÀ"

Gli aspetti più rilevanti del D.L. 23/2020 per il **sostegno al credito delle imprese** riguardano:

- I. il potenziamento e l'ampliamento dell'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** - noto anche come "Fondo Centrale di Garanzia PMI" - per contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 (Art. 13);
- II. l'attivazione straordinaria e temporanea della Garanzia dello Stato, attraverso SACE SpA, su operazioni di **credito bancario per Grandi Imprese (Art. 1), solo in parte fruibili per le PMI**, chiamate anche ad un preventivo "pieno" utilizzo delle potenzialità offerte dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Articolo 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI

La norma riprende l'impianto delineato dall'articolo n.49 del D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia" che viene quindi abrogato per andare ad estendere e rafforzare le misure in esso previste, tutte incentrate sullo strumento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, co. 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare vengono riprese e confermate le previsioni straordinarie e limitate nel tempo (non più sino al 30.09.2020, ma estese sino al 31.12.2020) relative a:

- 1) gratuità della garanzia del Fondo Centrale;
- 2) innalzamento da 2,5 a 5/MLN di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
- 3) la possibilità del Fondo Centrale di rilasciare garanzia su operazioni di Rinegoziazione, a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%;
- 4) l'allungamento automatico delle garanzie del Fondo già in essere per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata - anche in autonomia - dal soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario);
- 5) l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;

- 6) la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000;
- 7) l'innalzamento della garanzia del Fondo su Portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia (la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%);
- 8) l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori Autonomi) la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.

Ciò premesso, la norma introdotta dall'articolo n.13 interviene con una serie di nuove misure, tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, relative in particolare a:

- l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% (e, previa autorizzazione della Commissione Europea, potenzialmente al 100%) dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente dell'80% (per la garanzia diretta) e del 90% (per la riassicurazione) previste dalla precedente formulazione dell'articolo 49 del D.L. Cura Italia; tali percentuali operano sino alla autorizzazione della Commissione Europea, ma è possibile sin da subito incrementare la garanzia del Fondo al 100% mediante il concorso della garanzia dei Confidi.

E' necessario chiarire che le operazioni di finanziamento che possono accedere a detta Garanzia Pubblica devono rispettare requisiti di durata e di importo:

- durata massima 6 anni (72 mesi);
- importo che non può superare, alternativamente:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
 - il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
- accesso alla garanzia del 100% del Fondo e senza valutazione dello stesso per nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro concessi a Micro e PMI; le operazioni sono finanziate a tasso calmierato; viene rafforzata la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economicofinanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;

- 90% di garanzia del Fondo per tutte le altre operazioni (fino ad importo di euro 800.000): per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2/MLN di euro e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la integrazione della garanzia (in addizionalità) dei Confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate dal soggetto finanziatore come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l'accesso all'agevolazione è condizionato al fatto che l'avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019. Restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".
- 90% di garanzia del Fondo per tutte le altre operazioni, di importo superiore a euro 800.000 e sino a euro 5/MLN (euro 2,5/MLN sino alla autorizzazione della Commissione Europea);
- possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di Dipendenti non superiore a 499 (c.d. "Mid-Cap").

Il comma 2 dell'articolo n. 13 introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.

La dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le PMI viene ampliata ulteriormente rispetto alle previsioni del D.L. "Cura Italia" (+ 1,5/MLD di euro) con risorse pari, sempre per il 2020, di +249/MLN di euro.

Il precedente articolo 49 del D.L. n. 18/2020 viene abrogato.

COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LIQUIDITA' DI IMPORTO FINO A 25MILA EURO GARANTITI AL 100% DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'urgenza è massima, la necessità di *liquidità* è altissima e diffusa, ma **la concreta applicazione** delle misure previste dal DL-Liquidità non è immediata e non è prevista alcuna forma di *automatismo*

Premesse:

- il Fondo Centrale di Garanzia - gestito da MCC - ha attivato dal 17 aprile la procedura di inserimento, da parte delle Banche, delle richieste di garanzia pubblica (FCG) sul proprio "Portale" per finanziamenti fino a 25mila euro
- l'accesso ai c.d. micro-finanziamenti (fino al 25% dei Ricavi e comunque fino a € 25mila) non è automatico
- gratuita, rapida ed automatica è solo una parte del processo, cioè la garanzia al 100% dello Stato attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
- le Banche non sono tenute ad erogare il finanziamento, che sarà regolato a tassi di interesse "calmierati", ma non azzerati (ragionevole stimare un range tra 1% e 2%)
- i nuovi Processi e Prodotti bancari sono disponibili in maniera difforme da banca a banca, nonché basati su procedure diverse (piattaforme online, modulistica scaricabile online, modulistica compilabile da inoltrare via mail, etc.)
- è opportuno preparare adeguatamente i dati aziendali minimi (ne sono richiesti diversi, li vedremo in dettaglio)
- è opportuno preparare adeguatamente i documenti minimi (sono diversi ed è legittimo che la Banca li chieda, sia per rispondere ad una stringente normativa di settore -che dovrebbe essere semplificata in fase di emergenza-, sia per verificare quanto dichiarato dall'impresa)
- le Banche affiancano giustamente la propria modulistica di Richiesta di finanziamento alla Richiesta di Garanzia pubblica di cui all'Allegato 4-bis
- le tempistiche di erogazione bancaria sono variabili, ragionevolmente prevedibili da 2/3 gg. lavorativi a 10/14 gg (ma di certo non si deve attendere, per l'erogazione, la conversione in legge del D.L. !)

- la documentazione richiesta dovrebbe essere minima e l'iter di lavorazione privilegiata, ovviamente, le imprese-già-clienti dell'istituto
- è chiaramente indicato da ABI (Comunicazione 24 Aprile 2020) che possono essere erogati solo nuovi finanziamenti, cioè in aggiunta alle linee di credito pre-esistenti e che non possono essere "assorbite" - né in parte né in toto - dalla nuova erogazione (per tale finalità è prevista infatti la lettera E) Art. 13 co.1 del DL-Liquidità).

La misura:

Il "DL Liquidità" - all'Art. 13 co.1 lettera m) - prevede la concessione di una garanzia pubblica pari al 100% di nuovi finanziamenti bancari che presentino le seguenti caratteristiche:

Richiedenti: Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori autonomi dotati di partita iva) non classificate "a sofferenza" ai sensi della normativa bancaria e la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19;

Durata dell'operazione finanziaria: DURATA complessiva massima di 72 mesi (=6 anni, per vincoli UE), comprensiva di PREAMMORTAMENTO minimo (obbligatorio) di 24 mesi, operazione dotata di un piano di ammortamento (anche di tipo "bullet", ma ci vuole).

Importo: MASSIMO di € 25.000,00 e comunque non superiore al 25% dei RICAVI* del soggetto beneficiario;

***Ricavi:** devono essere presi (e documentati) dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (quindi gli ultimi documenti "ufficiali" disponibili alla data della domanda di garanzia di cui all'Allegato 4-bis che vedremo più sotto);

*Eccezione: per i soli soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentare un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (ad esempio la Dichiarazione annuale IVA se già disponibile) comprovante l'ammontare di tali ricavi.

Modalità di intervento del FCG: l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia è concesso:

- automaticamente
- gratuitamente
- e senza valutazione del Fondo stesso (ma non necessariamente della Banca o del Soggetto Finanziatore).

ITER BANCARIO (CHE CONSIGLIAMO):

1. Rivolgersi alla propria banca di riferimento (rapporto aziendale).

Su di essa infatti:

- insistono già rapporti aziendali di conto corrente e rapporti di affidamento o finanziamento;
- non dovrà essere impostato alcun rapporto "partendo da zero", riguardo cioè alle fasi preliminari di registrazione anagrafica del soggetto richiedente (impresa) e dei suoi esponenti e di identificazione e profilazione ai fini antiriciclaggio di controparte e di operazione;
- al contrario, una Banca "nuova" potrebbe non accettare nuove richieste di intervento, privilegiando in questa fase di emergenza - anche operativa delle filiali - i rapporti già ampiamente impostati con le imprese già clienti.

2. Richiedere alla propria Banca o al proprio "gestore", o scaricare dal sito internet dell'istituto bancario di riferimento la modulistica di RICHIESTA DI FINANZIAMENTO.

3. Preparare tutta la DOCUMENTAZIONE MINIMA ivi indicata.

4. Preparare il modulo di Richiesta di Garanzia pubblica (cioè il c.d. Allegato 4-bis) qui scaricabile tra gli allegati o reperibile dal sito internet Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica

I moduli di Richiesta finanziamento (da banca) e di Richiesta della garanzia pubblica (Allegato 4 bis) devono essere:

1. compilati in ogni parte,
2. sottoscritti a cura del Titolare o del Legale Rappresentante dell'impresa,
3. inviati alla banca.

MODULO "ALLEGATO 4-BIS" - RICHIESTA DELLA GARANZIA PUBBLICA

Allegato 4 - bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità - Pagina 1 di 8

MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA
(BANCA, INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONFIDI)

Data:



FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)

N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)

..... nato a il

In qualità di legale rappresentante dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*) iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale , costituita in data e con sede legale in

In qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva n. iscritta in data e residente in

Per SOCIETA' serve una [Visura camerale ordinaria](#)

Per Ditte individuali, Professionisti, Lavoratori Autonomi serve la [DATA DI ATTRIBUZIONE di Partita Iva](#)

COMPILAZIONE DEL MODULO DI GARANZIA

Per la compilazione del modulo di garanzia servono:

- i dati anagrafici del Titolare o del Legale Rappresentante (che sottoscriverà il modulo) dell'impresa
 - i dati principali dell'impresa, tra i quali segnaliamo:
 - Denominazione/Ragione sociale dell'impresa
 - Codice fiscale
 - Data di costituzione (per le Società) / (per le Ditte individuali, meglio il riferimento alla attribuzione di Partita Iva
 - Indirizzo completo della Sede Legale
 - Descrizione Attività economica esercitata
 - Codice di classificazione ATECO 2007 dell'attività economica esercitata - Punto 12.
- Sono tutti dati aziendali desumibili da una VISURA CAMERALE ordinaria-
- piuttosto che per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni serve purtroppo fare riferimento alla attribuzione di Partita Iva;
- la finalità [Punto 13.] per la quale è chiesto il finanziamento (ad esempio: copertura costi di struttura, sostegno del capitale circolante, o semplicemente liquidità aziendale per esigenze temporanee da emergenza Covid-19).

scheda 1 (2/3)

11. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del DL gs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
12. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: (inserire codice di classificazione ATECO 2007)
13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:
.....
.....
14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19
15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno, ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da:
- ultimo bilancio depositato
 - ultima dichiarazione fiscale presentata

- i Ricavi [Punto 15.] per i quali si deve fare riferimento (da indicare esclusa IVA e la Banca può legittimamente chiedere di allegare il Documento):
 - per i soggetti beneficiari costituiti prima del 01.01.2019:
da ultimo bilancio depositato oppure alla data della domanda di garanzia.
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata
- [meglio disporre ANCHE della ricevuta di avvenuta presentazione alla Agenzia Entrate]

14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19

15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno, ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da:

- ultimo bilancio depositato
- ultima dichiarazione fiscale presentata

le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019

- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
- altra idonea documentazione (specificare quale):.....

▪ per i **soggetti beneficiari costituiti dopo il 01.01.2019:**

da **autocertificazione oppure** da **altra** idonea documentazione (es. *Dichiarazione annuale IVA* ove già disponibile)

Una **nota particolare sui *contributi ricevuti*** dall'impresa richiedente, di cui al **Punto 17)** della **Scheda 1:**

- NON si tratta dei contributi ricevuti in regime de minimis,
- MA di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" attivati nell'ambito del Quadro temporaneo (Temporary Framework) per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);
- devono essere indicate le eventuali risorse in detto regime di aiuto speciale per il 2020 solo se si è ricevuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione e non vanno invece indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda.
- NON devono essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo di Garanzia PMI.

TRASMISSIONE ALLA BANCA

Per la trasmissione alla banca sono possibili modalità alternative (dipendono anche da istituto a istituto):

- I. attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) con Moduli di Richiesta finanziamento e Modulo di Richiesta di Garanzia (Allegato 4-bis) firmati, anche eventualmente in modalità di firma digitale, dal Titolare/Legale Rappresentante;
- II. attraverso posta elettronica non certificata -in modalità semplificata prevista dall'Art. 4 del DL Liquidità - da una Mail Personale con Moduli di Richiesta finanziamento e Modulo di Richiesta di Garanzia (Allegato 4-bis) accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e con chiaro riferimento al contratto/rapporto in attivazione;
- III. con altra modalità condivisa con la stessa banca,
- IV. ove disponibile anche direttamente su procedura on-line.

PROCEDURA BANCARIA

Una volta acquisiti i documenti la banca può procedere ad inserire richiesta ed informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia. Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica e darà certezza circa la assenza di una duplice richiesta da parte di una medesima impresa a valere sulla stessa misura dei 25mila euro. La banca potrebbe quindi - ai sensi della norma contenuta nell'Art. 13 co. 1 lett. "m" del D.L. 23/2020 - procedere all'erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo senza attendere l'ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI: il soggetto finanziatore dovrebbe procedere alla semplice verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo di istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo (MCC-Mediocredito Centrale); è lecito, tuttavia, attendersi procedure differenti da banca a banca sulla procedura di completamento dell'iter istruttorio e di erogazione. Il Tasso di interesse sull'operazione, derivante da calcolo alquanto complesso, sarà ragionevolmente compreso in una "forchetta" tra 1% e 2%. Attraverso il Portale del Fondo (se l'impresa accede per la prima volta, le credenziali di accesso saranno inviate all'indirizzo mail indicato nell'Allegato 4-bis) l'impresa può monitorare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste.

PRECISAZIONI VARIE

Nota bene:

tra i dati aziendali necessari consigliamo di preparare anche:

- ✓ dati utili per il calcolo dei parametri dimensionali dell'impresa
 - N.° di Occupati, in termini di ULA,
 - Fatturato;
 - Totale Attivo di bilancio, dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa;
- ✓ dati utili per il calcolo dei parametri (eventuali) di Gruppo dell'impresa (una impresa autonoma non è più tale in presenza di imprese associate o collegate);
- ✓ Indirizzo E-mail aziendale, per le comunicazioni future del FCG.
- ✓ Indirizzo E-mail personale - per la sola clientela "Retail" (microimprese fino a 9 addetti e € 2/MLN di Fatturato, Ditte Individuali, Professionisti, Lavoratori autonomi) nel caso non si disponga della firma digitale o dei mezzi informatici per stampare i documenti, sottoscriverli e scansarli) avvalendosi quindi delle previsioni di cui all'Art. 4 del D.L. 23/2020 in tema di semplificazione per la sottoscrizione di contratti bancari.

Nota bene:

il limite di € 25.000 fa riferimento all'ammontare complessivo che può ricevere un singolo soggetto beneficiario finale ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Quindi nel computo dei 25.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti sulla medesima misura (lettera m).

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti, anche presso più istituti, ma fino al limite complessivo dei 25.000 euro per beneficiario e fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi.

Nota bene:

la durata del finanziamento può arrivare fino a 72 mesi (fino a = durata massima), con condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione (preammortamento minimo).

Nota bene:

Si tratta di risorse finanziarie - ottenibili grazie al contributo straordinario della garanzia statale al 100% - destinate a "sopperire" al calo o all'azzeramento addirittura del Fatturato aziendale (equivalente a circa un trimestre, facendo riferimento ai dati dell'esercizio ultimo "chiuso") e a mettere in circolo per l'intera economia diffusa importanti risorse di liquidità.

La norma - chiarisce ABI con nota del 24.04 - prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione di finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto - cioè il 09.04.2020 - corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l'inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 56 del D.L. "Cura Italia" (D.L. n.18 dell'8 aprile 2020), cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020:

analogamente a quanto indicato, l'utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi.

Nota bene per i soggetti beneficiari:

La garanzia statale (FCG) è concessa ANCHE in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purchè la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Sono in ogni caso ESCLUSE le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

Nota bene:

le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all'utilizzo del Portale FdG

PER AGGIORNAMENTI:

<https://www.meritodicredito.it/news/index>

FINE TUNING CREDITO

Caratteristica dell'intervento:

- **Valore nominale compreso tra 100.000,00 euro** e 800.000,00 euro per le PMI elevabile a 1.500.000,00 per le MIDCAP;
- liberi professionisti e gli studi associati l'importo del finanziamento **è compreso tra 18.000 euro e 200.000 euro**;
- il valore minimo del finanziamento per le PMI potrà essere ridotto nel limite del 25% da Finlombarda S.p.a.
- durata compresa tra 24 mesi e 72 mesi, comprensiva di preammortamento fino a 24 mesi.

Tipologia ed entità dell'aiuto e procedura:

Contributo in conto interessi nella misura massima del 3%, l'assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa "a sportello".

REGIONE: CONVENZIONE CON CREDITO SPORTIVO, AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI SU PALESTRE E INFRASTRUTTURE.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con Ics (l'Istituto per il Credito Sportivo) per la concessione e gestione di agevolazioni finanziarie finalizzate a realizzare interventi di ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale sportivo e culturale lombardo. La convenzione prevede diverse macro categorie che possono rappresentare i potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali e delle agevolazioni attivate da Ics: enti e soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o strutture adibite a uso ricreativo o culturale; associazioni e società sportive dilettantistiche, e altri soggetti pubblici o privati che gestiscono o hanno in concessione impianti di proprietà pubblica di uso pubblico; parrocchie, oratori o altri enti privati proprietari o gestori di impianti sportivi a uso pubblico, o strutture ricreative o culturali; enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali; enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro; imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse

nazionale con sede in regione. Gli strumenti previsti dalla convenzione sono destinati a sostenere la realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell'impiantistica sportiva di uso pubblico, e sono finalizzati altresì all'efficientamento gestionale, anche in previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali sul territorio regionale lombardo. La convenzione è valida per i prossimi tre anni, fino al 31 dicembre 2023 con la possibilità di proroghe.

REGIONE LOMBARDIA: APPROVATA DELIBERA "CONTROGARANZIE 3"

Finalizzata a migliorare l'accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti, sia in termini di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie

- Dotazione finanziaria di € 7.500.000,00 come controgaranzia su portafogli di garanzie concesse dai Confidi

- aumenta dal 5% all'8% i limiti della prima perdita prefissata (CAP)
- La controgaranzia è aumentata fino al 90% (prima al 50%) dell'importo garantito dal Confidi

Nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato in emergenza COVID

- dopo la scadenza del quadro temporaneo sarà concessa nella misura massima del 80%
- La controgaranzia è rilasciata fino a 800.000 euro con durata massima 84 mesi.
- Può arrivare ad avere il 100% di importo garantito in complementarietà con il Fondo Centrale di Garanzia per i finanziamenti sopra i 25.000 euro

I Confidi che vogliono aderire alla misura regionale Controgaranzie 3 possono presentare domanda sulla piattaforma Bandi online www.bandiservizi.it fino al 6 maggio 2020.

Approfondimento

REGIONE LOMBARDIA: BANDO FAICREDITO - FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI CON UNIONCAMERE LOMBARDIA

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia per prevenire le crisi di liquidità delle micro piccole e medie imprese causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID 19 promuovono una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità.

Il sostegno consiste in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari.

E' inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi Fidi, che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione.

Di seguito le principali caratteristiche:

FAICredito - Fondo abbattimento interessi

- **STANZIAMENTO:** Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 11.600.000,00 di cui: € 9.100.000,00 a carico delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia

- **OBIETTIVO:** abbattere il costo degli interesse per i finanziamenti concessi alle Medie Piccole e Micro Imprese (MPMI) lombarde di tutti i settori economici
- **CHI PUO' PARTECIPARE:** le MPMI lombarde che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di **€ 10.000** e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso
- **COME FUNZIONA:** L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000,00 euro. Qualora il tasso di interesse nominale annuo attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all'abbattimento totale del tasso di interesse.
- **CANDIDATURE:** Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it> dalle ore 10:00 del **29 aprile** fino alle ore 12:00 del **30 ottobre 2020**. La domanda può essere presentata direttamente dalle imprese, oppure attraverso i Confidi.

Approfondimento

REGIONE LOMBARDIA: APPROVATA DELIBERA PER MISURA "GENIUS"

Obiettivo: evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a MPMI che hanno rendicontato gli interventi, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica Covid-19 (senza poter rispettare il requisito di tenere aperta l'impresa o la sede per 3 o 5 anni come previsto nei bandi)

- La misura trasforma i suddetti contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 in nuovi contributi a fondo perduto in caso di riduzione attività.
- per i casi di cessazione completa dell'attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui
- l'imprenditore sia venuto a mancare.
- copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro

Approfondimento

DL GARANZIA E CREDITO: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE

Il Decreto c.d. "garanzia e credito" è stato convertito in legge con l'introduzione di modifiche, tra l'altro, in materia di:

- società cooperative in tema di svolgimento dell'assemblea generale dei soci;
- disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione;
- disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza;
- sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito;
- proroga dei versamenti nel settore dei giochi;
- sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato;
- nuove disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Scarica: [circolare n. 26](#); [legge di conversione](#); [testo coordinato del d.l.](#)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL LIQUIDITÀ: IL FUNZIONAMENTO DEL "FONDO CENTRALE DI GARANZIA" FINO AL 31.12.2020

Disposizioni generali per il potenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI - L. 662/1996

L'articolo 13 prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento ed una estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo ripropone anche, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") che, per questo motivo, viene espressamente abrogato, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'articolo 13 comma 1, nella formulazione risultante dalle modifiche intervenute con legge di conversione, prevede le seguenti misure:

- a) la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro non solo per le PMI, ma anche per le c.d. imprese Mid-cap (ossia le imprese fino a 499 dipendenti). A seguito di una modifica introdotta in sede di conversione, tale misura si applica anche nel caso di imprese in cui il 25% o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici;
- c) la percentuale di copertura della garanzia diretta - anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo - è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. L'importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1. il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

4. per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali del settore immobiliare ed edile, costituite in forma di società di capitali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 (nuova disposizione introdotta).

d) per le operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi ed importo determinato in base ai criteri di cui alla lett. c), l'innalzamento - anche con il concorso delle sezioni speciali del Fondo - della percentuale massima di riassicurazione dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia al 100%. Ciò a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino la percentuale massima di copertura del 90% del finanziamento e che non sia previsto il pagamento di un premio per la remunerazione del rischio di credito assunto. La lettera d) è stata integrata, nel corso dei lavori parlamentari, stabilendo che la riassicurazione al 100% del Fondo può essere concessa anche a favore delle società cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo del Testo Unico Bancario (tra cui le c.d. Casse peota).

Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente ad essa, per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alle lettere c) e d), le percentuali di copertura del Fondo PMI sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione. Con una modifica introdotta in sede di conversione, tale previsione è stata estesa anche per i finanziamenti di durata superiore a dieci anni. Attraverso un'ulteriore modifica in sede di conversione è stato altresì stabilito che la garanzia del Fondo PMI può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da un confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% finanziamento concesso;

e) a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Tale previsione si applica ai finanziamenti deliberati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento. Per i finanziamenti deliberati precedentemente a tale data la suddetta percentuale resta pari al 10% (come previsto nel decreto originario). In entrambi i casi, la copertura della garanzia del Fondo viene incrementata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% del finanziamento. Nei casi di rinegoziazione di cui alla lettera e) in commento, viene inoltre previsto ora l'obbligo per la banca finanziatrice di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia pubblica;

f) la garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l'allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all'emergenza coronavirus;

g) la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell'impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;

g-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni classificate come "deteriorate" (vale a dire classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come "sofferenze";

g-ter) la garanzia del Fondo per beneficiari che presentano esposizioni "deteriorate", viene ora estesa - con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) - anche a quelle classificate tali prima del 31 gennaio 2020 e che sono state oggetto di misure di moratoria, in presenza di alcune condizioni e con deroghe rispetto all'ordinaria classificazione dei crediti deteriorati;

g-quater) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 del predetto decreto, purché, alla data del 9 aprile 2020, la banca abbia la ragionevole convinzione della possibilità del rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;

h) l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;

i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico-alberghiero, compreso il settore termale (specificazione inserita in corso di conversione) e delle attività immobiliari;

l) a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, la possibilità di accrescere del 50% lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;

o) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;

p-bis) viene introdotta anche per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa Antiriciclaggio, anche per le garanzie previste all'art. 13, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (art. 1-bis, comma 5).

Confermato il comma 2 dell'articolo 13 che interviene sulla operatività per portafogli del Fondo stabilendo - in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo stesso - semplificazioni nel suo funzionamento e potenziandone l'efficacia in termini di ampliamento operativo per favorirne un maggior utilizzo da parte dei soggetti finanziatori.

Si segnala che, fra gli altri interventi, viene disposto anche che i finanziamenti nell'ambito di portafogli possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R)).

Confermato anche il comma 3 che stabilisce il venir meno dal 10 aprile 2020 della limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. "lettera R"), laddove prevista. Tale termine era precedentemente fissato dal decreto crescita (DL 34/2019) al 31 dicembre 2020.

Il comma 5 prevede semplificazioni nel funzionamento operativo del Fondo in relazione alla documentazione antimafia che l'impresa beneficiaria deve produrre in fase di richiesta di garanzia. Il finanziamento potrà essere erogato anche prima di disporre della documentazione.

Il comma 6, invece, è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a Banche, Regioni e altri Enti e organismi Pubblici, ovvero a Cassa depositi e prestiti S.p.A. e SACE S.p.A.).

Il comma 7 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché per i portafogli di minibond.

Il comma 11 estende le misure precedenti, qualora compatibili, ai settori dell'agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 100 milioni di euro.

Il comma 13 viene integrato quantificando gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, ed individuando la relativa copertura.



SOSPENSIONE TRIBUTI REGIONALI

Sospensione bollo auto fino al 30 settembre 2020 e proroga pagamento tasse, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 ottobre 2020. Lo stabilisce la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini. Il provvedimento delle tasse regionali sospese per il coronavirus riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti della tassa auto, anche in domiciliazione bancaria, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 settembre 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia. Gli adempimenti e i versamenti sospesi, potranno essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato. La delibera approvata in Giunta inoltre sospende il pagamento dei tributi fino al 30 settembre, mettendo al riparo dalla decadenza della eventuale rateizzazione degli importi dovuti. Più informazioni sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia www.tributi.regione.lombardia.it

SOSPENSIONE TRIBUTI COMUNE DI MILANO

Il Sindaco del Comune di Milano ha disposto una serie di provvedimenti relativi alle scadenze fiscali che riguardano:

- Per il Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), la ridefinizione delle scadenze al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre.
- Per il Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP) relativo ai mercati, chioschi ed edicole, il differimento della rata unica dal 30 giugno ad una scadenza successiva al 30 settembre, ed entro il 31 dicembre 2020.
- Per l'imposta di pubblicità annuale, il differimento al 30 settembre della seconda rata (se di importo superiore a € 1.549,37).
- Per l'imposta di soggiorno, il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta per il trimestre gennaio/marzo 2020.

Per quello che riguarda il pagamento della TARI, la facoltà di pagamento, oltre che in rata unica, avviene in quattro rate: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre.

Inoltre il Comune ha sospeso:

- l'emissione e la notifica delle ingiunzioni fiscali, degli accertamenti esecutivi comprese le procedure esecutive e cautelari (fino al 31 maggio).
- I termini dei versamenti anche rateali, che scadono tra l'08 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che derivano dagli atti di riscossione. Questi versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE DOPO I CONTROLLI AUTOMATIZZATI - ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle entrate procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta (Art. 36-bis, DPR n. 600/73). Nella risoluzione in esame sono stati istituiti nove nuovi codici tributo utilizzabili dal contribuente che vuole versare solo una quota dell'importo richiesto con la comunicazione inviata dopo i controlli automatizzati. Per agevolare i contribuenti, nella [tabella](#), in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

Nel modello F24 i codici vanno esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento reperibili nella stessa comunicazione ([Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 26 marzo 2020](#)).

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: ON-LINE LE FAQ

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto n. 18/2020 (il c.d. decreto "Cura Italia") in materia di riscossione.

In particolare, sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un'apposita sezione sull'emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza e i testi completi delle Faq. Tra i vari chiarimenti si segnala quanto segue:

- nel periodo di sospensione 8 marzo - 31 maggio 2020, previsto dall'art. 68 del decreto in esame, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;
- durante il periodo di sospensione suddetto, nel caso di cartella i cui termini di versamento siano scaduti prima dell'8 marzo 2020, l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento);
- nel caso in cui non sia stata pagata la rata del 28 febbraio della definizione agevolata (c.d. "Rottamazione - ter), la scadenza della predetta rata è stata differita al 31 maggio 2020;
- è stata differita al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "Saldo e stralcio".

EMERGENZA CORONAVIRUS - COMPENSI DIRITTO D'AUTORE:

PROROGATE AL 17 APRILE LE SCADENZE SIAE ED SCF

In considerazione delle misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, è stata ulteriormente prorogata al 17 aprile la scadenza di pagamento dei compensi relativi al diritto d'autore con la convenzione Confcommercio-SIAE. Anche SCF ha disposto, per tutto il territorio nazionale, lo slittamento al 17 aprile del termine di scadenza per il pagamento in convenzione dei diritti connessi al diritto d'autore per la diffusione della musica d'ambiente negli esercizi commerciali.

RECUPERO PREMIO EROGATO AI LAVORATORI DIPENDENTI - ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (Art. 49, co. 1, T.U.I.R.), che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio pari ad € 100, per il mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è stato prestato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione (Art. 63, D.L. n. 18/2020 e vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 25 e ns. circ. n.9/2020). Con la risoluzione in esame, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

Per il modello F24:

- "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1699" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP):

- "169E" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo "169E" è esposto nella sezione "Erario" (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Ai fini del recupero in compensazione delle suddette somme i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il recupero in compensazione non deve essere, invece, preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 18 DEL 9 APRILE 2020

In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto "Cura Italia" ha riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio pari ad € 100, per il mese di marzo 2020. Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni, fornendo anche apposite esemplificazioni. [Approfondisci](#)

FALSE EMAIL SUI RIMBORSI DEL FISCO - COMUNICATO STAMPA DEL 31 MARZO 2020

Con comunicato stampa del 31 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha comunicato di aver ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura "Notifica per il rimborso fiscale del 2019" e provengono da indirizzi email non riconducibili all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone.

Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione "Come sono pagati i rimborsi" per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati.

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020- RISPOSTE AI QUESITI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8 DEL 3 APRILE 2020

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto legge n 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), ha introdotto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese.

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del Decreto in esame e delle norme che esplicano effetti sull'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte.

Con la circolare in esame, ad integrazione delle specifiche sopra richiamate, vengono forniti ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta ai quesiti.

In particolare, i principali chiarimenti contenuti nella predetta circolare riguardano:

- Proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
- Sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all'Agente della riscossione e termini procedimenti tributari;
- Credito d'imposta per botteghe e negozi;
- Misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
- Detrazioni per erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell'epidemia.

Ci riserviamo di approfondire i singoli temi con apposite circolari di prossima emanazione ([Circolare Agenzia delle entrate n. 8 del 3 aprile 2020](#)).

APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE A QUESITI RELATIVI AL "DECRETO CURA ITALIA"

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 3 aprile c.a., ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale legate ai redditi di lavoro dipendente, a seguito dell'adozione del "Decreto Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Qui la sintesi della circolare

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61) e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62)

Tra i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, rileva quello riguardante la sospensione di cui all'art. 61, il quale ha esteso ad ulteriori categorie di soggetti, la sospensione prevista dall'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020.

Qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, secondo l'Agenzia delle Entrate, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Inoltre, le sospensioni possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili a determinati codici ATECO, ma è necessario che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative al premio ai lavoratori dipendenti. Al riguardo, viene chiarito che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus in parola, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time e part time). L'Agenzia ritiene, altresì, che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working"). Inoltre, in considerazione della finalità della norma, che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni. Infine, il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, per il modello F24, il codice tributo "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Credito d'imposta per negozi e botteghe (Art. 65)

Pagamento del canone pattuito L'art. 65 del decreto "Cura Italia" prevede che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità **il predetto credito maturerà solo a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.**

[La circolare completa](#)

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la Legge n. 21 del 2 aprile 2020, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 3/2020 (Lavoronews n. 9/2020), attraverso il quale sono state adottate alcune misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1)

In favore di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, con **reddito complessivo non superiore a euro 28.000**, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo non rilevante ai fini IRPEF per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tale somma, determinata in funzione del periodo di lavoro effettuato, spetta sempreché l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro, per l'anno 2020, e di 1.200 euro, a decorrere dall'anno 2021. In base alla nuova disposizione, i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il trattamento integrativo eventualmente spettante, ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando la sua spettanza in sede di conguaglio.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2)

Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro, l'articolo in esame prevede il riconoscimento di una ulteriore detrazione, anch'essa rapportata al periodo di lavoro effettuato.

Tale misura agevolativa è pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

L'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro.

- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Nello specifico, per la predetta fascia reddituale, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Tale intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

I sostituti d'imposta riconosceranno tale ulteriore detrazione, il cui ammontare dovrà essere ripartito sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, e verificheranno la spettanza della stessa in sede di conguaglio. [Apri link](#)

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PRECISAZIONI - D.M. 24 DICEMBRE 2019 - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31 GENNAIO 2020 - D.M. 28 FEBBRAIO 2020 - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 1° APRILE 2020

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono stati individuati indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti; di seguito si riassumono i contenuti delle ultime disposizioni emanate in materia di ISA. [Approfondisci](#)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - ULTERIORI MISURE URGENTI - DECRETO- LEGGE N. 23 DELL'8 APRILE 2020

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto - legge n. 23 dell'8 aprile 2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto contiene alcune disposizioni tributarie e in particolare:

- la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi (art. 18)
- la proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)
- la rimessione in termini per i versamenti del 16 marzo 2020 verso la pubblica amministrazione (art. 21)
- alcune disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)
- altre disposizioni fiscali.

Sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi (art. 18)

Il decreto prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato e IVA, per i mesi di aprile e maggio, per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato/corrispettivi rispetto al periodo precedente e per i soggetti che hanno iniziato un'attività di impresa o professionale dal 1° aprile 2019.

In particolare, viene disposto quanto segue:

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
 - a. con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del decreto in esame (e, quindi, nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)
 - b. che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,

Sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta,
 - imposta sul valore aggiunto (IVA),
 - contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- a. con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del decreto in esame (e, quindi, nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)
 - b. che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - all'imposta sul valore aggiunto,
 - ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

4. I versamenti relativi alle ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
5. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Sono previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Restano ferme le disposizioni per imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator in base alle quali, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi a:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria (vedi art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020).

Analogamente, resta ferma la sospensione degli stessi versamenti fino al 30 aprile 2020 per le ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, asili, ecc. prevista dal recente decreto "Cura Italia" (art. 61, D.L. n. 18/2020).

Si ricorda che i versamenti sospesi per effetto dell'art. 8, c.1 del D.L n. 9/2020 e dell'art. 61, del D.L. n. 18/2020 richiamati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

oppure

- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Si ricorda, inoltre, che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, per le attività di ristorazione, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e i pub, gli asili, ecc.. (art. 61, co. 1, D.L. n. 18/2020) i versamenti relativi all' IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per un esame completo della predetta sospensione dei termini di versamento prevista per il settore turistico ricettivo, bar ristoranti, ecc., vedi Fisco News n. 25/2020.

E' prevista una apposita disposizione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

In questo caso, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)

Il decreto in esame sostituisce la normativa contenuta nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, vd. Fisco News n.25/2020), prevedendo in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In particolare, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta per i seguenti soggetti e in presenza delle seguenti condizioni:

- imprenditori/professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (e quindi nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare),
- a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono dell'opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della legge sopra vista. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Come noto, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (metodo "storico"). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato reddituale inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso, il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (considerando, quindi, in via previsionale i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto).

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Con il decreto in esame, al fine di ridurre il rischio di un insufficiente versamento, viene stabilito che non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Le disposizioni suddette si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (il decreto "Cura Italia" considerava originariamente tempestivi detti versamenti se effettuati entro il 20 marzo).

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Solo per l'anno 2020, viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche (CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Solo per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche (art. 4, comma 6- quinquies, D.P.R. n. 322/1998), nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

Come noto, la legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina in materia di appalti, che mira a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, di ritenute fiscali da parte di imprese affidatarie, tramite appalti, subappalti e altri rapporti negoziali, del compimento di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro (vedi da ultimo ns. Fisco news n. 15/2020).

Al proposito, si ricorda che l'obbligo di preventiva comunicazione al committente, dei dati richiesti dalla normativa, da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici non sussiste a condizione che siano presenti contestualmente i seguenti presupposti:

1. risultino in attività da almeno 3 anni;
2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. abbiano eseguito, nel corso degli ultimi 3 anni, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni;
4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro.

Le imprese che presentano le condizioni sopra citate possono procedere al versamento delle ritenute e operare le eventuali compensazioni.

Le predette condizioni dovranno risultare da una apposita certificazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa al committente.

Al fine di evitare accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia, la validità dei suddetti certificati (c.d. DURF) emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020, è prorogata fino al 30 giugno 2020,

Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa", per i contribuenti interessati è disposta la sospensione dei termini, di seguito indicati, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i seguenti termini (nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986), cioè:

1. il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

Per lo stesso periodo è sospeso il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del relativo credito d'imposta.

Assistenza fiscale a distanza (art. 25)

I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, comma 4, D.L.vo n. 241/1997) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza. La disciplina sopra illustrata è provvisoria: si applica con riferimento al periodo d'imposta 2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Le modalità sopra viste sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

1. per il primo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
2. per il primo e secondo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

La presunzione di cessione (art.1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 441/1997) non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto.

Pertanto, ai fini IVA, la cessione dei suddetti farmaci è equiparata alla loro distruzione, escludendone conseguentemente l'imponibilità.

Inoltre, i suddetti farmaci non si considera destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi (vedi art. 85, comma 2, T.U.I.R.).

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30)

Il provvedimento in esame estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro dal decreto "Cura Italia" (art. 64 D.L. n. 18/2020, vedi ns. Fisco News 25/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

In particolare, il citato art. 64 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) ha introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Il decreto-legge n. 23/2020 in esame prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito di imposta predetto è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con il decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in esame.

DECRETO LEGGE N. 23/2020 ("DECRETO LIQUIDITÀ") - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9 DEL 13 APRILE 2020

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" ha previsto, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, nuove misure urgenti per l'accesso al credito (c.d. "Decreto Liquidità" vedi per un esame completo Fisco News n. 36).

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del predetto “Decreto Liquidità”, con la Circolare n. 9 del 13 aprile u.s. in esame, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte, affrontando l’ambito operativo di ogni singola disposizione fiscale e rispondendo a relativi specifici quesiti.

In particolare, i principali chiarimenti contenuti nella predetta circolare riguardano i seguenti argomenti:

- sospensione dei versamenti tributari,
- proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni,
- calcolo degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap,
- rimessione in termini dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020,
- proroga dei certificati in materia di appalti emessi dall’Agenzia delle entrate,
- termini agevolazioni prima casa,
- assistenza fiscale a distanza,
- semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche,
- trattamento fiscale per la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole,
- processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato,
- credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Considerato che le disposizioni tributarie del “Decreto Liquidità” in alcuni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”, vd. Fisco News n. 25/2020), i chiarimenti contenuti nella circolare operano un coordinamento con quelli già contenuti nella circolare n. 8/E del 2020, al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni rese dall’Agenzia ed aggiornare le stesse alla luce nuovo quadro normativo.

Ci riserviamo di approfondire i singoli temi con apposite circolari di prossima emanazione ([Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 13 aprile 2020](#)).

VADEMECUM SUL DECRETO "LIQUIDITÀ IMPRESE"

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato un vademecum per illustrare le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

[Approfondisci](#)

EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI ESSENZIALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, in linea con le indicazioni del Governo, sulla strategia di distacco sociale, per arginare la diffusione del contagio da Covid-19, ha previsto, per ciascuna area, modalità semplificate di svolgimento delle attività, dirette a privilegiare la relazione "a distanza" sia con l'utenza, tramite contatto telefonico o per via telematica, sia tra gli operatori. Per domandare un servizio, il cittadino può presentare, preferibilmente via e-mail, Pec o tramite i servizi telematici dell'Agenzia, la richiesta insieme alla documentazione necessaria e ai propri riferimenti per i contatti successivi.

Gli indirizzi e-mail e Pec, dei singoli uffici dell'Agenzia dislocati sul territorio, sono reperibili sui siti delle direzioni regionali e provinciali delle Entrate.

Molte pratiche fiscali possono essere gestite utilizzando i servizi dell'Agenzia (con o senza registrazione).

Più in dettaglio di seguito si segnalano le aree interessate dalla semplificazione.

Assistenza telefonica

L'Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che per richiedere assistenza e informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici si può sempre usare il contatto telefonico. Se si chiama dal fisso, il numero verde da comporre è 800.90.96.96, dal cellulare invece, il contatto è 0696668907. I numeri sono attivi per rispondere a richieste di informazione e di assistenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). Le pratiche di carattere personale sono gestite dall'ufficio territoriale, contattando il centralino della Direzione provinciale di interesse.

Servizi a disposizione del cittadino

Richiesta di Certificati

Il contribuente o un suo delegato possono inviare le richieste di certificati compilate e sottoscritte, allegando i documenti necessari, come quello d'identità, e l'attestazione del versamento dell'imposta di bollo e, se dovuti, dei tributi speciali.

In particolare, esclusivamente attraverso la posta certificata, le imprese possono richiedere attestazioni (ad esempio, carichi pendenti, residenza fiscale), unendo al messaggio:

- copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o digitale,
- eventuale documentazione allegata,
- copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d'identità del delegante,
- ricevuta di versamento F24 dell'imposta di bollo dovuta sia per l'istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell'Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l'imposta di bollo (32 euro) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di 12,40 euro, salvo richiesta di integrazione da parte dell'ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all'indirizzo Pec utilizzato per la richiesta.

Codice fiscale/tessera sanitaria

Il contribuente può richiedere il duplicato o l'attribuzione (al neonato) del codice fiscale e della tessera sanitaria, usando la Pec o la semplice e-mail.

Al messaggio il contribuente deve allegare copia:

- della richiesta (modello AA4/8 compilato e sottoscritto con firma autografa o digitale),
- di eventuali documenti a supporto (come la copia della denuncia di furto o smarrimento, oppure il certificato di nascita),
- del documento di identità del richiedente.

Il certificato di codice fiscale/tessera sanitaria, firmato digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, arriverà allo stesso indirizzo utilizzato per la richiesta.

Dichiarazioni di successione

Il decreto "Cura Italia" ha disposto la sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione di successione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (art. 62, c. 1, Dl n. 18/2020).

Resta fermo l'obbligo per i professionisti di trasmettere le dichiarazioni di successione telematiche per i propri clienti tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Per l'invio delle dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) i professionisti dovranno utilizzare esclusivamente il canale Pec. L'erede che ha deciso di non avvalersi della sospensione dei termini prevista dal "Cura Italia", può presentare la dichiarazione di successione all'ufficio competente in base all'ultima residenza del defunto.

In tale ipotesi la e-mail o la Pec deve essere accompagnata:

- dal modello di dichiarazione di successione (modello telematico o modello 4 in caso di dichiarazione cartacea) debitamente compilato e sottoscritto,
- dalla documentazione a supporto necessaria (ad esempio, la copia del testamento),
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesta il possesso degli originali dei documenti allegati (contenente l'impegno a depositarli in ufficio, una volta terminato il periodo emergenziale),
- dalla copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione,
- dalla copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell'apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

In ogni caso, non è precluso l'invio della dichiarazione di successione tramite raccomandata postale.

Registrazione atti privati

Il decreto "Cura Italia" ha disposto anche la sospensione della registrazione degli atti privati, i cui termini sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (art. 62, c. 1, DI n. 18/2020).

Il contribuente che decidesse comunque dirichiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o Pec inviando, naturalmente, l'atto firmato digitalmente o copia dell'atto sottoscritto con firma autografa, il modello 69 o Rli (in caso di locazioni) debitamente compilato e sottoscritto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso degli originali (e l'impegno a depositarli successivamente in ufficio), la copia del documento di identità del richiedente, il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Verificata la correttezza della documentazione, l'ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi al contribuente.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell'Agenzia (Rli accessibile con le credenziali di Fisconline).

Rimborsi

Possono inoltre essere inviate via Pec, e-mail o raccomandata anche le richieste di rimborso, sia di imposte dirette che di Iva.

Nel messaggio devono esserci:

- copia dell'istanza di rimborso debitamente sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente,
- documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso,
- copia del documento di identità del richiedente.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali per l'accredito delle somme possono essere comunicate all'Agenzia, tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), raccomandata o Pec, di uso esclusivo dell'interessato, senza possibilità di delega.

Abilitazione servizi telematici

I servizi essenziali, normalmente fruibili “fisicamente” presso gli sportelli degli uffici dell’Agenzia o anche tramite le piattaforme telematiche Fisconline o Entratel, per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria, sono garantiti tramite e-mail o tramite Pec, rimanendo a casa, anche da parte di cittadini non in possesso delle credenziali necessarie per accedervi.

In proposito, chi non lo è, ma vuole abilitarsi può farlo sia dalla pagina di registrazione ai servizi telematici sia scaricando l’app dell’Agenzia per smartphone e tablet.

I contribuenti in possesso della Carta nazionale dei servizi (Cns) tramite la stessa possono ricevere direttamente codice Pin completo e password iniziale.

L’accesso è garantito anche con Spid, il sistema pubblico di identità digitale.

È anche possibile inviare il modello di richiesta, pdf firmato digitalmente in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (Pec).

Si ricorda che l’indirizzo pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia.

La seconda parte del pin verrà prelevata direttamente dal richiedente, selezionando dalla home page del sito il seguente percorso: Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il PIN a un Ufficio e inserendo i dati contenuti nella stampa inviata dall'ufficio.

[Approfondisci](#)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RINVIO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10 DEL 16 APRILE 2020

Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19, sono stati emanati provvedimenti legislativi, che hanno previsto una specifica disciplina in materia di giustizia anche tributaria.

In particolare, l'articolo 83 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") contiene alcune disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio (termine finale così stabilito dall'art. 36, D.L. n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità"). [Approfondisci](#)

AGGIORNAMENTO DEL TRACCIATO XML PER L'E-FATTURA

Come noto, l'Agenzia delle entrate ha adottato le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.) del tracciato xml, intervenendo, in particolare, sulle codifiche "Tipo Documento" e "Natura". Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio avrebbe dovuto, comunque, fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato. Invece, a decorrere dal 1° ottobre 2020, il Sistema di Interscambio avrebbe dovuto accettare esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml (vedi ns. Fisco news n. 20/2020).

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l'Agenzia delle entrate ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica:

- a decorrere dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento in esame.

Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli ([provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020](#)).

DECRETO LIQUIDITÀ - DISPOSIZIONI CRISI D'IMPRESA

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 c.d. "Decreto Liquidità" prevede importanti novità in tema di crisi d'impresa, al fine di garantire la continuità delle aziende colpite dalla predetta emergenza.

In particolare:

1. è differita l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021, facendo salve le disposizioni già in vigore al 16 marzo 2019 (Art.5);
2. è stabilito che, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, gli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita di capitale sociale (art. 2446, co. 2 e 3, art. 2447, art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e art. 2482-ter c.c.), e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies (Art. 6);
3. è previsto che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c., possa comunque essere operata, se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.l. n. 18/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio 2019.

I criteri di valutazione devono essere specificamente illustrati nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione in esame si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (Art. 7).

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22 APRILE 2020

Rinviati a settembre la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi delle vendite di benzina e gasolio per gli impianti che hanno erogato nel 2018 una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.

[Approfondisci](#)

CESSIONE INTRACOMUNITARIA - PROVA DEL TRASPORTO - RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 117 DEL 23 APRILE 2020

In una cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell'acquirente, possono costituire valida prova dell'avvenuta cessione, la fattura di vendita, il documento di trasporto firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall'avvenuta ricezione dei beni nell'altro Stato Ue), il documento bancario di pagamento, la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione, gli elenchi Intrastat. [Approfondisci](#)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 (C.D. "DECRETO CURA ITALIA") IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE.

In data 24 aprile 2020 il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto "Cura Italia), contenente misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Il decreto legge convertito, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, accorpa e modifica anche le disposizioni dei precedenti D.L. n. 9/2020 (contenente alcune disposizioni fiscali per la "zona rossa"), D.L. n. 11/2020 che reca norme anche in materia di processo tributario e D.L. n. 14/2020 (disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale) che vengono conseguentemente abrogati.

Le principali disposizioni fiscali contenute nel decreto legge convertito sono le seguenti:

- sospensione generale dei versamenti del 16 marzo 2020;
- sospensione generale dei termini di adempimenti diversi dai versamenti fiscali e contributivi;
- estensione a bar, ristoranti e ad altre categorie della sospensione dei termini di versamento di ritenute, contributi e premi già prevista per il settore turistico - alberghiero e ulteriori disposizioni per gli stessi settori;
- sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per imprese e professionisti di minori dimensioni;
- sospensione dei termini dell'IVA per imprese e professionisti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;

- sospensione dei versamenti per contribuenti della zona rossa;
- disposizioni per alcuni redditi soggetti a ritenuta;
- disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020;
- premio per i lavoratori dipendenti;
- credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e altre spese;
- credito d'imposta per botteghe e negozi;
- detrazione per erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell'epidemia;
- sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- rinvio della lotteria degli scontrini;
- misure di sostegno finanziario alle imprese (trasformazione in credito di imposta delle imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE in caso di cessione onerosa di crediti deteriorati).

Con apposita circolare di prossima emanazione saranno illustrate le principali disposizioni di natura tributaria contenute nel decreto legge n. 18/2020, indicando specificamente gli interventi correttivi e integrativi apportati dalla relativa legge di conversione; nel corso della trattazione saranno anche richiamate le disposizioni contenute nel recente "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020) che incidono sulla normativa introdotta dal provvedimento in esame.

[Approfondisci](#)

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 21 DEL 27 APRILE 2020

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nel 2020 a favore:

- dello Stato
- delle regioni
- degli enti locali territoriali
- di enti o istituzioni pubbliche
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

In sede di conversione in legge sono stati espressamente ricompresi tra gli enti possibili beneficiari delle donazioni gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura predette sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento (Art. 66, D.L. n. 18/2020 e vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 46 e ns. circ. n. 22/2020). In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della Protezione Civile è stato autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19 (Art. 99, D.L. n. 18/2020). Con la risoluzione in esame è stato chiarito che le erogazioni liberali in denaro, per ragioni di sistematicità della disciplina delle predette erogazioni e per prevenire eventuali abusi, devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del DLgs. n. 241/97 (ad esempio mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari); se le erogazioni sono effettuate in contanti l'agevolazione non spetta.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato sui conti correnti accesi dalla Protezione civile, espressamente autorizzati dal predetto art. 99 del D.L. 18/2020, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione suddetta, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Nel caso le erogazioni liberali siano state effettuate per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della L. 133/99 (ONLUS, organizzazioni internazionali, amministrazioni pubbliche, associazioni sindacali di categoria ovvero determinate fondazioni, associazioni, comitati ed enti), per beneficiare delle agevolazioni in esame oltre alla ricevuta del versamento (bancario o postale o estratto conto della carta) o della ricevuta attestante l'operazione effettuata sulle piattaforme per la raccolta fondi, è necessario avere e conservare l'attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dai citati enti, dalla quale si possa evincere che la donazione è stata versata nei conti bancari dedicati all'emergenza COVID-19. Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21 del 27 aprile 2020](#)).

RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19: È POSSIBILE LA REGISTRAZIONE ONLINE

Il contribuente che, a causa dell'emergenza sanitaria, riduce il canone di locazione al proprio inquilino, se sceglie di registrare la modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo del Registro (se dovuto) e delle imposte dirette (IRPEF o cedolare secca), senza attendere la fine dello stato di pericolo, può farlo subito, senza pagare le imposte di registro e bollo, mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell'Agenzia. È il caso di un servizio essenziale garantito rappresentato in una FAQ online sul sito delle Entrate.

Alla richiesta di registrazione, da inviare tramite posta elettronica all'ufficio presso il quale era stata registrata la locazione modificata, il contribuente dovrà allegare:

- la scansione dell'accordo di riduzione
- il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art 47, D.P.R. n. 445/2000) di essere in possesso degli originali e l'impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale, la copia del documento di identità del richiedente.

Il richiedente deve, inoltre, specificare che la registrazione è esente da imposte (art. 19, comma 1, D. L. n. 133/2014). Verificata la correttezza della documentazione, l'ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi all'interessato, che avrà avuto cura di indicare i suoi riferimenti per essere contattato. In ogni caso, ricorda l'Agenzia, non sussiste l'obbligo di registrazione dell'atto di riduzione del canone ed è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19.

La registrazione di questa tipologia di contratti, analogamente agli altri adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, rientra nella sospensione prevista dall'art. 62, commi 1 e 6, D.L. "Cura Italia". Pertanto, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - MISURE URGENTI - LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge n. 27 del 24 aprile 2020, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

Con il provvedimento in esame il decreto-legge n. 18/2020 (il cd. decreto "Cura Italia") è stato convertito in legge. Per un esame completo del testo della legge in esame, si rinvia al nostro Fisco news n.46 del 28 aprile 2020.

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI - TERMINI, MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI TRASMESSE TELEMATICAMENTE DAGLI OPERATORI DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI TRACCIABILI - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29 APRILE 2020

A decorrere dal 1° luglio 2020, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro.

Gli operatori, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento mediante carte di credito, di debito o prepagate nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta (vedi per un esame completo ns. circ. n. 26/2019). Con il provvedimento in esame sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili ai fini del credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici.

In particolare, le disposizioni si applicano ai prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.

Le informazioni da includere nella comunicazione sono:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato ([provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile](#)).

NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 sono state finalmente individuate le modalità operative per l'attuazione delle modifiche apportate dall'art. 12-septies del decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d'intento.

L'Agenzia ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. [Scarica la circolare](#)

FATTURA ELETTRONICA - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

L'Agenzia delle entrate ha rinviato dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020 la scadenza entro la quale operatori Iva (o loro intermediari delegati) e consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione online delle fatture elettroniche emesse o ricevute. La procedura è accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia ([provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020](#)).

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) - SOFTWARE ISA 2020 DISPONIBILE ONLINE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono stati individuati indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti (per un esame completo vedi da ultimo ns. fisco news n. 50/2020). Si segnala che nel sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il prodotto SOFTWARE "Il tuo ISA 2020" versione 1.0.0 del 4 maggio 2020, che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Caratteristiche del prodotto

Per operare correttamente con il prodotto "Il tuo ISA 2020" è necessario:

- avere sull'hard disk circa 70 MB liberi;
- disporre dell'ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
- scaricare ed installare sul proprio personal computer l'applicazione ISA 2020 per l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Sempre sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile la Guida "Il tuo ISA 2020".

L'applicazione, quando viene avviata per la prima volta, potrebbe visualizzare la finestra di dialogo "Avviso di protezione" contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare "affidabile" il fornitore di software e selezionare il tasto "Esegui" per continuare con l'installazione. Dopo l'avvio, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento. Il software funziona solo dopo aver prelevato i dati in Anagrafe tributaria relativi al singolo contribuente che personalizzano la funzione in ragione degli elementi storici riguardanti annualità precedenti.

Alcune novità rispetto all'anno di imposta 2018 (ISA periodo d'imposta 2019)

Tra le novità ISA relative al periodo d'imposta 2019 (ISA 2020) rispetto all'anno di imposta 2018 (ISA 2019) si segnala la diminuzione dei dati delle "precalcolate ISA 2020" con l'eliminazione di molte informazioni (redditi d'impresa dei sette anni precedenti, certificazioni uniche - CU, dati medi degli ammortamenti del costo del venduto e dei canoni relativi ai beni immobili, canoni di locazione registrati).

Non è più possibile, inoltre, modificare il dato proposto dalle "precalcolate ISA 2020" (tranne quello relativo all'anno di inizio dell'attività).

Infine, sono stati modificati e semplificati molti elementi dichiarati attraverso il quadro F (dati contabili).

IMPAIRMENT TEST E COVID-19 - COMUNICAZIONE ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC)

In conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la comunicazione in merito alla redazione del test di impairment, nei bilanci al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell'OIC 9 recante "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Approfondisci

DECRETO- LEGGE N. 18/2020 ("CURA ITALIA") E DECRETO-LEGGE N. 23/2020 (DECRETO "LIQUIDITÀ") - ULTERIORI CHIARIMENTI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11 DEL 6 MAGGIO 2020

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, recante: "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti". In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, sono stati emanati:

- il decreto-legge n.18/2020 (il c.d. decreto "Cura Italia" già convertito dalla legge n. 27/2020), che prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (vedi per un esame completo ns. Fisco news nn. 46 e 49);
- il decreto-legge n. 23/2020 (il c.d. decreto "Liquidità") che prevede misure urgenti per l'accesso al credito (vedi per un esame completo ns. Fisco news n. 36).

A seguito degli ulteriori quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nei suddetti decreti, con la circolare in esame l'Agenzia delle entrate, ad integrazione delle circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 9/E del 13 aprile 2020 (per un esame completo vedi ns. Fisco news nn.34 e 38), fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi, sotto forma di risposta a quesiti.

In particolare, i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame riguardano i seguenti argomenti:

- sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza,
- credito d'imposta per botteghe e negozi,
- sospensione dei versamenti tributari.

Ci riserviamo di approfondire i singoli temi con apposite circolari di prossima emanazione ([Circolare Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020](#)).

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11 DEL 6 MAGGIO 2020 - CHIARIMENTI

Come noto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19, con il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "Cura Italia) viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe (per un esame completo si veda ns. Fisco news n. 46/2020 e ns. circolare n. 22/2020)

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi al credito d'imposta in esame. In particolare:

1. nel caso di spese condominiali addebitate al conduttore, qualora le predette spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche dette spese condominiali concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta;

2. nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - CHIARIMENTI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11 DEL 6 MAGGIO 2020

Con la presente circolare si affrontano alcuni importanti chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate. n. 11/2020, con la quale l'Agenzia stessa ha fornito in forma di domande e risposte approfondimenti sulle novità contenute nel decreto "Cura Italia" e nel "Decreto Liquidità".

Si affrontano i seguenti temi:

- sospensione dei versamenti per le imprese e i professionisti;
- premio ai lavoratori dipendenti;
- sospensione delle attività di cooperazione internazionale;
- comunicazione degli oneri detraibili;
- detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive;
- detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile.

Approfondisci

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - CHIARIMENTI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11 DEL 6 MAGGIO 2020

Con la presente circolare si affrontano alcuni importanti chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate. n. 11/2020, con la quale l'Agenzia stessa ha fornito in forma di domande e risposte approfondimenti sulle novità contenute nel decreto "Cura Italia" e nel "Decreto Liquidità".

Si affrontano i seguenti temi:

- possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto "Cura Italia";

- ambito di applicazione della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto "Cura Italia";
- computo dei giorni per la conclusione dell'adesione;
- applicabilità dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale;
- accordo di conciliazione a distanza.

Approfondisci

DECRETO-LEGGE N. 18/2020 ("CURA ITALIA") E DECRETO-LEGGE N. 23/2020 (DECRETO "LIQUIDITÀ") - ULTERIORI CHIARIMENTI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11 DEL 6 MAGGIO 2020

Facendo seguito a quanto comunicato con Fisco News nn. 52/2020 e 53/2020, continuiamo a analizzare i contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2020 (chiarimenti sul decreto "Cura Italia "e sul "Decreto Liquidità", vd. anche Fisco News n. 36/2020 e 46/2020).

I temi affrontati riguardano la sospensione dei seguenti adempimenti:

- adempimenti fiscali IVA e verifiche periodiche dei misuratori fiscali/RT,
- i controlli di conformità sui misuratori fiscali, RT e server RT,
- il modello EAS.

Approfondisci

Facendo seguito a quanto comunicato con Fisco News nn. 52/2020 e 53/2020, continuiamo a analizzare i contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2020 (chiarimenti sul decreto "Cura Italia "e sul "Decreto Liquidità", vd. anche Fisco News n. 36/2020 e 46/2020).

I temi affrontati riguardano la sospensione dei seguenti adempimenti:

- adempimenti fiscali IVA e verifiche periodiche dei misuratori fiscali/RT,
- i controlli di conformità sui misuratori fiscali, RT e server RT,
- il modello EAS.

Sospensione degli adempimenti relativi all'IVA e verifiche periodiche registratori telematici
Come noto, il Decreto "Cura Italia" ha genericamente sospeso fino al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (art. 62, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue.

Sono sospesi e possono essere presentati entro il 30 giugno 2020:

- la dichiarazione IVA riferita al periodo d'imposta 2019;
- il modello IVA TR (richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) riferito al primo trimestre 2020;
- la comunicazione della liquidazione periodica IVA riferita al primo trimestre 2020;
- il c.d. "esterometro" (comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia) riferito al primo trimestre 2020.

La dichiarazione IVA riferita al periodo d'imposta 2019 può essere presentata entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni, da parte dei soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta ai fini IVA in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ricorda al proposito che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

La sospensione degli adempimenti si applica anche:

- ai termini della comunicazione dei dati delle operazioni di verifica periodica sui misuratori fiscali, nonché dei dati relativi ai tecnici incaricati;
- ai termini per la richiesta e l'effettuazione delle verifiche periodiche sui misuratori fiscali.

Tali adempimenti potranno essere effettuati senza sanzioni entro il 30 giugno 2020.

Modalità dei controlli di conformità sui misuratori fiscali/RT e server RT e validità delle abilitazioni/autorizzazioni dei fabbricanti/laboratori abilitati

Nel periodo dell'emergenza, i controlli di conformità sui misuratori fiscali adattati e sui registratori telematici e Server-RT, che dovrebbero essere effettuati dagli Uffici delle Direzioni Provinciali, possono essere eseguiti dalle aziende produttrici, inviando via PEC apposita autocertificazione alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle Entrate.

Le abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e dei laboratori abilitati, nonché le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e dei registratori telematici in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Adempimenti relativi al modello EAS

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS.

Si ricorda che tale adempimento riguarda gli enti associativi aventi le dovute caratteristiche tributarie (vedi art. 148, TUIR).

Per tali enti associativi le quote, i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti, non sono imponibili, ma per usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli stessi trasmettano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato «modello EAS», entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello EAS deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

"DECRETO RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (**c.d. "decreto rilancio"**).

Si segnala che il c.d. "decreto rilancio" nella versione definitivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale contiene importanti novità rispetto ai contenuti fiscali anticipati brevemente nel nostro Fisco news n. 58/2020.

Con la presente circolare si inizia l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto in esame.

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda,
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro,
- credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione,
- cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Approfondisci

"DECRETO RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SULLA PERDITA DI FATTURATO/CORRISPETTIVI DI APRILE

Il decreto rilancio prevede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei professionisti di ridotte dimensioni (fino a 5 milioni di ricavi/compensi) che abbiano subito una riduzione significativa del "fatturato" e dei compensi di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 25 del "Decreto Rilancio"). Con la presente circolare si analizzano le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legge n. 34/2020, "Decreto Rilancio" in materia del suddetto contributo a fondo perduto. Approfondisci

"DECRETO RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "decreto rilancio"). Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto in esame.

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- tax credit vacanze, ossia il credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive (alberghi, residence, ostelli, ecc.), agriturismi e bed & breakfast;
- attività del settore turistico - Esonzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per immobili del settore (immobili categoria catastale D/2 - alberghi e pensioni, altri immobili utilizzati dai proprietari esercenti attività nel settore turistico);
- imprese di pubblico esercizio - Esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP e altre disposizioni a sostegno del settore. [Approfondisci](#)

"DECRETO RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo, ecc.) e l'esenzione dell'IVA per le stesse cessioni effettuate fino a dicembre 2020,

- la sterilizzazione definitiva delle clausole di salvaguardia e dei conseguenti aumenti automatici dell'IVA e delle accise,
- la sanatoria dalle sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per i soggetti che non hanno ancora installato i nuovi registratori telematici (RT),
- il rinvio al 1° gennaio 2021 della c.d. lotteria degli scontrini,
- il rinvio al 2021 del servizio sperimentale di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA,
- il rinvio al 2021 della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del "Decreto Rilancio" sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62 e 63. [Approfondisci](#)

DECRETO "RILANCIO": ONLINE IL VADEMECUM DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul sito di Agenzia delle entrate - Riscossione è online il [vademecum sul decreto "Rilancio"](#), che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA GUIDA ONLINE "L'EMERGENZA CORONAVIRUS E I CORRISPETTIVI TELEMATICI"

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 20 maggio 2020 è stata pubblicata la guida online "L'emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici", con cui vengono riepilogati gli adempimenti a carico degli esercenti attività di commercio al minuto considerando le novità introdotte dal d D.L. n. 18/2020 (il c.d. decreto "Cura Italia") convertito dalla L. n. 27/2020 e dal D.L. n. 34/2020 (il c.d. decreto "Rilancio").

Di seguito si segnalano i chiarimenti piu' importanti.

Chiusura temporanea dell'attività

Nel caso di chiusura temporanea dell'attività l'esercente, che utilizza un registratore telematico, non è tenuto a effettuare alcuna operazione sul registratore né a comunicare la chiusura all'Agenzia delle Entrate, perché sono valide le medesime procedure applicabili per le chiusure "ordinarie": al momento della prima chiusura di cassa successiva alla riapertura sarà il RT a certificare automaticamente l'assenza di corrispettivi per il periodo.

In alternativa, è possibile variare lo stato del RT in "fuori servizio"; anche in questo caso sarà il RT, nel giorno di apertura, a variare nuovamente lo stato.

Infine, in caso di mancato utilizzo del RT o della procedura web delle Entrate, nessun adempimento è richiesto per la chiusura.

Ipotesi di malfunzionamento RT

Se il registratore memorizza i dati, ma non è in grado di inviarli entro i giorni successivi, l'esercente deve estrarre il file elaborato e sigillato, salvarlo su una memoria esterna (es. USB), accedere alla procedura di emergenza sul portale Fatture e Corrispettivi ed effettuare l'upload e l'invio del file (anche tramite un intermediario delegato).

L'invio dovrà essere effettuato di regola entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Tuttavia, se si tratta di problemi "non risolvibili con un'appropriata attivazione dell'esercente" e l'operazione ricade nel periodo di operatività della sospensione (compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020), l'esercente potrà effettuare l'invio entro il 30 giugno, fermi restando gli obblighi di memorizzazione e di emissione dei documenti commerciali.

Registro di emergenza obbligatorio in caso di guasto

Nel caso di guasto del RT, invece, poiché l'apparecchio non è in grado di emettere i documenti commerciali, l'esercente (anche tramite un intermediario delegato) dovrà variare lo stato dell'apparecchio in "fuori servizio" dal portale Fatture e Corrispettivi, richiederne la riparazione e compilare manualmente, anche in modalità elettronica, un registro di emergenza con i corrispettivi delle singole operazioni.

In tale ipotesi, l'invio dei dati giornalieri mediante il servizio web disponibile sul portale è facoltativo.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126 - 127)

Viene unificato e differito al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in un'unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensile di pari importo a partire dalla medesima data (16 settembre 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Vengono rinviati e unificati al 16 settembre 2020 anche i termini relativi al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si allega tabella che sintetizza le fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e le relative condizioni. [TABELLA](#)

"DECRETO RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "decreto rilancio"). In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- esclusione del versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo;
- rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni attraverso un sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno finanziario dirette ad incentivare i conferimenti patrimoniali dei soci nelle predette imprese;
- costituzione di un patrimonio destinato (denominato "Patrimonio Rilancio") impiegato per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del "Decreto Rilancio" sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63 64 e 66.

[Approfondisci](#)

“DECRETO RILANCIO” - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “decreto rilancio”).

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici,
- trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile,
- rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni,
- sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo,
- incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24,
- modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del “Decreto Rilancio” sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63, 64, 66 e 67. [Approfondisci](#)

DECRETO RILANCIO” - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - AGGIORNAMENTI

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “decreto rilancio”).

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta,
- sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni,

- proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione,
- proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali,
- cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione,
- credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari,
- forfettizzazione delle rese dei giornali,
- credito d'imposta una tantum per le edicole.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del "Decreto Rilancio" sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68. [Approfondisci](#)

PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO

Come noto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che fino al 2019 hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. super ammortamento, agevolazione temporanea introdotta dall'art. 1, co. 91 ss., L. 208/2015, reintrodotta, da ultimo, per il 2019 dall'art. 1, D.L. n. 34/2019).

Il super ammortamento si applica per gli investimenti effettuati:

- dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019

ovvero

- nel termine "lungo" del 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il termine "lungo" è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per l'emergenza Coronavirus (art. 50, D.L. n.34/2020, il c.d. decreto "Rilancio").

Per completezza di informazione si ricorda che la legge di bilancio 2020 non ha previsto la proroga per l'anno 2020 dell'agevolazione, che è stata, di fatto, sostituita dal nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (vd. ns. circolare n. 1/2020)

ESCLUSIONE VERSAMENTO IRAP - RIFLESSI CONTABILI

Come noto il Decreto legge n. 34/2020 (cd. decreto "Rilancio") ha disposto che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), sono esclusi dal versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto per il medesimo periodo di imposta.
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti "solari") (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 67/2020 e ns. circ. n. 33/2020).

Sotto il profilo contabile, occorre distinguere tra:

- i soggetti che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando il decreto in esame non era stato ancora emanato;
- i soggetti che approveranno il bilancio relativo all'esercizio 2019 nel termine lungo di 180 giorni.

Per i soggetti che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il costo relativo all'IRAP deve essere rilevato per il suo intero ammontare, senza considerare le disposizioni contenute nel decreto "Rilancio". In questo caso, nell'esercizio 2020 occorrerà rilevare una sopravvenienza attiva, pari al saldo IRAP 2019 non dovuto. Diversamente, per i soggetti che approveranno il bilancio relativo all'esercizio 2019 nel termine di 180 giorni, la contabilizzazione dell'intero costo IRAP determinerebbe la rilevazione di un onere superiore a quello effettivamente dovuto. In questo caso, appare sostenibile l'iscrizione, nel bilancio 2019, del costo relativo all'IRAP già al netto del saldo non dovuto, considerando, quindi, le disposizioni contenute nel decreto "Rilancio".

DECRETO "RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

Con la presente circolare si conclude l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "decreto rilancio").

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- incremento della detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI,
- modifiche al credito per ricerca e sviluppo,
- adeguamento dei registratori telematici per l'invio della tessera sanitaria,
- imposta di soggiorno.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del "Decreto Rilancio" sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 e 70. [Approfondisci](#)

IRAP - CHIARIMENTI - RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 28 DEL 29 MAGGIO 2020

Come noto i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), sono esclusi dal versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto per il medesimo periodo di imposta,
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti "solari") (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 67/2020 e 70/2020 e ns. circ. n. 33/2020).

Con la risoluzione in esame vengono forniti i primi chiarimenti in merito all'esclusione del versamento dell'IRAP introdotto dal decreto "Rilancio" (Art. 24, D.l. n.34/2020).

In particolare, è stato confermato che l'esclusione dei versamenti IRAP esplica i propri effetti anche con riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (esercizi a cavallo).

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che vi è una delimitazione soggettiva e oggettiva, trovando la norma in esame applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati dal comma 2 del predetto articolo 24.

Restano, infatti, in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le modalità ordinarie, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 162-bis del TUIR);
- le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. n. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (art. 10-bis, DLgs. 446/97)
- come visto, le imprese e i professionisti con ricavi e compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Restano le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. In particolare:

- per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l'acconto per il periodo d'imposta 2020 entro il medesimo termine (prima rata dell'acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell'acconto);
- per i contribuenti non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (seconda rata dell'acconto) (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 28 del 29 maggio 2020).

A tal fine, nella [tabella allegata](#) si forniscono alcune esemplificazioni.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ - DECRETO LEGGE N. 23/2020 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - CHIARIMENTI

In conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il documento interpretativo n. 6 con il quale ha fornito chiarimenti in merito alla facoltà di deroga, ove sussistano determinate condizioni, al presupposto della continuità aziendale.

Nella fase di preparazione del bilancio le società che decidono di avvalersi della suddetta deroga dovranno fornire in nota integrativa adeguata informativa circa:

- la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga;
- gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
- i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare ad operare in continuità. [Approfondisci](#)

"DECRETO RILANCIO" - D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA - CHIARIMENTI ED ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14 DEL 6 GIUGNO 2020

Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi dell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei compensi, è riconosciuto un credito d'imposta sui canoni di locazione aventi ad oggetto tutti gli "immobili ad uso non abitativo". Inoltre, è stato previsto un credito di imposta anche nel caso di affitto d'azienda. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull'utilizzo della suddetta misura agevolativa. [Approfondisci](#)

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA - ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO

Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi dell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei compensi, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 61/2020 e ns. circ. n. 29/2020 e n.39/2020).

Il credito d'imposta in esame può essere:

- utilizzato in compensazione;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione in esame è stato istituito il codice tributo "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34". In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA" (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 32 del 6 giugno 2020)



DECRETO-LEGGE N. 23 DELL'8 APRILE 2020 (CD. DECRETO "LIQUIDITÀ") - CONVERSIONE IN LEGGE N. 40 DEL 5 GIUGNO 2020 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Il decreto-legge n. 23/2020 (il cd. decreto "Liquidità") è stato convertito dalla legge in esame.

In sede di conversione in legge sono state introdotte alcune nuove disposizioni fiscali.

In particolare, si segnalano le piu' rilevanti:

- per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, è prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni in imprese controllate e collegate risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa,
- con riferimento all'anno 2020, il credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali spetta anche per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19,
- è disposta la proroga del termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio, in corso al 31 dicembre 2018, con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12%, per i beni ammortizzabili e del 10%, per i beni non ammortizzabili.
- è disposta la detraibilità a fini IVA per gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
- tra le province appartenenti alla cd. "zona rossa" sono state inserite anche Alessandria e Asti.

[Approfondisci](#)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 5 DELL'8 GIUGNO 2020

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato la risoluzione n. 5 dell'8 giugno 2020, con la quale ha chiarito se, in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i comuni possano differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e con quali modalità possa essere esercitata tale facoltà.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, richiamando i principi dettati dall'art. 52, D. Lgs. n. 446/1997, che disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore.

Per le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Anche mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sostiene il Ministero, si può procedere al differimento dei termini in esame, salvo, però, che tale provvedimento venga successivamente ratificato dal Consiglio Comunale.

È preclusa, invece, la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza.

Fatte queste premesse, l'Amministrazione finanziaria pone la sua attenzione sulla possibilità di differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU), esaminando il quadro normativo che disciplina tale tributo.

Il Ministero osserva che la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa, in via generale, dal comma 762 dell'art. 1, legge di Bilancio per il 2020 ma tale disposizione deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) che, invece, consente ai comuni di stabilire, con proprio regolamento, differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano "situazioni particolari", fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto.

Tali esigenze devono però essere esaminate alla luce dell'ulteriore considerazione secondo cui tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria.

Tale principio, pertanto, porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi, anche di semplice differimento dei versamenti, aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (classificati nel gruppo catastale D).

Con la risoluzione in esame viene esclusa anche la possibilità, alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi.

Secondo il Ministero, infatti, tale ipotesi equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.

Viene sottolineato, infatti, che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge.

Secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, infatti, è oramai consolidato il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per cui l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.

Tuttavia, viene ricordato che, in capo agli enti locali, sussiste la possibilità di introdurre agevolazioni, ossia ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (sulla base dei principi delineati dall'art. 50, L. n. 449/1997) e la regolamentazione delle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo.

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - D. L. N. 34/2020 - APPROVAZIONE MODELLO DELL'ISTANZA CON RELATIVE ISTRUZIONI - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 10 GIUGNO 2020

Il contributo a fondo perduto, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma (es. ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ecc.), spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, con le relative istruzioni, e l'allegato contenente le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica della suddetta istanza. [Approfondisci](#)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - FRUIZIONE - CHIARIMENTI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15 DEL 13 GIUGNO 2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti di carattere operativo sulla disciplina dettata dall'art. 25, D.L. n. 34/2020 (il cd. "Decreto Rilancio"), con cui è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato a determinate categorie di soggetti.

In particolare, si segnala quanto segue:

- il contributo a fondo perduto spetta anche alle società tra professionisti e ai soggetti in regime forfetario, alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che, contestualmente, possiedono lo status di "lavoratore dipendente", in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso;
- la fruizione del contributo in esame è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un'attività ammissibile alla fruizione del contributo;

- per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2);
- il contributo in esame costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19; in considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

Approfondisci

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Il decreto "Rilancio" ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei professionisti di ridotte dimensioni (fino a 5 milioni di ricavi/compensi) che hanno registrato una significativa riduzione del "fatturato" e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID19.

In applicazione del principio contabile OIC 12, pertanto, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

È, inoltre, opportuno fornire adeguata informativa in nota integrativa trattandosi di un ricavo di entità o incidenza eccezionale. Approfondisci

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AL 30 GIUGNO 2020

Come noto, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono stati sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (art. 62, co. 1 e 2, D.L. n.18/2020 (il cd. decreto "Cura Italia", convertito dalla L. n.27/2020, vedi ns. Fisco news nn. 46 e 49). Pertanto, si ricorda che il 30 giugno 2020 scade il termine per la presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2019 (art. 62, D.L. n.18/2020 (il cd. decreto "Cura Italia", convertito dalla L. n.27/2020, vedi ns. Fisco news nn.46 e 49).

In base al suddetto differimento del termine di presentazione della dichiarazione IVA:

- eventuali variazioni o integrazioni alla dichiarazione IVA già presentata, se effettuate entro il 30 giugno 2020, consentono, di considerare la dichiarazione come "correttiva nei termini";
- il 30 giugno 2020 è anche il termine ultimo per considerare valida la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/1998);
- entro il 30 giugno 2020, nella dichiarazione IVA riferita al 2019, devono essere effettuate le variazioni in diminuzione (art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972), qualora il presupposto di variazione si sia realizzato nel 2019 (ad esempio, la "conclusione" di una procedura concorsuale in tale anno).

PRESENTAZIONE "ESTEROMETRO" RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2020 AL 30 GIUGNO 2020

Per effetto della sospensione dei termini in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (art. 62, D.L. n.18/2020, il cd. decreto "Cura Italia", convertito dalla L. n.27/2020, vedi ns. Fisco news nn. 46 e 49), si ricorda che il c.d. "esterometro" relativo alle operazioni del primo trimestre 2020 può essere presentato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Si ricorda che la comunicazione è divenuta trimestrale a decorrere dalle operazioni riferite al mese di novembre 2019 (art. 16, co. 1-bis, D.L. n.124/2019).

In caso di errori od omissioni, nella comunicazione del primo trimestre 2020, regolarizzati oltre il suddetto termine del 30 giugno 2020, saranno dovute le sanzioni ridotte in base all'istituto del ravvedimento operoso.

TAX CREDIT VACANZE - MODALITÀ DI APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17 GIUGNO 2020

Come noto, per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva (art. 176, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto "Rilancio", vedi ns. Fisco news n.63/2020).

Con il provvedimento del 17 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito le modalità di applicazione delle disposizioni in materia del suddetto credito, di seguito illustrate.

Soggetti beneficiari

Il credito in esame potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di.

- 500 euro per ogni nucleo familiare;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.

ISEE/Dichiarazione sostitutiva unica

Per il calcolo dell'**ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il tax credit vacanze, è opportuno presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l'indicatore ISEE e l'elenco dei componenti del nucleo. Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell'ISEE corrente: l'indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi). La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) può essere compilata on line utilizzando il servizio dell'INPS. In questo caso occorre essere muniti di PIN dispositivo o SPID oppure può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF. Dal 2020 è possibile presentare la dichiarazione ISEE anche nella modalità precompilata: la DSU precompilata conterrà dati autodichiarati dal cittadino e altri precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS; il servizio è disponibile sul sito dell'INPS.

Condizioni per poter usufruire del tax credit vacanze

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Modalità di accesso

Il tax credit vacanze sarà erogato in formato digitale.

La richiesta dell'agevolazione deve essere presentata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare esclusivamente mediante l'app IO, resa disponibile da PagoPA, e non può essere delegata a soggetti terzi, estranei al nucleo familiare.

L'app IO sarà accessibile tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE).

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online rivolgendosi a uno dei seguenti provider del servizio: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim.

La scelta dell'identity provider è libera.

Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) consentono di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.

Per richiederle bisognerà avere a disposizione:

- un indirizzo e-mail;
- il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
- la tessera sanitaria con il codice fiscale.

I documenti richiesti dovranno essere fotografati o scansionati durante la registrazione e allegati al form da compilare. Nel caso in cui la richiesta di accesso all'agevolazione sia stata accolta, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione

Il tax credit vacanze in esame è fruibile:

- nella misura dell'80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore;
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).

Le strutture turistiche ricettive ospitanti, attraverso un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile con diverse modalità di autenticazione (mediante l'identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall'Agenzia stessa, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate), **dopo aver verificare lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile, dovranno confermare, a sistema, l'applicazione dello sconto.**

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Non si applicano il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (art. 1, comma 53, L. n. 244/2007) né il limite generale di compensabilità (art. 34, L. n. 388/2000) elevato, per il 2020, dal decreto "Rilancio" da 700.000 a un milione di euro.

A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni illustrate di seguito nell'apposito paragrafo successivo, pena lo scarto del modello F24.

Con successiva ed apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Cessione del credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile mediante l'identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui al periodo precedente. Nel caso si accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ulteriori disposizioni

Le modalità e i termini di effettuazione degli scambi informativi previsti dal presente provvedimento sono regolati da specifici accordi tra i soggetti coinvolti (Agenzia delle entrate, INPS e PagoPA S.p.A.). In relazione al provvedimento in esame è stato acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

IL FISCO IN CANTIERE - ARGOMENTI FISCALI DI PROSSIMA EMANAZIONE

ANTICIPAZIONI DELLE ISTITUZIONI E DELLA STAMPA SPECIALIZZATA

Avvertenze: gli argomenti trattati sono semplici anticipazioni e non costituiscono legge o provvedimenti ufficiali fino alla formale adozione e all'eventuale pubblicazione.

Provvedimento atteso: decreto del MISE

Tempi di emanazione: imminenti

Argomento fiscale: nuovo credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione - Definizione di attività di ricerca e sviluppo ammissibili

Come noto, la legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al "Piano nazionale Impresa 4.0" e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0 (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 6/2020). In particolare, per l'attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico: il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per l'attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Per l'attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale: il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. I suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Inoltre, la legge di bilancio 2020 ha rinviato ad apposito e successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle definizioni del nuovo credito d'imposta sopra illustrato. È stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0. L'obiettivo del Piano Transizione 4.0 è quello di avviare una nuova politica industriale del Paese che sia in grado di sostenere una veloce ripresa dell'economia dopo l'emergenza Covid. Con il Piano saranno, infatti, mobilitati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0. Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019. In particolare, sono definiti i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nonché l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta. Sono, inoltre, individuati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

IMPOSTE SUI REDDITI E IVA - PROROGA DEI TERMINI SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 - CONTRIBUENTI ISA E I FORFETARI

Con comunicato stampa del 22 giugno 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari. Ci riserviamo di approfondire l'argomento, a seguito dell'emanazione del DPCM, con apposita circolare.

OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO PREORDINATO AD INSTAURARE LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 17 DEL 22 GIUGNO 2020

Si ricorda che è stato esteso l'istituto del contraddittorio preventivo (art. 4-octies, co.1, lett. b) e 2), D.L. n. 34/2019, il cd. decreto "Crescita" convertito dalla L. n. 58/2019, vedi ns. Fisco news n.44/2019). In particolare, l'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito al contraddittorio (art. 5, D. Lgs. 218/1997), preordinato ad instaurare la procedura di accertamento con adesione. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. Salvo i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, per i quali l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Proroga decadenza notifica atto impositivo

Come noto, qualora tra la data di comparizione per definire l'accertamento con adesione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni (art. 4-octies, co. 1, lett. a) e 2), L. n. 58/2019, vedi ns. Fisco news n.44/2019).

Decorrenza nuova disposizione

Le disposizioni sopra illustrate si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Chiarimenti

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 17 del 22 giugno 2020, con la quale ha fornito i primi chiarimenti in merito al suddetto obbligo di invito al contraddittorio. Di seguito si segnalano i chiarimenti più importanti contenuti nella circolare in esame. L'atto è "emesso" solamente quando risulti datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Pertanto, a decorrere dagli accertamenti emessi dal 1° luglio 2020, sottoscritti da tale data, sarà obbligatorio instaurare un contraddittorio preventivo prima di emettere l'accertamento.

Esclusioni

L'obbligo di notifica dell'invito al contraddittorio non opera nei seguenti casi:

- particolare urgenza, specificamente motivata, ovvero fondato pericolo per la riscossione;
- consegna del processo verbale di constatazione (PVC) da parte degli organi di controllo;
- altre ipotesi di contraddittorio preventivo già previsto dalla legge;
- accertamenti "parziali" (art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973) e avvisi di rettifica parziale (art. 54, co. 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972).

In caso di avvisi di accertamento parziali, la limitazione relativa all'IVA, alla luce del rinvio espresso ai commi 3 e 4 dell'art. 54, D.P.R. n. 633/1972, è minore rispetto a quella relativa alle imposte dirette, operando solamente con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi "certi e diretti", che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.

Fra le ipotesi di particolare urgenza, ostative all'applicazione della norma insieme alle ipotesi di fondato pericolo della riscossione, l'Agenzia delle entrate richiama, a titolo esemplificativo, il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per reati tributari e le circostanze imprevedibili e sopravvenute che impongano una stretta tempistica per gli adempimenti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso degli accessi sostanziali terminati con il PVC, la norma non risulta applicabile, poiché in tale fattispecie è possibile presentare le memorie difensive (art.12, co. 7, L. n. 212/2000).

E' riportata un'elencazione, non esaustiva, di casi in cui la norma non opera, siccome la legge prevede già la partecipazione del contribuente durante la fase pre-accertativa:

- studi di settore,
- omissione della comunicazione dei dati ai fini ISA,
- accertamenti sintetici,
- accertamenti sull'abuso del diritto.

CORRISPETTIVI TELEMATICI - INVIO CORRISPETTIVI GIORNALIERI PERIODO 8 MARZO 2020 - 31 MAGGIO 2020 E PROROGA DEL TERMINE DELLA "FASE TRANSITORIA".

Come noto, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate, per le quali non è obbligatoria la fattura, se non richiesta dal cliente, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi (registratori telematici, RT) è decorso dal:

- Ø 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro,
- Ø 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.

I predetti soggetti, che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico alle date sopra previste, possono adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali e alla trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre successivo (31 dicembre 2019 per i soggetti per i quali l'obbligo in esame decorreva dal 1° luglio 2019, 30 giugno 2020 per gli altri soggetti). Nel primo semestre di vigenza del suddetto obbligo, le sanzioni previste dall'art. 2, c. 6, D. Lgs. n. 127/2015 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (si veda per un esame completo ns. Fisco news n. 41/2019 e 42/2019).

Si ricorda al proposito che il "Decreto Cura Italia" ha previsto, per gli esercenti in esame non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line" (fase transitoria prevista dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per i soggetti IVA con volume d'affari inferiore a 400.000 euro), la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo.

In particolare, l'invio dei file dei corrispettivi giornalieri per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, può essere completato entro il 30 giugno 2020.

Pertanto, entro il 30 giugno 2020, gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000 euro e non ancora dotati di RT, dovranno completare l'invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale "Fatture e Corrispettivi" con le proprie credenziali e selezionando il link "Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)".

Con l'occasione si ricorda che il "Decreto Rilancio" ha inoltre prorogato al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° luglio 2020), la "moratoria" sull'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un nuovo registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Resta fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (vedi per un esame completo ns. Fisco news n. 64/2020 e ns. circ. n. 32/2020).

IL FISCO IN CANTIERE - ARGOMENTI FISCALI DI PROSSIMA EMANAZIONE

ANTICIPAZIONI DELLE ISTITUZIONI E DELLA STAMPA SPECIALIZZATA

Avvertenze: gli argomenti trattati sono semplici anticipazioni e non costituiscono legge o provvedimenti ufficiali fino alla formale adozione e all'eventuale pubblicazione.

Provvedimento atteso: Autorizzazione Consiglio dell'Unione europea

Tempi di emanazione: imminente

ARGOMENTO FISCALE: PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT

Come noto, a norma dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti individuati dai commi 1 e 2 (principalmente pubbliche Amministrazioni, società controllate dalle pubbliche amministrazioni nonché società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della borsa italiana), l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente (c.d. scissione dei pagamenti/split payment). Per espressa previsione del citato art. 17-ter, co. 1-ter, le disposizioni che regolano la scissione dei pagamenti "si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea"; attualmente, il suddetto termine è fissato nella data del 30 giugno 2020. Nello specifico, l'autorizzazione agli Stati membri a derogare alle disposizioni contenute nella direttiva in materia di IVA, come nel caso dello split payment, può essere concessa solamente dal Consiglio dell'Unione europea, il quale delibera su proposta della Commissione. La Commissione UE ha proposto la proroga della misura di deroga per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023. Si è in attesa dell'ufficialità dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

TAX CREDIT VACANZE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Come noto, per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva (art. 176, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto "Rilancio", vedi ns.

Fisco news n.63/2020).

Con il provvedimento del 17 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito le modalità di applicazione delle disposizioni in materia del suddetto credito (vedi ns. Fisco news n. 85/2020).

In particolare, si ricorda che:

- il fornitore deve confermare l'applicazione dello sconto tramite un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
- il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;

- in alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, l'Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- "6915" denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020". Il codice tributo "6915" è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020 (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 33 del 25 giugno 2020).

DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER INTERVENTI ANTISISMICI - APPLICABILITÀ AGLI INTERVENTI ESEGUITI DA TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI - RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34 DEL 25 GIUGNO 2020

L'Agenzia delle entrate ha ampliato l'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici. In particolare, la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per quelli antisismici (cd. sisma bonus) spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano i predetti interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Sono stati, quindi, superati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nei documenti di prassi precedentemente emananti. Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici dovranno tenere conto del nuovo indirizzo di prassi sopra descritto, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare le pretese erariali incentrate sulla tipologia di immobile oggetto di intervento ([Risoluzione Agenzia delle entrate n. 34 del 25 giugno 2020](#)).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STESSO

Come noto, il cd. decreto "Rilancio" ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per le imprese che hanno registrato una significativa riduzione del "fatturato" di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (vedi art. 25, D.L. n. 34/2020 e per un esame completo da ultimo ns. fisco news n. 81/2020). Al proposito, si ricorda che in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma (es. ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ecc.), il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il provvedimento Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 ha stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con il mod. F24; è esclusa la compensazione "orizzontale" con altri crediti fiscali (vedi ns. Fisco news n. 78/2020).

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni che si applicano in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso (vedi art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). E' possibile presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. In particolare, la rinuncia può essere trasmessa direttamente o tramite intermediario anche oltre il termine del 13 agosto 2020 (o 24 agosto 2020 nel caso dell'erede) e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **"8077"** denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- **"8078"** denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- **"8079"** denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello **"F24 ELIDE"**, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione **"CONTRIBUENTE"**, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**, sono indicati: nel campo "tipo", la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", nessun valore; nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato "AAAA"; nel campo "importi a debito versati", l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato (**Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.37 del 26 giugno 2020**).



MILANO ED AREA METROPOLITANA, MONZA BRIANZA E LODI: GLI ESERCIZI DI PROSSIMITÀ ASSOCIATI CHE CONSEGNA LA SPESA A DOMICILIO

Da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - in raccordo con la Filiera Agroalimentare e il sistema associativo aderente - un'iniziativa per segnalare negozi, ristoranti e artigiani dove è possibile richiedere la consegna a domicilio in questi giorni durante i quali, per l'emergenza Covid-19, non è possibile uscire di casa (se non per quanto strettamente indicato dalle norme). L'iniziativa è pensata in particolare per andare incontro alle oggettive difficoltà che le fasce più fragili della popolazione incontrano, in particolare, per gli approvvigionamenti alimentari. Consegne a domicilio - naturalmente - nel pieno rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie per quanto riguarda confezionamento e trasporto. Su confcommerciomilano.it attraverso i link, suddivisi per territorio - [Milano](#), [Area metropolitana di Milano](#), [Monza Brianza](#), [Lodi](#) - si possono consultare gli elenchi, periodicamente aggiornati, con le attività commerciali attrezzate per la consegna a domicilio: con i riferimenti delle aziende, i contatti telefonici e, dove indicate, altre informazioni utili come email ed eventuali note aggiuntive sulle modalità del servizio. Vengono inoltre segnalate le [piattaforme](#) - istituzionali, del sistema Confcommercio, di iniziativa privata: tutte operano a titolo gratuito - con le quali si garantisce ulteriore maggior visibilità alle imprese associate che si sono attrezzate per offrire il servizio di consegna a domicilio.

IL NEGOZIO VICINO: IL PORTALE DEDICATO AI PICCOLI ESERCIZI DI VICINATO

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio ha creato il portale ilnegoziovicino.it, un sito web nazionale che - per città e zone - offre visibilità ai piccoli esercizi di vicinato, sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico sia a quelli che possono realizzare solo il delivery, dando la possibilità all'acquirente di ordinare telefonicamente la spesa e di riceverla a domicilio, tramite il vettore individuato dallo stesso esercente.

L'adesione è completamente gratuita sia per il negoziante che per l'acquirente ed è riservata agli imprenditori che vogliono avere una vetrina online, all'interno di una rete credibile, diffusa e di facile fruizione.

Il progetto non esclude la partecipazione dell'impresa anche ad altri portali locali, offre la possibilità di raccogliere l'intera offerta commerciale su un'unica piattaforma che ha ricevuto ampia copertura sui media e viene promossa dalla rete nazionale di Confcommercio. Caricare l'attività è semplice e rapido: cliccando qui il negoziante dopo aver inserito i riferimenti della sua attività avrà la propriavetrina online entro 24 ore.

Per ogni esigenza legata al progetto il Coordinamento nazionale del gruppo Giovani Confcommercio è a disposizione ai seguenti recapiti:

mail giovanimpreditori@confcommercio.it

"NEGOZI A CASA TUA" CONFCOMMERCIO LOMBARDIA CON REGIONE PER SPESA A CASA

Con l'obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale svolto dagli esercizi commerciali nel supporto alla comunità e ai cittadini lombardi costretti in casa dall'emergenza sanitaria, Confcommercio Lombardia partecipa al progetto "Negozi a casa tua". L'iniziativa, voluta da Regione Lombardia e Anci Lombardia, è funzionale alla pubblicazione, sul sito di ogni Comune lombardo, di elenchi, aggiornati e puntuali, con i riferimenti degli esercizi commerciali che effettuano la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità. Confcommercio Lombardia, su richiesta della Regione, ha promosso la diffusione del progetto sull'intero territorio regionale.

BONUS ASILO NIDO 2020 E SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

L'Inps, con messaggio n. 1447 del 1° aprile c.a., relativamente alla cumulabilità del bonus asilo nido, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi a seguito dell'emergenza Covid-19 previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, con il nuovo bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, precisa quanto segue. L'erogazione del bonus asilo nido avviene in base all'effettivo sostenimento dell'onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, mentre non è richiesta anche la documentazione attestante l'effettiva frequenza del minore presso l'asilo nido al quale è stato iscritto. Pertanto, in assenza di incompatibilità al cumulo tra il contributo per la frequenza dell'asilo nido ed il bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, permane il **diritto a percepire il rimborso** per il pagamento della **retta dell'asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia**, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa. [Apri link](#)

ATTIVATA LA PROCEDURA PER LE DOMANDE DI BONUS BABY-SITTING

L'Inps, con messaggio 1465 del 2 aprile c.a., ha comunicato che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020.

Tale misura di sostegno può essere richiesta, in alternativa al congedo COVID-19, pari a 15 giorni, e può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps (entro il limite massimo di 600 euro);
- lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).

L'accesso alla domanda online di bonus baby-sitting è disponibile direttamente nella homepage del sito dell'Istituto.

Le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata (vedi messaggio n. 1381/2020 - Lavoronews n. 36/2020), che consente ai cittadini la compilazione e l'invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN.

Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby-sitting con modalità semplificata, per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà essere in possesso del PIN dispositivo.

In alternativa al portale web dell'Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact center la sola prima parte del PIN.

BONUS PER CENTRO ESTIVO E SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

L'Inps, con messaggio n. 2209 del 27 maggio c.a., ha comunicato che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per l'adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting introdotte dal D.L. n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio 2020.

L'articolo 72, del D.L. n. 34/2020 ha modificato la disciplina del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L. 335/1995, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali.

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

L’Istituto, non appena ultimato il processo di adeguamento informatico, provvederà a comunicare le modalità di presentazione delle nuove domande. [Apri link](#)

BONUS BABY-SITTING PER CENTRI ESTIVI: AVVISO AGLI UTENTI

L’Inps informa che è stato riscontrato, da parte di molti utenti, l’accesso al bando Centri Estivi al posto della pagina per richiedere il bonus baby-sitting per centri estivi previsto dalle misure di intervento per l’emergenza COVID-19 del decreto Rilancio. Il [bando Centri Estivi](#) è una prestazione diversa, riconosciuta annualmente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Non è quindi fruibile da altri utenti. L’Inps invita, pertanto, a prestare la massima attenzione per non confondere le due prestazioni, poiché l’iscrizione al bando Centri Estivi non è valutabile ai fini della domanda di bonus baby-sitting per centri estivi.

[Apri link](#)

PRESENTAZIONE DOMANDE BONUS PER ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI

L’Inps, con messaggio n. 2350 del 5 giugno c.a., ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione della **domanda** per i bonus per servizi di baby-sitting e **iscrizione ai centri estivi** e servizi integrativi per l’infanzia, introdotti dal D.L. n. 34/2020.

Possono accedere alla prestazione:

- coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro;

- coloro che hanno già fruito del bonus per i servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, per la parte residua, nel rispetto del limite massimo di 1.200 euro.

L'Istituto, ribadendo che l'altro genitore non deve risultare percettore di NASpl ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda, ricorda che la prestazione:

- è incompatibile con il congedo COVID-19
- non può essere fruita per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.

[Apri link](#)

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE "FAMILY ACT" CON MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

Il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa dell'11 giugno c.a., informa che è stato **approvato il disegno di legge "Family Act"**, che delega il Governo ad adottare **misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia**.

Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Nell'esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
- promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;

- affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
- prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.

Le principali scadenze temporali previste per l'adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:

- entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo dell'assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione delle figlie e dei figli;
- entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria.

[Apri link](#)

INDICAZIONI INPS SUL BONUS PER L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI

L'Inps, con circolare n. 73 del 17 giugno c.a., fornisce indicazioni relativamente al **bonus per l'iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l'infanzia**.

Il [bonus per i servizi di babysitting e/o i servizi integrativi dell'infanzia](#) spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo 5 marzo - 31 luglio 2020.

Possono accedere alla prestazione:

- coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro;

- coloro che hanno già fruito del bonus per i servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, per la parte residua, nel rispetto del limite massimo di 1.200 euro.

L'Istituto, ribadendo che l'altro genitore non deve risultare percettore di NASpl ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda, ricorda che la prestazione:

- è incompatibile con il congedo COVID-19
- non può essere fruita per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.

Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

[Apri link](#)

[Tutorial Bonus servizi di baby sitting](#)



www.confcommerciomilano.it



Tutti i contatti e i riferimenti utili





Unione

CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



www.confcommerciomilano.it